

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	21
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	48
DIFESA (IV) . . . . .	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	55
FINANZE (VI) . . . . .	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	101

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 21.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	121
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	127
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	156
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	158

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
Sull'ordine dei lavori .....	9

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

**Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 gennaio scorso, il Comitato ha avviato l'esame del decreto-legge in titolo, senza poterlo con-

cludere a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giorgis, perché riprenda la sua relazione.

Andrea GIORGIS, *relatore*, evidenzia come dall'illustrazione dei contenuti del provvedimento, da lui fatta nella seduta precedente, risalti con evidenza la molteplicità degli interventi proposti e l'esteso ambito dimensionale degli stessi. Inoltre, nonostante lo sforzo che pur ha cercato di compiere per raggruppare in una serie di insiemi in qualche modo omogenei le svariate misure previste nel decreto, si trova a dover constatare che residuano comunque delle disposizioni che sfuggono a qualunque tentativo di catalogazione. Occorre pertanto prendere atto che non è rinvenibile una *ratio* unitaria in grado di accomunare sotto un circoscritto ambito materiale o finalistico le tante e multiformi disposizioni del provvedimento all'esame. Esso presenta pertanto, oltre ad ulteriori criticità, profili di evidente eterogeneità, tali da adombrare e revocare in dubbio, secondo gli insegnamenti provenienti dalla Corte costituzionale, la sussi-

stenza degli stessi presupposti di necessità e urgenza delle disposizioni interessate.

Reputa infine opportuno che siano presentate nell'organo di merito proposte emendative a firma congiunta dei membri del Comitato, venendo in rilievo un caso che suggerisce di porre in essere il massimo sforzo possibile esercitabile dall'organo sulla base delle limitate competenze ad esso assegnate, al fine di cercare di ricondurre il provvedimento nell'alveo di quei limiti tracciati dalla Corte costituzionale, che, come il caso all'esame comporta, il Governo continua a trascurare.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1920 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una *ratio* unitaria, « *quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese* ». Tali misure sono così raggruppabili:

*a)* interventi in campo energetico, sotto distinti profili (dalla riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche fino alla previsione della facoltà per la Regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone), contenuti all'articolo 1;

*b)* misure a favore delle imprese, contenute all'articolo 2 (nuove imprese, riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese); all'articolo 3 (credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo); all'articolo 5 (internazionalizzazione delle im-

prese e start-up innovative); all'articolo 6, commi da 1 a 3 e commi da 10 a 14 (digitalizzazione e connettività delle piccole e medie imprese); all'articolo 7 (razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale); all'articolo 9 (credito di imposta per l'acquisto di libri); all'articolo 11 (misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione) e all'articolo 12 (misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);

*c)* misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché particolari misure per l'area di crisi complessa di Trieste (articolo 4);

*d)* disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche (articolo 6, commi da 4 a 9);

*e)* misure volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (articolo 8);

*f)* interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese (articolo 10);

*g)* misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (articolo 13, commi da 1 a 3) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale (per esempio, l'articolo 13, commi 10 e 11, interviene in materia di contratti pubblici di appalto), sia portata più ristretta in quanto settoriale (per esempio, l'articolo 13, comma 4, riguarda i porti), ovvero locale (l'articolo 13, comma 9 concerne la metropolitana di Napoli);

*h)* interventi atti a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza (articolo 13, commi da 24 a 28);

a tale vasto ambito materiale, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, nonché alle partizioni del testo nel quale sono inserite, non appaiono tuttavia riconducibili le disposizioni con-

tenute: all'articolo 1, comma 9, che integra la riforma della disciplina del condominio degli edifici di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220; all'articolo 13, commi 12 e 13, riguardanti, rispettivamente, la circolazione su strada dei carrelli e la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ai commi da 14 a 23 del medesimo articolo 13, relativi al settore aeroportuale e al trasporto aereo, nonché all'articolo 14, che contiene misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano:

all'articolo 1, commi da 3 a 6, che reca un complesso di misure volte a ridurre la componente A3 delle bollette elettriche, incidendo sugli incentivi alle fonti rinnovabili ed in assenza di un qualsiasi coordinamento con l'articolato quadro normativo che disciplina la materia;

all'articolo 1, comma 8, che incide in via non testuale sulla novella che il comma 7 del medesimo articolo 1 apporta

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di allegazione dell'attestato di prestazione energetica agli atti di trasferimento e ai contratti di locazione di immobili (APE);

all'articolo 1, comma 9, che interviene sulla riforma della disciplina del condominio degli edifici, senza novellare la legge n. 220 del 2012;

all'articolo 1, comma 15, che determina la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, senza però novellare la succitata disposizione;

all'articolo 8, comma 7, che integra in via non testuale i contenuti della relazione che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) deve trasmettere annualmente al Parlamento;

sempre sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il decreto-legge, all'articolo 13, comma 8 – che amplia il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate – reca una disposizione identica a quella contenuta nel comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) e di cui andrebbe valutata la soppressione;

*sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi e del coordinamento con la normativa vigente:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 7, interviene a sostituire con un unico comma (il nuovo comma 3) i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, sopprimendone l'obbligo di allegazione dagli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e dai contratti di locazione; contestualmente, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, (cosiddetto « Milleproroghe »), intervenendo sull'attestato di prestazione energetica, dispone la disapplicazione del medesimo comma 3-*bis* dell'articolo 6 del de-

creto legislativo n. 192 del 2005 (che il decreto-legge all'esame invece sopprime), prevedendo che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento; tale intreccio tra decreti-legge in corso di conversione, recanti peraltro discipline tra loro incompatibili, determina evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sempre con riguardo al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, si osserva peraltro che esso è stato anche oggetto di modifica indiretta da parte dell'articolo 1, comma 139, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone che l'obbligo di allegazione agli atti e ai contratti decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che adegua le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore: in alcuni casi, (si vedano l'articolo 1, comma 15 e l'articolo 13 comma 21), sono previsti termini iniziali di efficacia distanziati nel tempo; in altri casi, invece, vengono istituiti crediti d'imposta (si vedano l'articolo 3, che interviene a sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo e l'articolo 9 che reca misure allo scopo di favorire la diffusione della lettura) o vengono introdotti interventi di finanziamento a fondo perduto (si veda l'articolo 6 che reca misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese) « *a valere sulla proposta nazionale*

*relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea »* o la cui erogazione è comunque subordinata all'avverarsi di ulteriori condizioni sospensive, alle quali è assoggettata anche l'adozione dei decreti attuativi che le disposizioni in oggetto prevedono;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 6, commi 5 e 6, interviene con efficacia retroattiva a differire al 30 giugno 2014 il termine, scaduto il 1° gennaio del 2013, rispettivamente, per la sottoscrizione in forma elettronica degli accordi per l'esercizio in comune di attività da parte di amministrazioni diverse, e per l'entrata in vigore della novella all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di sottoscrizione dei contratti pubblici; il successivo comma 7 interviene a sanare gli accordi e i contratti pubblici stipulati *medio tempore* e non sottoscritti secondo le anzidette modalità;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo, che introduce nel comma 5-*quiquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011 un terzo periodo, demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la possibilità di aggiornare la misura massima di immissione in consumo di biocarburanti legislativamente prevista dal secondo periodo del citato comma 5-*quiquies*, affidando così ad una fonte atipica del diritto il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17,

comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), capoverso 8-bis), prevede l'adozione di due decreti ministeriali di natura non regolamentare a contenuto normativo; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « *deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare* »;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, prevede che « *con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [DPCM], il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato [...] Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri* »; a tale proposito, poiché la disposizione in oggetto individua non soltanto il soggetto chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario ma ne specifica anche i poteri e la durata in carica,

andrebbe valutata l'opportunità di rendere la norma auto-applicativa, eliminando dunque la previsione dell'adozione di un successivo DPCM e sopprimendo, conseguentemente, anche l'ultimo periodo del comma 11 nella parte in cui prevede la possibilità che la proroga dell'incarico commissariale sia disposta con DPCM ed integrando così una fattispecie di delegificazione spuria;

*sul piano della corretta formulazione del testo:*

il decreto legge, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 6, comma 11, con riguardo agli aiuti di Stato, contiene un richiamo normativo che dovrebbe essere corretto laddove opera un rinvio al regolamento CE n. 1998 del 2006 – cosiddetta disciplina *de minimis* – che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013 e che è stato ora sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407 del 2013; a ciò si aggiunge la presenza di taluni richiami normativi effettuati in forma generica e contenuti all'articolo 12, comma 1, che, alla lettera d), numero 3), capoverso 4-bis, stabilisce che « *Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge* » e, alla lettera f), capoverso 2-ter, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, « *in quanto compatibili* »;

sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 7, novella il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha disciplinato il « *ruling di standard internazionale* », senza tuttavia offrirne una definizione. Nel novellare tale disposizione, sembrerebbe pertanto opportuno definire la procedura cui ci si intende riferire;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, si riferisce alla « *Regione Friuli-Venezia Giulia* », ancorché con la ri-

forma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9; all'articolo 13, commi 12 e 13 e da 14 a 23, nonché all'articolo 14, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 7, che interviene in materia di attestato di prestazione energetica (APE), si proceda al coordinamento delle disposizioni in questione con quelle contenute in atti pressoché contestuali al decreto all'esame e recate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 151 del 2013 (così detto « Milleproroghe ») all'esame del Senato;

all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), capoverso 8-bis, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006

e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

sia verificata la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto della disposizione – contenuta all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo – che prevede che una fonte atipica possa modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo;

per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 8, che appare identica a quella contenuta al comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 6, comma 11, che operano un rinvio al Regolamento CE n. 1998 del 2006, che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013, si sostituisca il richiamo in oggetto, con quello, corretto al nuovo Regolamento n. 1407 del 2013;

all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento alla « Regione Friuli-Venezia Giulia », con quello alla « Regione Friuli Venezia Giulia », tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni

legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), numero 3), capoverso 4-*bis*, e lettera *f*), capoverso 2-*ter*, si dovrebbero specificare i richiami generici ivi contenuti.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore di individuare le modalità attraverso cui assicurare la appropriatezza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ».

Dopo che Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ha rilevato che sussiste il consenso del Comitato, oltre che sulla proposta di parere del relatore, anche in merito alla proposta da questi avanzata di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi nella stessa contenuti, il Comitato approva la proposta di parere.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, informa i membri del Comitato di aver preso parte, lo scorso 9 gennaio, in sostituzione del presidente Cicu, indisponibile, ad una riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti,

nella quale è stato affrontato il tema delle riforme regolamentari.

In particolare, in tale occasione, il Presidente della Camera ha reso i Presidenti delle Commissioni edotti dell'*iter* di esame di tali riforme presso la Giunta per il Regolamento e li ha invitati a formulare eventuali rilievi sul testo adottato da tale organo quale testo base nella seduta del 12 dicembre scorso entro la fine del mese di gennaio. Propone dunque che il Comitato si riunisca quanto prima allo scopo di formulare le proprie osservazioni al riguardo, che, a sua volta, il presidente Cicu, potrebbe inviare alla Presidenza della Camera.

Marilena FABBRI, non avendo ancora avuto la possibilità di esaminare la proposta di riforma regolamentare in questione, auspica che essa ponga rimedio ad un aspetto della vigente disciplina che avverte come particolarmente nocivo per l'efficacia dei pareri espressi dall'organo. Intende riferirsi al fatto che, per quanto i membri del Comitato si sforzino di tradurre costantemente i rilievi espressi in emendamenti, essi non sono facilmente riconoscibili da parte dei colleghi come emendamenti del Comitato per la legislazione, poiché i presentatori sono i singoli componenti e non l'organo nel suo complesso.

A tale riguardo, auspicando che la riforma già ponga rimedio alla problematica evidenziata, ritiene che, ove così non sia, il Comitato debba farsi carico di formulare una proposta di modifica in tal senso e che, comunque, sarebbe opportuno provare ad individuare una procedura *medio tempore* applicabile che consenta, a Regolamento vigente, di rendere gli emendamenti presentati dai membri del Comitato immediatamente riconducibili all'organo.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, conviene sull'opportunità di verificare che il testo all'esame ponga rimedio alla problematica evidenziata dalla collega Fabbri e che, in caso contrario, il Comitato formuli indirizzi in tal senso alla Giunta.

Dopo che la deputata Francesca BUSINAROLO si chiede se la presentazione di emendamenti a firma di singoli deputati non sia addirittura controproducente, considerato che non ne risulta chiara l'origine e che, in ogni caso, le Commissioni ricevono già atti immediatamente riconducibili al Comitato e, cioè, i pareri che esso esprime, Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, chiarisce che gli emendamenti del Comitato sono uno strumento ulteriore, che si aggiunge al parere senza sostituirlo e che, anzi, dovrebbero agevolare il lavoro della Commissione nel recepimento dei rilievi del Comitato.

Andrea GIORGIS, in attesa che si addivenga ad una compiuta riforma regolamentare, che intervenga anche a rafforzare il ruolo del Comitato per la legislazione nel procedimento legislativo, ritiene che, a Regolamento vigente, si potrebbe ipotizzare che, ogniqualvolta i membri dell'organo presentino emendamenti volti a recepire i rilievi formulati e condivisi – come peraltro sempre accade, all'unanimità – il Presidente del Comitato li segnali al Presidente della Camera affinché, prima che essi siano sottoposti al voto dell'Assemblea, questa sia resa edotta del loro profilo prevalentemente tecnico-giuridico, estraneo a logiche politiche e di parte. Anzi, gli emendamenti del Comitato rispondono proprio ad una logica opposta: poiché la funzione dell'organo è quella di individuare quegli aspetti dei testi di legge che non appaiono conformi alle regole di una corretta formulazione e di un appropriato uso delle fonti del diritto – dovuti

talvolta a disattenzione, ma talaltra a ragioni prettamente politiche – essi rispondono infatti a logiche di autolimitazione della politica. La modifica dei testi allo scopo di recepirli rappresenta dunque un arretramento della politica rispetto a esigenze di carattere più generale, di rispetto dei principi costituzionali e delle regole ordinamentali di redazione dei testi. Per queste ragioni, tali emendamenti meritano certamente un trattamento diverso rispetto a quello assegnato alle proposte emendative comuni.

Tale accorgimento, che potrebbe certamente essere adottato da subito, consentirebbe di conferire un maggior peso agli emendamenti che recepiscono i rilievi espressi dal Comitato, semplicemente richiamando l'attenzione dell'Assemblea su ciò che si accinge a votare.

Dopo che Francesca BUSINAROLO, condividendo il suggerimento del collega Giorgis, reputa che analogo accorgimento possa essere adottato anche ai fini dell'esame degli emendamenti in Commissione, dove, spesso, gli emendamenti presentati dai membri del Comitato sono trattati alla stregua di emendamenti comuni, Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ritiene che entrambe le strade debbano essere da subito percorse, proponendo altresì che, quando ciò sia possibile, gli emendamenti presentati siano allegati al parere espresso dall'organo, in modo da renderne evidente il collegamento.

**La seduta termina alle 10.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria) .....	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### **La seduta comincia alle 15.35.**

#### **Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria).**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ricorda che, con riferimento alle proclamazioni effettuate nella Circoscrizione Calabria, è stato presentato da parte del candidato Antonino Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della Libertà», ricorso avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

Segnala altresì che, nella giornata di ieri gli avvocati Morcavallo e Caracciolo, in nome e per conto del ricorrente Antonino Foti e ad integrazione del predetto ricorso, hanno trasmesso copia di una sentenza del Consiglio di Stato che, a loro avviso, confermerebbe il principio di diritto su cui si fonda il ricorso medesimo.

Invita, pertanto l'onorevole Mara Mucci, relatrice per questa Circoscrizione, a riferire alla Giunta.

Mara MUCCI (M5S), *relatore*, prima di procedere all'esame della relazione sulla XXIII circoscrizione Calabria, fa presente che il candidato Antonino Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della libertà», ha presentato in data 13 marzo 2013 ricorso alla Presidenza della Camera avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi, chiedendo che l'elezione di quest'ultima non sia convalidata.

Riassumendo la vicenda, fa presente che, a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione relativa alla lista «Il Popolo della libertà», in data 22 gennaio 2013 l'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria disponeva la cancellazione dalla medesima lista della candidata Dorina Bianchi, per mancata presentazione da parte della medesima della attestazione dell'insussistenza della condizione di incandidabilità. A seguito dell'istanza di riesame presentata dal delegato della lista, il 23 gennaio 2013 l'ufficio centrale circoscrizionale disponeva la revoca della cancellazione e l'ammissione in via definitiva della candidatura di Dorina Bianchi.

Come già accennato, il candidato Foti, primo dei non eletti per la lista «Il Popolo della libertà» nella circoscrizione Calabria ha presentato ricorso avverso quest'ultimo provvedimento e conseguentemente av-

verso la proclamazione a deputato di Dorina Bianchi, chiedendo alla Giunta di non convalidarne l'elezione.

Quanto alla normativa di riferimento, ricorda che il decreto legislativo n. 235 del 2012 ha introdotto una disciplina delle incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporti la cancellazione dalla lista dei candidati. In base al comma 2, per la Camera, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (ossia mediante dichiarazione sostitutiva). Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo.

La decisione di riammettere la candidata Dorina Bianchi è stata motivata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Calabria sulla base dei seguenti argomenti:

la cancellazione dalla lista dei candidati consegue all'accertamento della condizione di incandidabilità e non anche alla mancata produzione della dichiarazione sostitutiva da parte del candidato, come invece prevedrebbe l'articolo 9 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2012 per le sole elezioni regionali;

in questo senso non sarebbe possibile un'applicazione analogica di quest'ultima disposizione alle elezioni per la Camera dei deputati, essendo le norme che prevedono limitazioni all'esercizio del diritto di elettorato passivo di carattere eccezionale

e di stretta interpretazione, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia;

conseguentemente non sarebbero condivisibili le istruzioni del Ministero dell'interno che prevedono che, qualora la dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata di ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'ufficio centrale circoscrizionale cancelli d'ufficio dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 235 del 2012 consentirebbe all'ufficio centrale circoscrizionale di svolgere « accertamenti officiosi » circa la condizione di incandidabilità dei candidati, accertamento che l'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria avrebbe effettuato per tutti i candidati delle liste presentate;

da tali accertamenti sarebbe stata accertata l'insussistenza di cause di incandidabilità per la candidata Dorina Bianchi.

Nel ricorso del candidato Antonino Foti si contesta il provvedimento dell'ufficio centrale circoscrizionale della Calabria, sulla base delle seguenti motivazioni:

la presentazione della attestazione di assenza di cause di incandidabilità costituirebbe uno degli adempimenti che i soggetti che intendono candidarsi alle elezioni sono tenuti a compiere entro un termine inderogabile, pena l'esclusione dalla candidatura medesima;

in questo senso, l'accertamento di ufficio servirebbe solo a evitare autocertificazioni non rispondenti al vero, e non potrebbe essere funzionale al superamento di termini di presentazione di documenti stabiliti in forma perentoria dalla legge;

inoltre, l'eventuale impugnativa della decisione di esclusione per mancata pre-

sentazione dell'autocertificazione non consentirebbe una remissione in termini per sanare tale lacuna;

non vi sarebbe, d'altra parte, nessuna differenza di disciplina per le elezioni politiche e per quelle regionali, avendo ambedue le normative la finalità di escludere dalle liste elettorali i candidati che non presentino nei termini la prescritta autocertificazione;

infine, la decisione finale dell'ufficio centrale circoscrizionale contrasterebbe con una giurisprudenza amministrativa che, in materia elettorale, ammetterebbe la sanatoria di vizi formali e non anche di quelli sostanziali, ovvero la regolarizzazione di documenti già presentati e non anche la produzione di documenti non presentati nei termini.

Premesso che il ricorso Antonino Foti contro Dorina Bianchi appare ricevibile in quanto presentato entro i termini prescritti, le questioni che la Giunta è chiamata a valutare in relazione al ricorso in questione presentano vari profili di complessità.

Va in primo luogo evidenziato che tutta l'attività della Giunta delle elezioni si fonda sull'articolo 66 della Costituzione, in base al quale «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti».

Nel caso di specie, dunque, la Giunta potrebbe essere chiamata a valutare se la mancata presentazione nei termini di un documento prescritto ai fini della candidabilità sia elemento idoneo a porre in discussione la sussistenza, per il deputato Dorina Bianchi, di tutti i titoli prescritti per la elezione e quindi per la convalida.

D'altra parte, con un orientamento più volte riaffermato, la Giunta ha sempre escluso che la sua competenza possa spingersi anche a valutare la fase del contenzioso preelettorale, considerando palesemente inammissibili i ricorsi con i quali sono stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o è stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati, in quanto

tali ricorsi riguardano una fase del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione) rimesso alla cognizione di organi appositi, e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della votazione se non sulla base di argomentazioni ipotetiche.

Peraltro, la stessa Giunta ha ritenuto in ipotesi ammissibile – sino ad oggi, infatti, tale caso non si è concretamente presentato – l'esame nel merito di ricorsi presentati avverso l'ammissione di liste alle elezioni solo nei limiti in cui le liste o singole candidature abbiano poi dato luogo a effettive proclamazioni.

A suo avviso, non vi è alcun dubbio che la Giunta potrebbe – anzi, dovrebbe – contestare l'elezione di un deputato la cui candidatura fosse stata ammessa dall'ufficio centrale circoscrizionale in assenza dei titoli previsti dalla legge. In altri termini, ed a mero titolo esemplificativo, laddove il deputato interessato non avesse i requisiti di candidabilità previsti dal D.Lgs n. 235 del 2012 e la sua candidatura fosse stata comunque ammessa dal competente ufficio centrale circoscrizionale, la Giunta dovrebbe valutare un eventuale ricorso in materia e, verificati i fatti, procedere alla contestazione dell'elezione.

Nel caso di specie, peraltro, il candidato Foti non contesta la sussistenza dei requisiti sostanziali di candidabilità del deputato Dorina Bianchi, bensì un vizio nel procedimento di presentazione della candidatura che – ad avviso del ricorrente – non sarebbe sanabile e che pertanto determinerebbe l'invalidità della candidatura medesima.

Questo appare, a suo avviso, l'aspetto dirimente per orientare la decisione della Giunta.

Infatti, laddove la Giunta ritenesse di poter contestare l'elezione della deputata Dorina Bianchi, essa di fatto contesterebbe non già «i titoli di ammissione» alla carica parlamentare dell'interessata, bensì la regolarità del procedimento di ammissione delle candidature sul quale la competenza – secondo una procedura rigidamente definita dalla legge elettorale –

spetta in via esclusiva all'ufficio centrale circoscrizionale che, nella fattispecie in questione, ha verificato la sussistenza dei requisiti di candidabilità della deputata Dorina Bianchi.

In questo senso, mentre appare logico – o per meglio dire, necessario – che la Giunta valuti la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge per la candidabilità e l'eleggibilità di un componente della Camera, non potendosi ammettere che un'eventuale erronea decisione di un altro soggetto possa in qualche modo condizionare la composizione dell'organo parlamentare, non risulta ammissibile – anche alla luce della costante giurisprudenza al riguardo della Giunta della Camera, ma anche di quella prevalente e recentemente riaffermata della omologa Giunta del Senato – procedere a un sindacato sulla regolarità della procedura di presentazione delle candidature.

Qualora, infatti, si ritenesse di procedere a tale sindacato, si potrebbe determinare una situazione paradossale, per cui la Giunta considererebbe inammissibili i ricorsi con i quali sono stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o è stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati, mentre valuterebbe nel merito quelli relativi alla proclamazione di candidati, ancorché in ipotesi i fatti contestati nei ricorsi possano essere analoghi o addirittura coincidenti.

Con riferimento alla documentazione trasmessa nella giornata di ieri dal ricorrente, fa presente che si tratta di una recente sentenza del Consiglio di Stato, concernente l'esclusione di una candidatura dalle elezioni del consiglio regionale della Basilicata, nella quale si afferma il principio che la mancata presentazione della certificazione dell'assenza di cause di incandidabilità non è sanabile in ragione dell'assenza in concreto delle suddette cause. Al riguardo si deve peraltro osservare che la norma relativa ai requisiti di candidabilità per le elezioni regionali (ossia l'articolo 9 del decreto legislativo n. 235 del 2012) fa espressamente riferimento alla mancata presentazione della

prescritta certificazione come presupposto per l'esclusione dalla candidatura, mentre analogo specifico riferimento manca nell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo con riferimento alle candidature per le elezioni della Camera e del Senato. Poiché questa diversa formulazione normativa è stata considerata rilevante dall'ufficio centrale circoscrizionale nel momento in cui ha valutato l'ammissibilità della candidatura della deputata Dorina Bianchi, come già detto un sindacato da parte della Giunta sul punto configurerebbe un sindacato sulla procedura posta in essere dal medesimo ufficio centrale circoscrizionale nella fase di presentazione delle candidature.

Pertanto, sulla base di quanto premesso, e rilevato che il candidato Antonino Foti, nel suo ricorso, non ha contestato il possesso da parte della deputata Dorina Bianchi dei requisiti sostanziali di candidabilità previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012, propone che la Giunta consideri il ricorso medesimo inammissibile.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) osserva che la Giunta è chiamata a valutare per la prima volta in questa legislatura un ricorso che, come evidenziato dalla relatrice, presenta vari profili di complessità, trattandosi, tra l'altro, di norme di prima applicazione quali quelle contenute nel D.Lgs n. 235 del 2012.

Rileva, inoltre, che seppur la relazione propenda per la collocazione del ricorso nell'ambito del contenzioso preelettorale, appare necessario approfondire le istanze di Antonino Foti che riguardano la presunta incandidabilità dell'onorevole Dorina Bianchi.

A suo avviso, anche tenuto conto delle problematiche evidenziate nella relazione, sarebbe opportuno approfondire le questioni e gli aspetti normativi della vicenda, prima di giungere ad una decisione sull'ammissibilità del ricorso, e a prescindere dagli orientamenti che i gruppi potranno assumere nel merito.

Propone pertanto, di rinviare ad altra seduta l'esame del ricorso.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritenere puntuale ed esaustiva la relazione della collega Mucci, evidenzia come la stessa individui in modo corretto quale sia la competenza della Giunta rispetto al ricorso in esame.

Nell'osservare che nel ricorso non si contesta il possesso dei requisiti di candidatura da parte dell'onorevole Bianchi, fa presente che la normativa richiamata nella relazione prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale accerti l'insussistenza della condizione di incandidabilità sia sulla base della dichiarazione sostitutiva presentata dal candidato, sia d'ufficio.

Ritiene, quindi, che non sussistano elementi sostanziali tali da investire le competenze della Giunta e si associa alle conclusioni della relatrice circa l'inammissibilità del ricorso.

Manifesta, infine, la contrarietà del proprio gruppo rispetto alla proposta di rinvio avanzata dal collega Abrignani, ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti: del resto, vi erano le condizioni per giungere alla odierna seduta con piena consapevolezza delle problematiche all'esame della Giunta.

Alessandro PAGANO (NCD), nell'osservare che la relazione della collega Mucci inquadra esaustivamente la vicenda, ritiene inopportuno rinviare ulteriormente la decisione da parte della Giunta e annuncia il suo orientamento favorevole sulla proposta del relatore.

Franco BRUNO (Misto-MAIE) osserva che la relazione della collega Mucci non si sofferma su un aspetto, a suo avviso di grande rilevanza, vale a dire quali debbano essere i rapporti tra la Giunta e gli uffici centrali circoscrizionali: ad esempio, quale dovrebbe essere la posizione della Giunta qualora emergesse la mancanza di uniformità di giudizio da parte dei diversi uffici centrali circoscrizionali in situazioni analoghe a quella in esame? Pur manifestando una personale difficoltà ad intervenire sull'argomento, essendo stato eletto nella Circoscrizione Calabria, sarebbe fa-

vorevole alla proposta di rinvio avanzata dal collega Abrignani qualora ciò servisse ad approfondire tale aspetto che, a suo parere, prescinde dal caso in esame e acquista una valenza generale.

Pur essendo consapevole che alla Giunta è preclusa – peraltro unicamente per prassi – la valutazione della fase del contenzioso preelettorale, ritiene che la questione dell'uniformità di giudizio da parte degli uffici centrali circoscrizionali debba comunque essere affrontata dalla Giunta. Solo dopo aver risolto tale aspetto, a suo avviso, la Giunta potrà giudicare i ricorsi presentati.

Nel rilevare, inoltre, che le norme in materia di incandidabilità per i parlamentari dovrebbero essere omogenee con quelle previste per i consiglieri regionali e comunali, ritiene che sarebbe opportuno che la Giunta affrontasse tali questioni.

Per la condizione personale ricordata in precedenza, manifesta infine la volontà di non partecipare alla decisione che la Giunta sarà chiamata ad assumere.

Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel riconoscere che la relazione dell'onorevole Mucci individua in modo approfondito gli aspetti del ricorso – evidenziandone le problematiche e la complessità – ritiene necessario, anche alla luce della documentazione da ultimo trasmessa dal ricorrente e delle problematiche sollevate dal collega Bruno, un ulteriore approfondimento.

Osserva infatti che la Giunta, nello svolgere le proprie valutazioni, non dovrebbe pedissequamente attenersi alla prassi consolidata, che peraltro non risulta sempre uniforme nel tempo nei due rami del Parlamento, ma approfondire il caso specifico senza che i precedenti debbano necessariamente costituire un elemento decisivo al fine del giudizio.

Pertanto valuta opportuna e condivide la richiesta del collega Abrignani di rinviare ad altra seduta la decisione della Giunta sul ricorso.

Martina NARDI (SEL) ritiene che un rinvio dell'esame si rilevarebbe opportuno

solo nel caso in cui la Giunta prendesse in esame tutte le vicende preelettorali, ivi comprese quelle che non sono sfociate in un ricorso. Ciò considerato, evidenzia che tale verifica eccederebbe le competenze della Giunta andando ad incidere sulle attribuzioni degli organi preposti.

In conclusione, ritiene non necessario un ulteriore approfondimento ed invita a procedere alla votazione sulla proposta della relatrice.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiarisce che la sua richiesta nasce dall'esigenza di esaminare in modo più approfondito il ricorso, anche alla luce della recente sentenza che potrebbe avere rilevanza nel caso in esame.

Il suo intento è quindi quello di pervenire ad un voto sul ricorso in esame che sia frutto di una adeguata ponderazione e non di mere posizioni di bandiera.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia la relatrice per l'accurata relazione, che il proprio gruppo condivide, e manifesta la disponibilità ad assumere sin da oggi una decisione sul ricorso.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ricordare che il ricorrente ha trasmesso una sentenza del Consiglio di Stato che concerne ambiti diversi da quelli oggi in discussione, ribadisce che la documentazione sul ricorso era nella disponibilità di ciascun componente della Giunta in tempi utili per una decisione matura. Rinnova l'apprezzamento per l'esaustiva e precisa relazione svolta dalla collega Mucci, e chiarisce che la valutazione sul caso in esame si basa su elementi oggettivi ed esclusivamente giuridici, non investendo aspetti di carattere politico.

Ritiene, pertanto, che si debba pervenire a una decisione sul ricorso.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta l'esame del ricorso presentato dal candidato Antonino Foti av-

verso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

La Giunta respinge.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore che la Giunta consideri inammissibile il ricorso presentato dal candidato Antonino Foti avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

La Giunta approva.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita quindi l'onorevole Mucci a svolgere la relazione sulla verifica dei poteri della Circoscrizione Calabria

Mara MUCCI (M5S), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione Calabria, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati – fatto salvo il ricorso che la Giunta ha testè ritenuto inammissibile – né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla sua relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 18

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Pier Ferdinando CASINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Introduce brevemente l'audizione.

Il viceministro Marta DASSÙ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Giorgio TONINI (PD), il deputato Fabio PORTA (PD), i senatori Maria MUSSINI (M5S), Carlo ZIN (AUT (SVP,UV,PATT,UPI) – PSI) e la deputata Maria Edera SPADONI (M5S).

Il viceministro Marta DASSÙ risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni, dichiarandosi disponibile a proseguire il confronto parlamentare.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Maurizio Lupi e dell'Ambasciatore Ahmet Üzümcü, Direttore generale della *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* (*Svolgimento e conclusione*) .

19

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.**

**Audizione del Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Maurizio Lupi e dell'Ambasciatore Ahmet Üzümcü, Direttore generale della *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei de-

putati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, Emma BONINO, *Ministro degli affari esteri*, e Ahmet ÜZÜMCÜ, *Direttore generale della *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)**, relazionano sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Paolo GENTILONI SILVERI (PD), la senatrice Cristina DE PIETRO (M5S), il deputato Guglielmo PICCHI (FI-PdL), il senatore Luigi COMPAGNA (NCD), il deputato Domenico ROSSI (PI) ed il senatore Bruno ALICATA (FI-PdL).

Maurizio LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene ulteriormente il deputato Michele PIRAS (SEL).

Emma BONINO, *Ministro degli affari esteri* e Ahmet ÜZÜMCÜ, *Direttore generale della Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	33
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	25

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.**

**Emendamenti C. 1885-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.**

**Emendamenti C. 1885-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.300, 2.300 e 2.301 (*nuova formulazione*) della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 15.**

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2014.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 2*).

Sottolinea che la sua proposta di parere è anche frutto del confronto avuto con enti e associazioni che si occupano dell'accoglienza ai richiedenti la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Tutti questi organismi hanno chiesto al Parlamento di farsi carico dei numerosi problemi riguardanti l'accoglienza dei rifugiati. Si è tuttavia verificato che molti di questi problemi non possono trovare risoluzione all'interno dello schema di decreto legislativo in esame che è coerentemente circoscritto all'ambito dei principi di delega stabiliti dell'articolo 7 della legge n. 96 del 2013.

Le condizioni contenute nella proposta di parere sono volte a definire più compiutamente l'attuazione di detti principi. Sottolinea in particolare la condizione che chiede il riconoscimento del diritto all'alloggio ai titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria anche in mancanza del possesso di un'attività lavorativa.

Il Sottosegretario Domenico MANZIONE comunica l'impegno del Governo a valutare, nel limite della loro possibilità di attuazione, le condizioni poste nel parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Precisa che nelle premesse la proposta di parere tiene conto del deposito, da parte del rappresentante del Governo dei rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche.

Fa presente di non aver valutato l'attività istruttoria svolta dalla 1° Commissione del Senato perché, essendosi svolta tale attività in sede informale, non era prevista alcuna forma di pubblicità. La documentazione depositata dagli auditi e trasmessa in via informale anche alla nostra Commissione non contiene elementi nuovi che non fossero già conosciuti.

Sottolinea, infine, che il parere della Commissione non può riguardare l'*an* e il quantum dei contributi da erogare alle associazioni combattentistiche che sono previsti per legge, ma semplicemente il *quomodo*, vale a dire la correttezza del riparto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) conferma quanto detto dal relatore in merito alle audizioni svolte al Senato e che la documentazione fornita dalle associazioni è già reperibile sui loro siti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.**

Atto n. 61.

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2014.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

Sottolinea che le osservazioni scaturite dal dibattito svolto in Commissione sono contenute nelle premesse della predetta proposta di parere.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Governo se è possibile conoscere quale sia la ragione dell'aumento dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno e quali siano, ai fini di una comparazione con la modifica proposta, i tempi medi attuali.

Chiede poi perché, ai fini di una accelerazione dei tempi e per rispondere alle richieste che provengono dall'Unione europea, non si attua anche in questo campo un regime concorrenziale, prevedendo l'assegnazione della concessione della stampa in formato elettronico anche a soggetti privati.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE precisa che i tempi medi attuali sono di sessanta giorni e che la ragione dell'allungamento dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno nasce da una richiesta del Poligrafico dello Stato di avere a disposizione non meno di trenta giorni per la stampa dei permessi.

Sull'ultima domanda formulata dal deputato Toninelli, osserva che la questione

non rientra nella competenza del Ministero dell'interno.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

Illustra, quindi, una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 5*) tese ad evidenziare gli aspetti di criticità del testo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali.

Emanuele FIANO (PD) osserva che si tratta di una proposta di parere complessa e articolata che avrebbe bisogno di un tempo adeguato di approfondimento, anche al fine di una riflessione sulla natura costituzionale o penalistica delle condizioni proposte dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) capisce la difficoltà esposta dal collega Fiano, pur concordando con le questioni esposte dal Presidente nella sua proposta di parere. Osserva, infatti, di aver potuto approfondire le diverse questioni avendo partecipato ai lavori della II Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede un rinvio della votazione e chiede, altresì, quando sia pervenuto il testo della II Commissione.

Ricorda che l'articolo 73, comma 2, del Regolamento della Camera, prevede che la Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, entro otto giorni e stigmatizza la continua violazione di tale disposizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, informa che il testo è pervenuto nella serata di ieri e che la II Commissione deve conferire il mandato al relatore nella seduta odierna, poiché l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato fissato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per lunedì prossimo, 20 gennaio. La I Commissione deve quindi esprimere nella seduta odierna il proprio parere.

Emanuele FIANO (PD), in considerazione dello stretto tempo di esame, chiede al relatore di trasformare le condizioni della sua proposta di parere in osservazioni, preannunciando, in tal caso, il voto favorevole del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) si associano alla richiesta formulata dal collega Fiano.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, riformula la propria proposta di parere trasformando le condizioni ivi previste in osservazioni (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.*  
C. 1836 Governo.

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.*  
C. 1864 Governo.

## ALLEGATO 1

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1941 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» nonché «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

sottolineato che l'articolo 2, comma 1, aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell'«acconto» IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia prevista dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 47).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recante norme comuni sull'attribuzione della qualifica di protezione internazionale, sullo status che questa attribuzione conferisce e sul contenuto della protezione medesima;

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 14 gennaio 2014,

ricordato che il provvedimento in esame attua la delega introdotta dalla legge di delegazione europea 2013 (ex articolo 1, comma 1, allegato B, della legge n. 96 del 2013);

ricordati, altresì, i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva 2011/95/UE ai sensi dell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013;

evidenziato che le disposizioni oggetto dello schema di decreto legislativo rientrano tra le materie di competenza esclusiva statale « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » e « immigrazione (rispettivamente lett. *a*) e *b*) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

valutato che la direttiva 2011/95/UE, per scongiurare gravi situazioni di disagio sociale, prevede, tra le altre cose, l'ado-

zione da parte degli Stati membri di misure in materia di assistenza sociale, anche per consentire l'accesso da parte dei beneficiari di protezione internazionale a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, per facilitare la loro integrazione nella società, e tenendo conto delle loro esigenze particolari;

considerato che, pur lasciando un margine ampio di discrezionalità agli Stati membri e rinviando la definizione concreta delle misure di integrazione alle singole legislazioni nazionali, la direttiva 2011/95/UE sottolinea chiaramente l'importanza di sostenere misure specifiche di inclusione sociale per i titolari di protezione internazionale;

tenuto conto che lo stesso Commissario per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha censurato l'Italia in un rapporto del settembre 2012 proprio per le condizioni di vita e di accoglienza dei rifugiati nel nostro Paese;

considerato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nelle raccomandazioni sul sistema d'asilo italiano pubblicate nel luglio 2013 ha evidenziato le profonde difficoltà di integrazione e il numero elevato di beneficiari di protezione internazionale che vivono in situazioni di grave degrado abitativo;

considerato, altresì, che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene

in maniera adeguata proprio sul tema dell'integrazione, e che in particolare omette di riconoscere quel diritto all'accoglienza per i rifugiati, che è necessario proprio ad evitare le attuali situazioni di marginalità sociale;

valutata pertanto l'opportunità che il Governo specifichi, in relazione all'articolo 1, lettera *t*), dello schema di decreto legislativo, che per i beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza sufficienti, sia garantito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi, rinnovabile per altri sei;

rilevato inoltre che il testo in esame all'articolo 1, lettera *t*, prevede che l'accesso all'alloggio sia consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità coi cittadini italiani, in conformità a quanto previsto per gli stranieri di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sottolineato che tale disposizione pare in apparente contraddizione con quanto si evince dalla relazione illustrativa, dove si afferma che la finalità della norma sarebbe proprio quella di escludere, ai fini dell'accesso dei rifugiati all'alloggio, l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6;

auspicato, infine, che il Governo valuti l'opportunità di includere tra le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *l*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal presente schema di decreto legislativo, anche quella che consideri familiari anche i parenti conviventi a carico del beneficiario di protezione internazionale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*a)* sia chiarita l'apparente difformità tra il testo dello schema di decreto legi-

slativo e le finalità espresse nella relazione illustrativa nel senso di un riconoscimento del diritto all'alloggio ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in considerazione della condizione di particolare vulnerabilità dei beneficiari di protezione internazionale rispetto ai soggetti contemplati dall'articolo 40, comma 6;

*b)* siano previste specifiche misure di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenendo ogni iniziativa adeguata volta a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione;

*c)* conformemente a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett. *b*) della legge di delegazione europea del 6 agosto 2013 n. 96, siano uniformati gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria, anche con riferimento ai presupposti per l'ottenimento della cittadinanza di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

*d)* il Piano nazionale di cui all'articolo 1, lett. *t* dello schema di decreto legislativo, la cui adozione è prevista ogni due anni, contenga specifiche e concrete misure da finanziarsi mediante il Fondo Asilo e immigrazione nonché una stima sul numero dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza, che avrebbero necessità di accedere alle misure e ai servizi di accoglienza e integrazione indicati, effettuata sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo;

e) tra le fattispecie di atti persecutori indicati a titolo esemplificativo nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, modificato dal presente schema di decreto legislativo, all'articolo 7, comma 1, lett. e) siano incluse anche le ipotesi di azioni giudiziarie o sanzioni penali quale conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per obiezione di coscienza.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,  
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67);

visti i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche depositati agli atti della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 dal rappresentante del Governo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61);

ricordato che l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 che delega il Governo a recepire la predetta direttiva 2011/98/UE non stabilisce specifici criteri di delega rinviando ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

evidenziato che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo rientra nella materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, comma secondo, lett. *b*), della Costituzione;

preso atto che lo schema di decreto legislativo è composto da un solo articolo che novella il testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998 per introdurre la disciplina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;

rilevato che le lettere *b*) e *c*) e *d*) aumentano a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione;

valutati positivamente, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Governo che ha sottolineato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione;

tenuto, altresì, conto che da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico in materia di immigrazione;

richiamato, infine, quanto disposto ai sensi della lettera *e*) dell'articolo unico del provvedimento in esame secondo cui solo

le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate e che le domande eccedentarie, rispetto alle predette quote, possono essere

esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle quote stesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale » nonché lettera s) con riferimento alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;

osservato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le

condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

considerato, altresì, che il nuovo articolo 452-ter che inserisce tra i delitti contro l'ambiente la fattispecie di « Disastro ambientale » stabilisce al comma 2 che costituisce disastro ambientale oltre che « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » anche « l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo »;

rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;

evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-quater.1, primo comma, occorre, chiarire se, riguardo alla norma incriminatrice, l'avverbio illegittimamente abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzio-

natoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare, l'articolo 319 indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale introdotta dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;

evidenziato che per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, introduce gli istituti del ravvedimento operoso (articolo 452-*sexies*), della confisca (articolo 452-*septies*) e del ripristino dei luoghi (452-*octies*);

rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

considerato che il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti con-

tro l'ambiente *ex* articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

2) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*ter*, secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale *ex* articolo 452-*ter*, comma 2 al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;

3) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio « illegittimamente » richiamato dalla fattispecie incriminatrice delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività *ex* articolo 452-*quater.1* al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

4) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;

5) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale si applica anche ai procedimenti in corso;

6) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte

di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*bis* si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterio-

ramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma), alla luce di quanto disposto dall'articolo, 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale », nonché lettera s) con riferimento alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;

rilevato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti, in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le

condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

considerato che il nuovo articolo 452-*ter*, che inserisce, tra i delitti contro l'ambiente, la fattispecie di « Disastro ambientale » stabilisce, al comma secondo, che costituisce disastro ambientale oltre che « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » anche « l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo »;

rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;

evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, occorre chiarire se l'avverbio « illegittimamente », richiamato dalla fattispecie incriminatrice, abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di « disposizioni legislative, regolamentari o amministrative »;

ricordato che il provvedimento in esame introduce gli istituti del ravvedimento

mento operoso (articolo 452-*sexies*), della confisca (articolo 452-*septies*) e del ripristino dei luoghi (452-*octies*);

rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare l'articolo 319 introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal provvedimento indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserito dal provvedimento in esame, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, introdotta dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;

evidenziato che, per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

considerato che il delitto di inquinamento ambientale di cui al nuovo articolo 452-*bis*, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente *ex* articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

b) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*ter*, secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;

c) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio « illegittimamente » richiamato dalla fattispecie incriminatrice (delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività), al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla « violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative »;

d) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

e) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;

f) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del

principio costituzionale della parità di trattamento, che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali si applica anche ai procedimenti in corso;

g) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*bis*, si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un dete-

rioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica, alla luce di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 39

#### SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 40

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 43

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 46

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (*Seguito esame e conclusione*) ..... 45

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) ..... 47

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del**

**decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.**

**Audizione del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Consigliere Calogero Roberto PISCITELLO, *Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Andrea COLLETTI (M5S).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta in sede referente convocata per oggi.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.55.**

Intervengono porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Nicola MOLteni (LNA), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Donatella FERRANTI, *presidente*, Tancredi TURCO (M5S) e Vittorio FERRARESI (M5S).

Risponde ai quesiti posti il Consigliere Calogero Roberto PISCITELLO, *Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia*.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.**

**C. 1921 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito delle richieste avanzate da taluni gruppi nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è presente il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico per fornire chiarimenti sulle disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza del suo Ministero.

Il viceministro Filippo BUBBICO osserva come la prima norma di interesse del Ministero dell'Interno sia l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che contiene una riscrittura delle norme relative alle procedure di controllo dei soggetti posti agli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici: si tratta dei cosiddetti « braccialetti elettronici ».

Rileva come il Capo della Polizia, audito ieri da questa Commissione, abbia già ricostruito le vicende legate all'applicazione della norma vigente e chiarito i termini del contenzioso in atto e delle procedure in corso, in attesa del giudizio della Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito all'efficacia della convenzione, prorogata, con Telecom.

Precisa che il Ministero dell'Interno, non appena la norma sarà varata, si attiverà per una sua completa applicazione, previa attenta ricognizione delle tecnologie disponibili e dei servizi attivabili al fine di raggiungere l'obiettivo posto dalla legge con efficacia, efficienza ed economicità. Mentre l'attività sinora svolta è datata sotto il profilo tecnologico, sono oggi disponibili soluzioni più innovative che consentono, con minori costi sia tecnologici che di gestione, di garantire un

adeguato controllo dei soggetti agli arresti domiciliari e, quindi, la sicurezza dei cittadini.

Sottolinea come attualmente sia ancora in vigore la convenzione con Telecom, sia pure in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea ad assicurare che lo spazio intertemporale tra il varo della norma in questione e la definizione della predetta controversia sarà utilizzato per lo sviluppo di attività propeedeutiche alla predisposizione di un capitolato di appalto in grado di stimolare un'offerta competitiva, che sia in grado di prospettare la migliore efficienza tecnologica presente sul mercato. Il capitolato e la procedura che ne seguirà sarà ovviamente rispettosa dell'ordinamento comunitario: sarà quindi bandita una gara a livello europeo. Il Ministero svolgerà, altresì delle attività integrative volte al dimensionamento degli oneri ed alla ricerca di soluzioni logistiche adeguate, anche valutando la possibilità di internalizzare la funzione di monitoraggio tramite un'apposita centrale operativa.

Osserva come rientri negli ambiti di competenza del Ministero dell'Interno anche l'articolo 6 del provvedimento in esame, che incide sul testo unico sull'immigrazione.

Ritiene che la questione sia piuttosto chiara e che la disposizione sia volta a risolvere alcune criticità che riguardano l'identificazione di stranieri che spesso, scontata la pena senza essere identificati, vengono assegnati ai CIE, dove permangono al massimo per 18 mesi, al fine di consentire l'identificazione e l'espulsione. Con la norma in questione, che elimina una procedura inutile, faticosa e — anche sotto il profilo umano — costosa, si anticipa nella fase di detenzione l'attività di identificazione. Ciò che potrebbe rappresentare anche un incentivo a facilitare l'identificazione da parte dello straniero il quale potrebbe, a determinate condizioni, beneficiare del rimpatrio.

Conclude dichiarando che le due norme esaminate costituiscono per il Ministero dell'Interno un quadro soddisfacente.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come dall'intervento del Viceministro si tragga l'ennesima conferma che attualmente si sostengono dei costi molto elevati per una tecnologia obsoleta. Chiede quindi se risulti al Viceministro Bubbico che vi siano stati dei cambiamenti di tecnologia negli anni di vigenza della convenzione illegittima e se effettivamente la tecnologia utilizzata ponga dei problemi nella localizzazione fuori del domicilio.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva come su un quotidiano sia stata recentemente fatta una analisi statistica dei furti commessi nel nostro paese, dalla quale risulta che sarebbe commesso un furto al minuto e che vi sia un incremento di questo reato soprattutto al Nord. Sia pure in attesa dei dati ufficiali che potranno essere forniti dal Ministero dell'Interno, chiede al Vice-ministro se, sulla base dei dati appena citati, crede che il provvedimento in esame sia utile e necessario, anche in considerazione della forte riduzione della percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Il viceministro Filippo BUBBICO nel replicare all'onorevole Colletti, osserva come siano già esistenti numerose tecnologie che si possono applicare e sviluppare, non potendo peraltro sfuggire che le tecnologie si sviluppano e diventano obsolete con velocità rilevante. Quanto al riferimento ai limiti delle tecnologie sinora attivate, precisa, quindi, che non vi è stata alcuna negligenza nella selezione delle offerte migliori, poiché bisogna tenere conto del quadro delle tecnologie offerte in un dato momento. L'analisi retrospettiva deve dunque essere fatta su elementi certi.

Chiarisce come da parte del Ministero dell'Interno vi sia la piena consapevolezza che la domanda della pubblica amministrazione sia la più matura e consapevole possibile a fronte di quelle che potranno essere le potenziali offerte. Quanto ai vincoli posti dalle diverse tecnologie, precisa come non sia un suo compito quello di rappresentare le possibili soluzioni. Ritiene, comunque, necessario saper leggere attentamente le caratteristiche e gli appa-

rati tecnologici che questo particolare mercato esprime, al fine di svolgere un lavoro utile e con il minor impiego possibile di risorse.

Sul problema della percezione della sicurezza posto dall'onorevole Molteni ritiene necessario sviluppare delle analisi, ma sottolinea come la percezione sia funzione di molte variabili, anche psicologiche e sociali, mentre i dati, quelli effettivi e verificati, si pongono su un piano completamente diverso. Certamente il tema sollevato riguarda un fenomeno che esiste ed preoccupante, ma i fattori che lo determinano possono essere individuati e qualificati in vario modo.

Con riferimento all'utilità del provvedimento in esame, può riferirsi solo alle disposizioni che rientrano nella competenza del suo Ministero e ritiene che la permanenza in carcere degli stranieri non identificati sia un'azione positiva. Allontanare questi soggetti, che hanno compiuto dei reati, sembra una soluzione interessante. In base alla nuova disposizione, coloro che sono identificati devono essere espulsi. Il mancato passaggio al CIE non pone nessun fattore di aggravamento rispetto alla preoccupazione espressa in ordine alle statistiche sui furti.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come nel decreto legge in esame sia prevista la liberazione anticipata speciale, oltre a un intervento sul testo unico sugli stupefacenti. In considerazione delle recenti dichiarazioni del ministro Alfano sulla legge Fini-Giovanardi, chiede al Viceministro di esprimere una valutazione politica in relazione al fatto che sia meglio confermare l'istituto della liberazione anticipata speciale, facendo in tal modo un regalo anche ai mafiosi, oppure depenalizzare l'uso e la coltivazione della cannabis, oggi equiparata all'eroina e alla cocaina.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la risposta fornita dal viceministro sia stata esposta in modo incomprensibile e chiede, pertanto, di rispondere nuovamente in modo più comprensibile.

Francesca BUSINAROLO (M5S) invita il viceministro a rispondere concentrandosi più sui contenuti che sulla forma.

Ricorda quindi come il ministro Maroni nel 2011 abbia dichiarato che i braccialetti in uso erano 40. Ora sembrerebbe che siano 90 e ieri il Capo della Polizia ha affermato che saranno circa 2.000 nell'arco di un anno. Chiede quindi al Viceministro se ritiene che questa valutazione del Capo della Polizia sia attendibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che le risposte fornite dal viceministro Bubbico siano chiare ed espresse in modo adeguato. Invita, piuttosto, i colleghi Colletti e Businarolo a tenere un comportamento consono e rispettoso.

Edmondo CIRIELLI (FdI) premette di non condividere gli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che comportano, tra l'altro, un grande impegno da parte delle istituzioni, senza prevedere neanche un minimo stanziamento di risorse.

Quanto al tema degli stranieri, ritiene incostituzionale che lo Stato rinunci alla propria potestà punitiva e che, pertanto, occorra punire, non espellere. Con la disposizione prevista dall'articolo 6, infatti, si incentivano gli stranieri a commettere reati per poi pagargli il biglietto aereo che li riporti a casa. Chiede, quindi, se non sia più semplice stipulare accordi internazionali, anche prevedendo che per ogni straniero espulso si paghi una determinata somma, naturalmente inferiore a quella che pagheremmo noi trattenendolo in un carcere italiano.

Il viceministro Filippo BUBBICO si scusa preliminarmente per come formulerà le risposte, precisando che naturalmente nel farlo terrà conto delle domande. E userà parole che ciascuno valuterà secondo le proprie convinzioni.

Nel replicare all'onorevole Cirielli, osserva come, a suo parere, rispetto alla soluzione da questi prospettata, vi sia una simmetria di rischi. Ricorda come in Italia e negli altri paesi europei vi siano diverse

modalità per affrontare il processo di immigrazione in corso. Gli accordi bilaterali, agli accordi di cooperazione sono strumenti per regolare le politiche migratorie. Quando, tuttavia, i flussi migratori derivano da fattori quali conflitti e persecuzioni politiche, si pongono questioni molto complesse. Il Ministero, in ogni caso, in base ad osservazioni particolarmente qualificate, ritiene che questi strumenti possano funzionare e che occorra valutarne e monitorarne lo sviluppo e le applicazioni nell'ottica della tutela della sicurezza dei cittadini.

Per quanto concerne la questione dei braccialetti elettronici non pone in discussione la valutazione tecnica del Capo della Polizia. Ritiene che i dati numerici citati siano comunque insignificanti rispetto al numero dei possibili destinatari, in quanto fortemente condizionati dalla rigidità delle tecnologie utilizzate. Ribadisce, quindi, come ciò che realmente conti sia scrutare le tecnologie oggi disponibili per comprendere se queste possano trovare opportuna applicazione al fine di realizzare l'obiettivo della legge.

Quanto ai reati relativi all'uso di sostanze stupefacenti, ricorda di essere presente in Commissione non per esprimere posizioni personali, bensì per esprimere la posizione del Ministero dell'Interno in ordine alle sue competenze istituzionali.

In merito alle forze di polizia ed alle azioni per il contrasto delle reti criminali, dichiara che gli apparati e le strutture di coordinamento del Ministero dell'Interno sono orientate a massimizzare gli sforzi per contrastarne la presenza e la diffusione sul territorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, sulla base di quanto stabilito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 20 gennaio 2014. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta, si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, quali l'articolo 1, comma 12-*bis*, e l'articolo 2, comma 2, lettera *b*).

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di IMU.

In particolare, si abolisce la seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di immobili indicati dalle norme in esame (commi 1, 2 e 9), salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali (comma 5).

Il comma 12-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

Al comma 2, lettera *b*), nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura

non consente l'identificazione di chi (persone fisiche o società) ne detiene la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Propone di esprimere parere favorevole.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene che la Commissione debba segnalare, attraverso condizioni, nel parere due anomalie inerenti agli articoli di competenza. In primo luogo, rileva che il comma 12-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Ricorda che una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014.

Al riguardo, appare opportuno un coordinamento normativo tra le disposizioni menzionate. Segnala, più in generale, che la sovrapposizione di numerose disposizioni, peraltro modificate in brevissimo lasso di tempo, potrebbe avere riflessi sulla certezza del diritto e, in particolare, apportare elementi di incertezza in ordine agli adempimenti dei contribuenti.

Si sofferma poi sulla disposizione relativa alla possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata anche in blocco, anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. Evidenzia che il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze ha

autorizzato l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato individuati dalla stessa Agenzia. Secondo il decreto le procedure di vendita devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, previa verifica da parte Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo sull'eventuale valore storico dei beni. Ritiene che debba essere individuata una data congrua.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti critiche alle disposizioni inerenti alla vendita di immobili pubblici a trattativa privata, ritenendo che la normativa non preveda forme di tutela idonee affinché si possa escludere che in concreto il bene immobile sia acquistato da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o comunque da soggetti che non hanno i requisiti richiesti dalla legge. Ricorda a tale proposito la vicenda degli appalti degli Uffici che, sia pure nel rispetto formale della legge, sono stati di fatto aggiudicati da esponenti del clan dei Casalesi. Si sofferma infine sulle disposizioni del decreto legge inerenti alla Banca d'Italia criticandole sotto diversi aspetti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il rilievo del deputato Businarolo inerente all'esigenza di coordinamento tra le norme possa essere ripreso nella premessa del parere.

Francesca BUSINAROLO (M5S) insiste affinché il predetto rilievo possa trasformarsi in una condizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accoglie in parte la richiesta del deputato Businarolo, presentando una proposta di parere con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 16.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 16.35.**

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti, ad eccezione della Commissione Bilancio, che darà il proprio parere all'Assemblea, e della Commissione Affari Costituzionali che sta esaminando il testo per dare il parere entro la seduta odierna, considerato che il testo è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 20 gennaio prossimo.

Dopo aver dato conto del contenuto dei pareri nel frattempo espressi, avverte che

i relatori hanno presentato un emendamento (*vedi allegato 2*) volto a modificare il titolo del testo unificato, tenendo conto del suo contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Tit. 1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, in attesa del parere della Commissione Affari Costituzionali, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Bazoli e Micillo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.10.**

ALLEGATO 1

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare l'articolo 1, comma 12-*bis*, che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, con la disposizione di analogo tenore contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, invece, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Sostituire il titolo con il seguente:*

« Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente ».

**Tit. 1.** I relatori.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) .....	48
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	50

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Mario Giro.*

##### La seduta comincia alle 16.05.

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento di urgenza all'esame della Commissione, già approvato dal Senato, è particolarmente atteso perché abolisce la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, fatto salvo il versamento di una quota nota come «mini-IMU». Osserva che il decreto-legge assume altresì particolare rilievo per alcune importanti norme in materia di alienazione di immobili

pubblici, ma soprattutto per il riordino della *governance* della Banca d'Italia.

Fa presente che, in sede consultiva, non è naturalmente competenza della Commissione affrontare la complessa materia della tassazione immobiliare che è ancora oggetto di affinamento presso i competenti organi governativi e parlamentari. Rileva tuttavia che, come è noto, la questione riguarda la Commissione affari esteri in relazione alle prime case possedute in Italia dai cittadini residenti all'estero, che hanno più volte espresso la loro legittima aspettativa di non essere discriminati rispetto a tutti gli altri. A questo proposito segnala che il comma 9 dell'articolo 1 conferma la possibilità per i comuni di equiparare alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano a titolo di proprietà e di usufrutto, a condizione che non risultino locate.

Nel manifestare apprezzamento per tale conferma, ritiene opportuno evidenziare come non tutti i comuni sino ad ora si siano avvalsi di tale facoltà ed appaia quindi necessaria una norma forse più stringente a tutela dei connazionali residenti all'estero. Preannuncia in tal senso che intende inserire nella proposta di

parere un'osservazione in linea con quanto fatto dall'omologa Commissione del Senato.

Ritiene altresì di particolare interesse per la Commissione Affari esteri l'articolo 3 relativo alle disposizioni in materia di immobili pubblici, in quanto, a suo avviso, nell'attuale revisione della spesa del Ministero degli affari esteri, potrebbe essere utilmente presa in considerazione l'ipotesi di alienare talune sedi la cui manutenzione risulta particolarmente onerosa.

Osserva infine che l'intervento normativo concernente la Banca d'Italia si inserisce nel quadro dei principi organizzativi

di indipendenza riconosciuti dal Sistema europeo delle Banche centrali ai sensi dei vigenti trattati.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.15.**

ALLEGATO

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1941, di conversione del decreto-legge n. 133/2013, « Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia »;

preso atto che il comma 9 dell'articolo 1 conferma la possibilità per i comuni di equiparare alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano a titolo di proprietà e di usufrutto, a condizione che non risultino locate;

osservato che le disposizioni introdotte in materia di alienazione degli immobili pubblici dall'articolo 3 possano favorire l'eventuale dismissione anche di sedi degli uffici della rete del Ministero

degli affari esteri, la cui manutenzione risulti particolarmente onerosa;

rilevato che l'intervento normativo sulla Banca d'Italia è finalizzato al rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti al Sistema europeo delle Banche centrali dai vigenti trattati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità che l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato sia disposta direttamente con legge, invece che restare una mera facoltà in capo ai Comuni.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	51
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	54

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

**La seduta comincia alle 9.35.**

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione finanze sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, che reca

disposizioni urgenti concernenti l'imposta municipale propria (IMU), l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Al riguardo, ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 9 gennaio.

Passa, quindi, ad illustrare le norme di interesse della Commissione segnalando, in particolare, l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di abolizione della seconda rata dell'IMU e l'articolo 3, che detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici.

Con riferimento alla prima materia, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera c) – in analogia con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 102, del 31 agosto 2013, su cui questa Commissione ha espresso il proprio parere il 18 settembre 2013 – prevede l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata dell'IMU 2013 degli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente anche alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Ricorda, infatti, che, a seguito dell'approvazione della citata norma, per tali soggetti è possibile ottenere il riconoscimento di «abitazione principale» a fini IMU per l'immobile posseduto, iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica a condizione che il fabbricato non sia accatastato come abitazione di lusso.

Evidenzia, tuttavia, che lo stesso comma 1 fa salvi gli effetti previsti del successivo comma 5, che obbliga comunque al versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013 nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali (cosiddetta «mini IMU»). In tali comuni i contribuenti saranno, dunque, tenuti a versare entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune.

Si sofferma, poi, sull'articolo 3 che semplifica la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco degli immobili pubblici estendendo a questa procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento e prevedendo, inoltre, che possano essere interessati anche gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico comprendenti anche i locali accessori destinati al custode.

Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stato previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono, inoltre, esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Ricorda, infine, che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 391, ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa, e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2014, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 mi-

lioni di euro annui. In particolare, con riferimento agli immobili della Difesa, la disciplina vigente prevede – con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico – che il MEF, attraverso la società di gestione del risparmio (SGR Invimit), promuova uno o più fondi comuni di investimento immobiliare (cosiddetto «Fondo difesa») a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Elio VITO, *presidente*, avverte che, come peraltro già preannunciato ieri e reso noto alla Commissione, il rappresentante del Governo è impossibilitato a partecipare ai lavori di questa seduta e che, conseguentemente, il Dicastero della Difesa ha trasmesso una nota sul provvedimento in esame.

Massimo ARTINI (M5S), nell'esprimere rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, interviene sui lavori della Commissione per sollecitare la calendarizzazione della risoluzione n. 7-00223 sugli aeromobili a pilotaggio remoto.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Gian Piero SCANU (PD) e Marco MARCOLIN (LNA) preannunciano un voto favorevole da parte dei rispettivi gruppi.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, sottolineando che la medesima esenzione dal pagamento anche della seconda rata dell'IMU, prevista per il personale militare, dovrebbe essere estesa a tutti i lavoratori civili che operano al di fuori del proprio comune di residenza.

Elio VITO, *presidente*, pur comprendendo le motivazioni di natura politica alla base delle considerazioni della collega Duranti, sottolinea che si tratta di profili non rientranti nelle competenze di questa Commissione. Coglie l'opportunità per ricordare che il provvedimento in titolo affronta una materia già oggetto di una proposta legislativa presentata dall'onorevole Scopelliti all'inizio della legislatura.

Domenico ROSSI (PI) preannuncia un voto di astensione da parte del proprio gruppo, ritenendo in linea principio non giustificabile il fatto che l'esenzione dal pagamento di un'imposta possa riguardare solo la parte dovuta allo Stato e non anche quella spettante agli enti locali.

Tatiana BASILIO (M5S), pur annunciando un voto favorevole da parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle, evidenzia che gli stessi effetti prodotti dalla norma che ha esentato il personale militare dal pagamento dell'IMU su un'unica abitazione, non locata, anche se ivi non residente, sarebbero stati raggiunti più

correttamente attraverso la completa abrogazione dell'IMU, come peraltro auspicato dal proprio gruppo mediante la presentazione di un apposito emendamento in occasione dell'esame del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013.

Concorda, infine, con le argomentazioni dell'onorevole Duranti riguardo all'opportunità di prevedere la medesima esenzione anche per tutti i lavoratori soggetti al trasferimento e sui quali, in tempi di grave crisi economica, incombe una sorta di obbligo morale ad assecondare il trasferimento per non perdere il proprio posto di lavoro.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti, esprime piena condivisione rispetto alle osservazioni formulate dalle colleghe di SEL e del Movimento Cinque Stelle, auspicando una riflessione più ampia sul tema in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.50.**

ALLEGATO

**DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante: « Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, approvato dal Senato;

espressa, in generale, soddisfazione per la disciplina, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento, finalizzata a dare tutela a situazioni abitative di particolare rilevanza sul piano sociale ed economico, prevedendo l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata dell'IMU al caso dell'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al Comparto sicu-

rezza e difesa a prescindere dalle condizioni della dimora abituale o della residenza anagrafica;

sottolineato che la norma in questione dà riconoscimento alla specificità del Comparto, in considerazione della condizione in cui versa un numero assai elevato di operatori, ivi incluso il personale civile, che, per ragioni di servizio, sono tenuti a risiedere in luogo diverso da quello in cui è situato l'unico immobile di proprietà e che, in assenza di una disciplina *ad hoc*, dovrebbero versare l'imposta relativa all'immobile di proprietà con le aliquote aggravate previste per la seconda casa, quindi con evidenti profili di iniquità e penalizzazione per chi, per ragioni di servizio allo Stato, già sostiene sacrifici e aggravii economici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti)* ..... 56

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere su emendamenti)* ..... 73
- DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) *(Esame e rinvio)* ..... 73

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* ..... 85
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Rilievi alla VIII Commissione) ..... 87

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, avente per oggetto « Le sfide nell'attuazione della futura politica di coesione: verso investimenti produttivi per la crescita e la coesione attraverso sinergie migliori tra livelli locale, nazionale ed europeo per mantenere gli obiettivi della Strategia UE 2020 » (Bruxelles, 27 novembre 2013) ..... 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 91

AVVERTENZA ..... 91

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.**

**C. 1885-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare le ben note vicende relative al decreto-legge n. 126 del 2013, cosiddetto salva Roma, stigmatizza le attuali modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, che, a suo parere, non consentono, dati i tempi eccessivamente ridotti, di approfondire adeguatamente i contenuti dei provvedimenti esaminati, in tal modo aumentando notevolmente il margine di errore. Evidenzia pertanto la necessità di avviare una riflessione sulle modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori parlamentari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che in questa sede la V Commissione è chiamata ad esprimersi sui soli profili finanziari, e non sul merito del provvedimento, diversamente che nel caso del decreto-legge cosiddetto salva Roma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti precedentemente richiesti dal relatore sul testo del provvedimento elaborato dall'VIII Commissione, rileva che la spesa autorizzata per le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, tiene conto degli eventuali oneri derivanti dalla collaborazione richiesta ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Fa presente

inoltre che le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009, relativo ai siti di interesse nazionali campani di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia altresì che le attività poste a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene necessario prevedere espressamente che gli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1, concernenti l'individuazione di altri terreni relativi alla regione Campania da sottoporre alle indagini tecniche di cui al medesimo articolo 1, siano imputati a carico delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 6, provvedendo a riformulare in tal senso quest'ultima disposizione. Osserva che le attività concernenti la delimitazione e i controlli dei terreni di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, sono svolte dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e che appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 6-*ter*, all'aggregato finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato. Ritiene inoltre necessario prevedere espressamente che la previa valutazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti di cui all'articolo 2, comma 2, sia effettuata da parte del Comitato interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Osserva che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, appare idonea ad assicurare che i dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale possano garantire la piena funzionalità del Comitato interministeriale e della Commissione istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, senza aggravio di oneri per la finanza

pubblica e che appare necessario sopprimere il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2, giacché la predisposizione e lo sviluppo della strumentazione di controllo audiovisivo ivi prevista comporta oneri non quantificati e non coperti. Ritene altresì necessario imputare la realizzazione degli accertamenti sanitari per il biennio 2014-2015 di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 2 alle risorse stanziati ai sensi del comma 4 *octies* del medesimo articolo 2, riformulando conseguentemente il successivo comma 4-*octies* dell'articolo stesso e integrare la disposizione di cui al citato comma 4-*octies* dell'articolo 2, prevedendo che al riparto delle risorse tra le regioni Puglia e Campania si provvede con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Rileva che l'utilizzo delle somme del Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, ai fini della realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati debba essere coordinato con la disciplina vigente del suddetto fondo in modo da escludere eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ritene necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis* giacché essi, nonostante le clausole di invarianza finanziaria recate, non consentono di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri di personale per la finanza pubblica a causa della non puntuale indicazione delle amministrazioni di provenienza del personale che farà parte delle strutture di coordinamento istituite ai sensi dei medesimi commi. Osserva come le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-*quater* dell'articolo 3 debbano essere riformulate prevedendo esplicitamente che l'impiego del contingente massimo di 850 unità di personale militare nelle operazioni di sicurezza controllo del territorio della regione Campania avvenga nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 previa ricognizione delle medesime risorse da parte del Ministero dell'interno. Rileva che la copertura degli oneri, pari a 2,5

milioni di euro a decorrere dal 2014, di cui all'articolo 3, comma 2-*quinquies*, derivanti dall'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente e che gli effetti derivanti dalle proroghe disposte dall'articolo 5, commi da 1 a 4, sono già scontate nei tendenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di assicurare la capienza delle risorse rivenienti dalle ordinanze indicate dall'articolo 5, comma 5, ritiene necessario prevedere che all'attuazione delle disposizioni del medesimo comma si provveda « nei limiti » delle predette risorse, escludendo comunque l'utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare, in considerazione dell'inidoneità di siffatte risorse a far fronte alle spese di personale. Rileva altresì la necessità di sopprimere la copertura degli oneri derivanti dal lavoro straordinario del personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come modificato dal presente provvedimento, giacché, in caso contrario, si potrebbero pregiudicare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico già previsti a legislazione vigente, e di riformulare l'articolo 6, comma 1-*bis*, prevedendo la titolarità delle contabilità speciali in cui sono iscritte le risorse residue finalizzate a fronteggiare il dissesto idrogeologico direttamente in capo ai Presidenti delle regioni interessate, dal momento che la previsione della titolarità in capo alle regioni risulterebbe priva di utilità. Evidenzia infine che le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali pugliesi di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-*ter*, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito

delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente.

Rocco PALESE (FI-PdL), ribadisce la necessità di disporre di tempi congrui per valutare approfonditamente i profili di copertura finanziaria del provvedimento, anche alla luce del lavoro svolto dai colleghi del suo gruppo nella Commissione di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, richiamando l'intervento dell'onorevole Palese, sottolinea che i profili di criticità del decreto-legge «salva Roma» non riguardavano la copertura finanziaria delle disposizioni in esso contenute, ma erano riconducibili all'avvenuta approvazione, nel corso dell'esame parlamentare, di numerose ed eterogenee proposte emendative di contenuto estraneo alla materia originariamente trattata. Sottolinea come infatti il Governo abbia sempre provveduto ad una verifica approfondita e puntuale della copertura finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ricorda che il Governo si è proficuamente confrontato con il Parlamento per pervenire a un testo il più possibile condiviso e superare i profili problematici emersi nel corso della discussione. Quanto all'eventuale richiesta di più dettagliati elementi informativi relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non è nelle condizioni di acquisire in tempi brevi, dati i ristretti tempi di esame, formale documentazione dalla Ragioneria generale dello Stato, che comunque potrà essere resa disponibile, ove necessario, nei prossimi giorni.

Laura CASTELLI (M5S), nel prendere atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, chiede chiarimenti in merito alle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo unico giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento in esame. Fa presente, infatti, che la legge di stabilità per l'anno 2014 già

prevede l'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo, per lo stesso anno 2014, in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione all'impiego dei fondi strutturali, rileva la necessità che il Parlamento acquisisca più dettagliati elementi informativi, con particolare riferimento alle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito ai criteri in base ai quali vengono introdotte, in questo come in altri provvedimenti, le cosiddette clausole di neutralità finanziaria. Tenuto conto della complessità del provvedimento in esame, che, a suo avviso, presenta numerosi profili critici, ritiene infine che la Commissione non sia, allo stato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che le previste modalità di impiego delle risorse del Fondo unico giustizia, cui si fa riferimento all'articolo 2, comma 5-bis, del provvedimento in esame, non pregiudicano l'attuazione degli impegni già assunti a legislazione vigente. Con riferimento alla richiesta di dati relativi all'utilizzazione dei fondi strutturali, ricorda che i verbali delle sedute della Conferenza Stato Regioni sono pubblici e come tali accessibili anche ai parlamentari. Evidenzia come il Governo sia comunque disponibile a fornire i dati richiesti. Quanto all'utilizzo delle clausole di neutralità finanziaria, fa presente come le stesse, perseguendo l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni in merito all'impiego delle risorse disponibili, siano generalmente introdotte sulla base di stime e valutazioni di sintesi effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, sentiti ministeri competenti.

Maino MARCHI (PD), nel ringraziare il Governo, il presidente e i funzionari della Commissione per il lavoro svolto, ritiene che vi siano le condizioni per poter esprimere il parere sul testo del provvedimento, il cui impianto originario è stato notevol-

mente migliorato grazie alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso la Commissione di merito.

Guido GUIDESI (LNA) ritiene che la Commissione abbia bisogno di approfondire alcuni aspetti del provvedimento, relativi ai profili di copertura finanziaria e di acquisire ulteriori elementi informativi dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia più opportunamente rinviato alla prossima settimana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento della Camera, le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nei pareri resi dalla Commissione bilancio sui provvedimenti all'esame dell'Assemblea si trasformano automaticamente in emendamenti da porre in votazione.

Laura CASTELLI (M5S), preso atto della *ratio* dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento in precedenza richiamato dal presidente Boccia, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consentire un ulteriore approfondimento degli aspetti relativi alle risorse individuate con finalità di copertura finanziaria, anche alla luce del fatto che la Commissione non ha ancora avuto modo di procedere all'esame del provvedimento, nel testo licenziato dalla VIII Commissione ambiente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver rilevato che l'esame del provvedimento, nel testo deliberato dalla VIII Commissione ambiente, ha già avuto inizio nella seduta del 15 gennaio 2014, ritiene comunque opportuno procedere alla formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento, fermo restando che le condizioni in esso eventualmente contenute ai sensi del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come dianzi precisato, saranno sottoposte,

sotto forma di emendamenti, alla votazione dell'Assemblea.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur riconoscendo l'attendibilità delle valutazioni compiute dal Governo, ed in particolare dalla Ragioneria generale dello Stato, ribadisce la sussistenza di talune criticità organizzative e funzionali relativamente allo svolgimento dei lavori della Commissione. Nel confermare il sostegno del gruppo FI-PdL alle finalità del provvedimento, come peraltro già avvenuto nel corso del suo esame in sede referente, reputa infatti opportuno disporre di un ragionevole margine di tempo al fine di valutare puntualmente le coperture finanziarie del provvedimento, anche in vista della successiva fase attuativa, in modo tale da pervenire ad una quanto più possibile ponderata proposta di parere.

Tino IANNUZZI (PD), pur senza entrare nel merito di decisioni di esclusiva competenza della Commissione bilancio, rileva come la Commissione ambiente, di cui è membro, abbia svolto un lavoro assai accurato, anche attraverso lo svolgimento di audizioni fin dal 27 dicembre 2013, sul testo del provvedimento, che ha consentito di apportare significativi miglioramenti ai contenuti originari del decreto-legge, peraltro in stretto raccordo con i Dicasteri interessati. A suo giudizio, le condizioni contenute nella proposta di parere in distribuzione non inficiano nella sostanza le soluzioni adottate dalla Commissione di merito, a cominciare dalla previsione di esami medici finalizzati al controllo della salute delle popolazioni residenti nei comuni interessati, dall'impiego per il 2014 di unità di personale militare delle Forze armate, dall'utilizzo di quote regionali e nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dalle indagini sui terreni agricoli. Esprime invece un giudizio negativo sulla modifica proposta dal Governo relativa al Fondo unico giustizia, concernente la destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel confermare il proficuo lavoro svolto dalla Commissione ambiente, di cui è componente, invita la Commissione bilancio ad adempiere, con altrettanta serietà, alle deliberazioni che è tenuta ad assumere. Alla luce del dibattito in corso e degli elementi di criticità emerse, propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento alla settimana successiva.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alla richiesta di rinvio testé formulata dall'onorevole De Rosa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, tenuto conto che i lavori dell'Assemblea non avranno inizio prima delle ore 10.30, ritiene che la Commissione possa utilmente impiegare il tempo residuo per concludere il punto all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che il Governo, pur essendo in grado di rendere ogni utile elemento informativo riguardante le questioni su cui sono stati richiesti chiarimenti, non è tuttavia in grado, allo stato, di fornire alcuna documentazione formale relativa all'istruttoria svoltasi nella giornata di ieri fino a notte inoltrata.

Rocco PALESE (FI-PdL) rinnova la richiesta di differire, sia pure per un breve lasso di tempo, l'esame del provvedimento, al fine di approfondire le questioni irrisolte, anche alla luce dell'intervento reso ad inizio seduta dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replicando all'intervento dell'onorevole Palese, fa presente che, previa intesa informale tra tutti i gruppi, nella serata di ieri ha comunque avuto luogo una riunione tecnica preliminare con funzionari del Governo e con la partecipazione dell'onorevole Bratti, relatore di maggioranza per la Commissione ambiente sul provvedimento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che la Commissione proceda alla votazione sulla proposta di parere che, essendo già stata distribuita, è oramai a conoscenza di tutti i gruppi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la spesa autorizzata per le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, tiene conto degli eventuali oneri derivanti dalla collaborazione richiesta ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;

le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali campani di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività poste a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario prevedere espressamente che gli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1, concernenti l'individuazione di altri ter-

reni relativi alla regione Campania da sottoporre alle indagini tecniche di cui al medesimo articolo 1, siano imputati a carico delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 6, provvedendo a riformulare in tal senso quest'ultima disposizione;

le attività concernenti la delimitazione e i controlli dei terreni di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, sono svolte dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente;

appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 6-*ter* all'aggregato finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato;

appare necessario prevedere espressamente che la previa valutazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti di cui all'articolo 2, comma 2, è effettuata da parte del Comitato interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, appare idonea ad assicurare che i dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale possano garantire la piena funzionalità del Comitato interministeriale e della Commissione istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

appare necessario sopprimere il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2, giacché la predisposizione e lo sviluppo della strumentazione di controllo audiovisivo ivi prevista comporta oneri non quantificati e non coperti;

appare necessario imputare la realizzazione degli accertamenti sanitari per il biennio 2104-2015 di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 2 alle risorse stanziare ai sensi del comma 4 *octies* del medesimo articolo 2, riformulando conseguentemente il successivo comma 4-*octies* dell'articolo stesso;

appare necessario integrare la disposizione di cui al citato comma 4-*octies* dell'articolo 2, prevedendo che al riparto delle risorse tra le regioni Puglia e Campania si provvede con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

l'utilizzo delle somme del Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis* ai fini della realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati deve essere coordinata con la disciplina vigente del suddetto fondo in modo da escludere eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

appare necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis* giacché essi, nonostante le clausole di invarianza finanziaria recate, non consentono di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri di personale per la finanza pubblica a causa della non puntuale indicazione delle amministrazioni di provenienza del personale che farà parte delle strutture di coordinamento istituite ai sensi dei medesimi commi;

le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-*quater* dell'articolo 3 devono essere riformulate prevedendo esplicitamente che l'impiego del contingente massimo di 850 unità di personale militare nelle operazioni di sicurezza controllo del territorio della regione Campania avvenga nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 264, della legge n. 147 del 2013 previa ricognizione delle medesime risorse da parte del Ministero dell'interno;

la copertura degli oneri pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014, di cui all'articolo 3, comma 2-*quinqües*, derivanti dall'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2103, n. 147, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente;

gli effetti derivanti dalle proroghe disposte dall'articolo 5, commi da 1 a 4, sono già scontate nei tendenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di assicurare la capienza delle risorse rivenienti dalle ordinanze indicate dall'articolo 5, comma 5, appare necessario prevedere che all'attuazione delle disposizioni del medesimo comma si provveda « nei limiti » delle predette risorse, escludendo comunque l'utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare, in considerazione dell'inidoneità di siffatte risorse a far fronte alle spese di personale;

appare necessario sopprimere la copertura degli oneri derivanti dal lavoro straordinario del personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come modificato dal presente provvedimento, giacché, in caso contrario, si potrebbero pregiudicare gli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico già previsti a legislazione vigente,

appare necessario riformulare l'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo la titolarità delle contabilità speciali in cui sono iscritte le risorse residue finalizzate a fronteggiare il dissesto idrogeologico direttamente in capo ai Presidenti delle regioni interessate, dal momento che la previsione della titolarità in capo alle regioni risulterebbe priva di utilità;

le attività concernenti l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi allo studio effettuato dal 2003 al 2009 relativo ai siti di interesse nazionali pugliesi di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, devono essere svolte dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse finan-

ziarie, umane e strumentali ad esso assegnate a legislazione vigente;

rilevata la necessità di:

modificare l'articolo 2, comma 5, eliminando il riferimento agli oneri e prevedendo che all'attuazione del citato programma si provvederà nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania;

precisare il carattere annuo della spesa di 2,5 milioni di euro autorizzata a decorrere dall'anno 2014 dall'articolo 3, comma 2-*quinqüies*, primo periodo,

esprime sul testo del provvedimento

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 1, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* l'Istituto nazionale di economia agraria aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*all'articolo 1, comma 6-ter, sostituire le parole:* per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica;

*all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:* già acquisiti aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Comitato;

*all'articolo 2, comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

*all'articolo 2, commi 4-quater e 4-quinquies, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-octies, *sostituire le parole:* Per l'avvio delle attività con le seguenti: Per le attività;

*all'articolo 2, comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al riparto delle risorse tra le Regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

*all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede con le seguenti: All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, si provvede, nell'anno 2014;

*all'articolo 2, sostituire il comma 5-bis con il seguente:* Una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, mediante proporzionale riduzione delle quote di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania;

*all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole:* commi 1 e 6 con le seguenti: commi 1, 5 e 6;

*all'articolo 2-bis, sopprimere i commi 2 e 3;*

*all'articolo 3, comma 2, dopo le parole:* nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-ter sopprimere il secondo periodo;*

*conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole:* della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;

*conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quater.1:* Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*all'articolo 3, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole:* 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;

*all'articolo 5, comma 5, sostituire il quinto periodo, con il seguente:* All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 4 agosto 2010;

*all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da:* e la copertura di eventuale lavoro straordinario fino alla fine del comma;

*all'articolo 6, comma 1-bis, sostituire le parole da:* Le risorse fino a: Esse garantiscono con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono;

*all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alla proposta di parere testé formulata dal relatore, ritiene permangano dubbi in ordine alla effettiva idoneità delle risorse individuate con finalità di copertura, con specifico riguardo tanto a quelle che si renderanno disponibili, nell'ambito dei fondi strutturali europei, a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, quanto a quelle di cui è previsto l'impiego a valere sul Fondo unico giustizia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel dichiarare la disponibilità del Governo a fornire ogni utile chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse dei fondi strutturali europei, precisa che la disposizione concernente gli interventi

realizzati a valere sul Fondo unico giustizia, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, riveste carattere programmatico e che la concreta attuazione della stessa non potrà che avere luogo nel rispetto degli impegni attualmente già programmati a legislazione vigente, e comunque solo compatibilmente all'effettivo reperimento delle risorse derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla condizione apposta al parere, volta a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-*bis*.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le disposizioni richiamate dall'onorevole De Rosa, di cui si propone la soppressione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Laura CASTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), alla luce del dibattito svoltosi e delle problematiche tuttora irrisolte, preannuncia l'astensione del gruppo FI-PdL sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, passando all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 2, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Luigi Gallo 1.48, che prevede che i possessori di terreni destinatari di provvedimenti di interdizione dalla produzione agroalimentare, laddove risultati estranei alla commissione dei delitti di cui al presente decreto, hanno diritto ad indennità da determinarsi secondo i criteri delle occupazioni tempo-

ranee previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, o ad un sostegno economico per compensare l'interdizione della produzione agricola, senza, tuttavia prevedere alcuna specifica copertura finanziaria; Marzana 1.83, che prevede che le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente gestiscano il progetto S.I.M.A.G.E. (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze) attraverso personale proprio, prevedendo che i relativi oneri, peraltro privi di quantificazione, siano ripartiti in misura paritetica tra la regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio; Di Gioia 1.203, che estende alla Regione Puglia le misure di cui all'articolo 1, riferite alla regione Campania, senza, tuttavia, adeguare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 6; Russo 1.06, che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un piano contenente misure di sostegno alle aziende agricole comprese nei comuni previsti nella direttiva dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la regione Campania, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; Grimoldi 2.49, che sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2, che prevede che il programma straordinario urgente sia integrato con le risorse dei fondi strutturali europei 2014-2020, concernenti la regione Campania, e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, potendo pregiudicare gli interventi ivi previsti; Grimoldi 2.262, che sopprime la copertura finanziaria per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 2 del provvedimento, in materia di controlli sulla salute della popolazione residente nei comuni della Campania; Russo 2.05, che prevede che i comuni indicati nella direttiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento possano derogare all'osservanza del patto di stabilità interno limitatamente

alle spese effettuate per l'attuazione di piani di risanamento ambientale, per il pagamento degli straordinari e per le attività di contrasto alla criminalità ambientale, senza tuttavia prevedere alcuna compensazione finanziaria; Russo 2.07, che autorizza per l'anno 2014 assunzioni in deroga alla normativa vigente per la polizia dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto nella misura di 20 milioni di euro, e a tal fine istituisce uno specifico fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria; Russo 2.08, che prevede per l'anno 2014 l'assunzione di personale della polizia locale, in deroga alla normativa vigente, nei comuni delle province di Napoli e Caserta e nelle province di Napoli e Caserta per un più efficiente contrasto alla criminalità ambientale, senza tuttavia indicare alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria; Russo 2.253, volto a chiarire che la copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 4-*octies*, sia destinata all'avvio delle attività concernenti gli esami per il controllo dello stato di salute della popolazione della regione Campania e della Regione Puglia, in contrasto con le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea. Segnala quindi le seguenti proposte emendativa, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'emendamento De Rosa 1.2, che include anche la protezione civile e l'Agenzia delle entrate tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Zaratti 1.3, che assegna all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il ruolo di coordinatore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il conferimento al suddetto istituto

del ruolo di coordinatore possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa gli emendamenti Russo 1.34 e 1.35, che includono tra i soggetti che possono essere coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 anche il CNR, l'ENEA, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'Agenzia delle entrate, l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici, l'Istituto nazionale di economia agraria e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'emendamento De Rosa 1.41, che prevede che i ministeri rendano pubblici in un'unica piattaforma *web* di facile consultazione tutti i dati relativi alle attività svolte per la verifica e la tutela dell'ambiente, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Terzoni 1.68, che prevede che entro il 2014 vengano dettate le linee guida con le quali estendere il monitoraggio ai terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti della regione Molise e ai terreni della regione Campania e della regione Molise con destinazione diversa da quella della produzione agricola, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Busto 1.69, che prevede, tra le altre cose, che l'eventuale perimetrazione dei terreni vada realizzata per zone omogenee tenendo conto delle falde superficiali e dei canali utilizzati per le irrigazioni e che siano definiti appositi protocolli di produzione e di commercializzazione equivalenti a marchi territoriali comunali e regionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Busto 1.72, che prevede che i terreni interdetti all'uso agricolo, le falde inter-

dette all'uso alimentare ed irriguo, e i terreni da bonificare, siano localizzati all'interno di una mappa che sarà pubblicata, con annessa legenda, sui siti dei ministeri interessati, sul sito della Regione e sui siti degli enti territoriali interessati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Micillo 1.73, che prevede la nullità dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, relativi alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'emendamento Russo 1.200, che include anche le università campane tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Zan 1.202, che prevede lo svolgimento di indagini dirette al programma di bonifica dei terreni risultati inquinati e a tal fine autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, provvedendosi al relativo onere mediante riduzione di pari importo dei consumi intermedi iscritti in alcuni specifici stati di previsione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la stessa non è limitata alle sole spese rimodulabili. Circa l'emendamento Marazziti 1.205, che prevede che gli organismi competenti predispongano campagne di monitoraggio dei prodotti alimentari provenienti dai territori interessati dall'inquinamento rendendone pubblici i dati, fermo rimanendo che la proposta emendativa non chiarisce quali soggetti siano chiamati a svolgere le suddette attività, appare opportuno che il Governo

chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Vignaroli 1.207, che prevede che l'Istituto nazionale di economia agraria crei un marchio specifico che certifichi le condizioni igienico sanitarie e l'assenza di sostanze nocive nei prodotti agroalimentari provenienti da coltivazione della terra dei fuochi, fermo restando che la proposta emendativa non prevede una esplicita clausola di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Busto 1.208, che prevede analisi di natura tossicologica dei materiali inquinanti interrati per definire il *pattern* delle diossine dei materiali rilevati, anche attraverso la collaborazione di centri studi nazionali ed internazionali, fermo restando che la proposta emendativa non chiarisce quali soggetti siano chiamati a svolgere le suddette attività, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo aggiuntivo Tagliatela 1.01, che prevede l'istituzione di un Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni agricoli dedicati alla zootecnia, stabilendo anche che le ASL effettuino accertamenti, monitoraggi, controlli e analisi della qualità dell'aria e del suolo, all'uopo prevedendo un'apposita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri. Circa l'articolo aggiuntivo Fico 1.05, che prevede, tra le altre cose, l'estensione della disciplina delle zone franche urbane di cui all'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 anche alle imprese già esistenti nell'area della cosiddetta « terra dei fuochi », ossia quelle individuate nell'omonimo decreto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione della predetta disciplina possa avvenire nell'ambito delle

risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Russo 1.07 e all'emendamento Russo 2.48, che attribuiscono alla competenza nazionale la bonifica di alcune aree ex Sin e prevedono che in ogni caso le suddette specifiche aree siano individuate quali siti di interesse nazionale ai fini del programma di bonifica di cui all'articolo 252, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alle proposte emendative possa essere data attuazione nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Grimoldi 2.1, che modifica il comma 3, eliminando la previsione che la segreteria del comitato interministeriale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, non sia svolta dai Dipartimenti del Ministero per la coesione territoriale, reputa necessario che il Governo chiarisca se da tale modifica possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Circa l'emendamento De Rosa 2.9, volto ad integrare la composizione del Comitato interministeriale, di cui al comma 1, con almeno tre rappresentanti di associazioni locali che si occupano di rifiuti e bonifiche, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, a fare fronte all'ampliamento della composizione del Comitato prima richiamato. Con riguardo all'emendamento Luigi Gallo 2.20, volto a prevedere la partecipazione ai lavori della Commissione di cui al comma 2 di una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentanti indicati da associazioni senza fini di lucro dei comitati civici attivi nelle questioni relative alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, a far fronte alla partecipazione della Consulta ai lavori della Commissione. Circa l'emendamento Sibilìa 2.24, volto a prevedere l'indizione, da parte degli enti locali inte-

ressati, di un referendum consultivo sul programma straordinario e urgente di cui al comma 4, prima dell'adozione del medesimo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dallo svolgimento delle consultazioni referendarie. Con riferimento all'emendamento Zaratti 2.41, volto ad individuare prioritariamente i soggetti attuatori degli interventi di bonifica nell'ambito delle società partecipate dalla regione ed operanti nel settore, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal riconoscimento del suddetto carattere di priorità possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa l'emendamento Zan 2.52, che stanziava 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il programma straordinario e urgente di cui al comma 4, provvedendosi al relativo onere mediante riduzione di pari importo dei consumi intermedi iscritti in alcuni specifici stati di previsione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la stessa non è limitata alle sole spese rimodulabili. Circa l'emendamento Russo 2.56, che prevede l'integrazione delle risorse destinate all'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, con quelle del programma di sviluppo rurale 2014-2020, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'emendamento Russo 2.252, che prevede che l'Istituto superiore di sanità fornisca il proprio supporto tecnico e scientifico ai fini dell'individuazione di un piano straordinario di attività finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute della popolazione residente nei comuni della regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nei limiti delle risorse a tal fine stanziate ai sensi del successivo comma 4-*octies*. Con riguardo agli identici emendamenti Pellegrino 2.254

e Zaccagnini 2.34, che prevedono, nell'ambito degli interventi di bonifica, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi ed agroecologici attraverso piante bonificanti come il vetiver e la canapa indiana, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Di Gioia 2.257, che estende le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di azioni ed interventi di monitoraggio, anche alla regione Puglia, fermo rimanendo che dall'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'ampliamento delle attività di cui al suddetto articolo possa provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Russo 2.263, che modifica la copertura finanziaria prevedendo, per l'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, l'utilizzo della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione non più relativa alla parte spettante alla regione Campania, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse non spettanti alla regione Campania della quota nazionale del Fondo per la coesione e lo sviluppo possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Con riguardo agli emendamenti De Rosa 2.267 e Colonnese 2.251, volti a rendere obbligatoria, e non più facoltativa, la possibilità di costituire consigli consultivi delle comunità locali interessate, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le medesime attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento Tagliatela 2.270, che prevede che le società partecipate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano ricorrere a personale in possesso di specifica esperienza in relazione allo svolgimento delle attività di bonifica, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere che si determini un aggravio di oneri. Con riferimento all'emendamento Tagliatela 2.271, che prevede l'impiego di risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nella misura di 32 milioni di euro, per il ricollocamento del personale dipendente dai consorzi di bacino della regione Campania, fermo rimanendo che la proposta emendativa prevede il rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, della quale non è peraltro chiarita la decorrenza temporale. Circa l'emendamento Formisano 2.272, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nella cosiddetta « terra dei fuochi » in Campania, prevedendo un'esplicita clausola di neutralità finanziaria, fermo rimanendo che la clausola di neutralità finanziaria non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola medesima. Con riguardo all'emendamento Luigi Gallo 2.290, esso prevede che le somme del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, destinate alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati siano utilizzate anche per la prevenzione di reati ambientali. Ricorda tuttavia che tali somme sono già destinate, a legislazione vigente, a specifici interventi e che il loro utilizzo non vale ai fini del saldo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali somme del Fondo unico di giustizia possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 2.03, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un comitato che garantisca la diffusione delle procedure di

monitoraggio, bonifica e *screening*, stabilendo che ai componenti del Comitato non devono essere corrisposti compensi, gettoni o rimborsi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal funzionamento del predetto Comitato possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Micillo 3.22, esso, sostituendo il comma 2-*quinquies*, è volto a modificare il comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, prevedendo che l'integrazione di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, attualmente destinata al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sia destinata al programma « Interventi per soccorsi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione della disposizione possa pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente. Circa l'emendamento Zaratti 3.26, volto a prevedere la possibilità, per i prefetti delle province della regione Campania, di avvalersi di personale della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e del Corpo delle Capitanerie di Porto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa in esame derivino effetti finanziari negativi. Con riferimento all'emendamento Russo 3.42, volto ad istituire, presso la prefettura di Napoli, un Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti nei territori delle province di Napoli e Caserta, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, che, tra l'altro, non prevede un'esplicita clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle proposte emendative Russo 3.43 e 3.200, che prevedono che gli operatori delle polizie locali dei comuni delle province di Napoli e Caserta

agiscano, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle predette proposte emendative, che non prevedono un'esplicita clausola di neutralità finanziaria, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 3.02, che prevede l'adozione, da parte della regione Campania, a integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, di specifici interventi, anche rimodulando il piano sanitario regionale, al fine di migliorare la programmazione delle strutture ospedaliere, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze finanziarie negative che possono derivare dalla predetta proposta emendativa. Circa l'articolo aggiuntivo Russo 3.04, che prevede che la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai fini della determinazione della quota capitaria, avvenga con particolare attenzione alla popolazione residente, ai tassi di mortalità della popolazione, ai bisogni sanitari e agli indicatori epidemiologici, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione. Con riguardo agli emendamenti Grimoldi 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5, nonché Zaratti 5.7, che sopprimono l'intero articolo 5 o i singoli commi di cui lo stesso si compone, ai quali la relazione tecnica ascriveva possibili futuri incrementi di entrate conseguenti, tra l'altro, al recupero della massa attiva e al pagamento dei debiti pendenti derivanti dalle attività dell'unità tecnico amministrativa di cui all'articolo 5, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari dalle proposte emendative. Circa l'emendamento Nesci 5.12, che prevede, tra l'altro, l'istituzione, da parte delle regioni, di un registro relativo ai dati di produzione e smaltimento dei rifiuti, al fine di prevenire attività illecite e pericolose per la salute

dei territori, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Zaratti 6.2, che prevede la soppressione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009 recante interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari dalla proposta emendativa. Con riguardo all'emendamento De Rosa 6.8, volto a sopprimere la gestione commissariale per la crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, prevedendo il trasferimento delle relative risorse e competenze alla regione Abruzzo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di rapporti attivi e passivi tuttora pendenti in capo alla predetta gestione commissariale. Circa l'emendamento De Lorenzis 7.49, volto a prevedere l'esenzione, per almeno cinque anni, dal pagamento del ticket sanitario per tutti gli abitanti dei comuni di Taranto e Statte, ponendo a carico dell'ILVA SpA i relativi oneri, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica. Con riguardo all'emendamento De Lorenzis 7.202 che, nel prevedere la riconversione dell'area produttiva dell'acciaio, dispone, tra l'altro, che il piano industriale, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2013, debba comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione. Circa l'emendamento Zan 7.203, che prevede che il piano industriale, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2013, sia approvato a conclusione di una pro-

cedura di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, della regione e degli enti locali interessati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della predetta proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'emendamento Zaratti 7.215, che estende le fattispecie per le quali può essere richiesto il ricorso al Fondo strategico italiano Spa, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, tenuto anche conto che il predetto Fondo è finanziato a valere sulla raccolta del risparmio postale, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze finanziarie negative derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. Circa l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 7.0200, volto a prevedere la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, garantendo il reddito a tutti i lavoratori interessati, per almeno 48 mesi, a spese dell'azienda, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Con riguardo agli emendamenti De Lorenzis 8.203 e 8.205, volti a prevedere che i costi delle analisi delle valutazioni dei campioni analizzati dall'ARPA siano posti a carico dell'ILVA Spa, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Circa l'emendamento Furnari 8.208, che prevede che l'Istituto superiore di sanità effettui uno studio analitico della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo dell'ILVA Spa, ritiene

opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 8.02, esso è volto, tra l'altro, a porre a carico dell'ILVA Spa i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e al servizio idrico, esentandone gli abitanti dei comuni di Taranto e Statte. Esso stabilisce, altresì, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli abitanti di alcuni quartieri del comune di Taranto e per gli abitanti di Statte, ponendo i corrispettivi degli importi dovuti a carico dell'ILVA Spa. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Circa l'articolo aggiuntivo Nesci 8.06 che, nel prevedere la predisposizione, da parte del Governo e della regione Calabria, di una procedura operativa per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi di rimozione degli strati superficiali del suolo, stabilisce l'obbligo di analisi radiometriche e chimico-biologiche da parte dell'Arpascal, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. Con riferimento all'emendamento De Lorenzis 9.3, volto ad abrogare l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede, tra l'altro, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, fermo rimanendo che gli oneri derivanti dall'articolo 12 del citato decreto-legge sono a carico dell'ILVA, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla predetta disciplina possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Circa l'emendamento De Lorenzis 9.200, volto a prevedere che l'ILVA, nei casi di cessione dei complessi aziendali, di cessione di beni e di contratti o nel caso di ristrutturazione economico-

finanziaria, debba garantire il reddito dei lavoratori interessati per almeno 48 mesi, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva attuabilità della predetta proposta emendativa a carico dell'azienda interessata e alle eventuali conseguenze negative sulla finanza pubblica dalla stessa derivanti. Con riguardo all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 9.01, esso prevede, tra l'altro, che al fine di procedere alla consultazione e al confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto, si dovranno indire dei referendum di consultazione popolare senza quorum, congiuntamente nei Comuni di Taranto e Statte e contestualmente, tramite l'utilizzo di apposite pagine *web*, si dovrà garantire la possibilità di proponimento di progetti da parte dei cittadini residenti in Italia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo De Lorenzis 9.03, che prevede che le regioni istituiscano un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole disponibili per studi e ricerche, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le suddette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 2, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, richiamate dal relatore. Esprime altresì parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto

opportuno acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti De Rosa 1.2, Russo 1.34 e 1.35, Terzoni 1.68, Busto 1.69, Russo 1.200, De Rosa 2.9, Zaratti 2.41, Russo 2.56 e 2.252, degli identici emendamenti Pellegrino 2.254 e Zaccagnini 2.34, nonché degli emendamenti Russo 2.263, Zaratti 3.26 e Nesci 5.12, sui quali esprime nulla osta. Infine, esprime nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, tenuto conto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.41, 1.48, 1.72, 1.73, 1.83, 1.202, 1.203, 1.205, 1.207, 1.208, 2.1, 2.20, 2.24, 2.48, 2.49, 2.52, 2.251, 2.253, 2.257, 2.262, 2.267, 2.270, 2.271, 2.272, 2.290, 3.22, 3.42, 3.43, 3.200, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.8, 7.49, 7.202, 7.203, 7.215, 8.203, 8.205, 8.208, 9.3 e 9.200, nonché sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.05, 1.06, 1.07, 2.03, 2.05, 2.07, 2.08, 3.02, 3.04, 7.0200, 8.02, 8.06, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.**

**C. 1885-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 riferite al provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *relatore*, segnalando che l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 della Commissione, evidenzia di non avere nulla da osservare con riferimento agli emendamenti 1.300 e 2.301. Rileva di non avere nulla da osservare anche sull'emendamento 2.300, nel presupposto che alle attività di prevenzione, oltre che a quelle di controllo, della salute della popolazione residente nella regione Campania si provveda nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 4-*octies*; sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 1.300, 2.300 e 2.301 della Commissione riferite al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime

NULLA OSTA

sulle proposte emendative in oggetto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

**C. 1920 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 1, commi 1-6, relativi al contenimento delle tariffe elettriche, rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare i criteri alla base della tariffazione dell'energia elettrica, anche rimodulando quantitativamente e temporalmente la fruizione degli incentivi connessi alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Tali disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche. Peraltro, tenuto conto anche delle successive disposizioni dell'articolo 1, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa il potenziale impatto delle misure dell'articolo in esame sulle tariffe finali al fine di valutare se siano configurabile apprezzabili effetti sul gettito IVA.

Relativamente ai commi da 7 a 9 dell'articolo 1, recanti certificazione energetica degli edifici e disciplina del condominio negli edifici, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura preminentemente ordinamentale delle norme.

In relazione al comma 10 dell'articolo 1, concernente lo sviluppo delle risorse geotermiche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di

quantificazione, attesa la funzione di indirizzo delle funzioni assegnate allo Stato.

Con riferimento ai commi da 11 a 14 dell'articolo 1, riguardanti la Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione relativamente alla gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone e al relativo acquisto vincolato a prezzi incentivanti dell'energia elettrica ivi prodotta, atteso che gli oneri connessi sono a carico della tariffazione dell'energia elettrica, come già previsto dalla normativa previgente. Ritiene peraltro necessario acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera, di cui all'articolo 11, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 35 del 2005 – disposizione non abrogata dal provvedimento in esame – atteso che a tale gestione era stato inizialmente associato un onere annuo di 15 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria con riferimento al comma 12, segnala che la disposizione non indica esplicitamente né la quantificazione né la durata dell'onere derivante dal medesimo comma, che autorizza la Regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone.

Relativamente al comma 15 dell'articolo 1, in materia di biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riferimento al comma 16 dell'articolo 1, riguardante l'attività di distribuzione del gas, non ha osservazioni da formulare in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Circa il comma 1 dell'articolo 2, recante misure in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata a razionalizzare il meccanismo di incentivazione – già disciplinato dal Titolo I del Decreto legislativo n. 185 del 2000 – delle iniziative

imprenditoriali nei settori della piccola e micro impresa fortemente caratterizzati da presenza giovanile e femminile.

Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che l'esclusività della forma di aiuto prevista dal nuovo articolo 2 del decreto legislativo n.185 del 2000 (mutuo agevolato a tasso zero) consentirebbe di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, compensando, pertanto, la mancata remunerazione del finanziamento erogato attraverso la corresponsione di interessi da parte del beneficiario.

Riguardo al comma 2 dell'articolo 2, recante misure in materia di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la ragione per la quale sia stata prevista una clausola di neutralità finanziaria al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2 del presente provvedimento – che reca disposizioni in merito ai progetti finanziabili per sostenere la creazione di micro e piccole imprese – dal momento che il successivo articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo prevede che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, ivi compreso l'articolo 4, sia disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, di cui peraltro non sono indicate nella relazione tecnica le attuali disponibilità.

A tale proposito ricorda che dalla Relazione della Corte dei Conti al rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 2012, le consistenze complessive del suddetto Fondo ammontavano, al 31 dicembre 2012, a 1.137.882.273 euro.

Riguardo all'articolo 3, relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attua-

zione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabile) rinviando tuttavia ad una fase successiva la esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. In merito al profilo finanziario ed, in particolare, alla fissazione del limite massimo delle risorse, segnala che la norma non prevede espressamente una procedura che assicuri il rispetto del predetto limite: il diritto al beneficio, in presenza dei requisiti richiesti, sembrerebbe quindi automatico in quanto non espressamente subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria (la norma pone a carico del contribuente l'obbligo della sola presentazione dell'istanza telematica). Non è altresì espressamente prevista un'attività di monitoraggio degli effetti finanziari specificamente rivolta a verificare il rispetto del limite delle risorse stanziato. Sul punto, considera necessario l'avviso del Governo anche in considerazione del fatto che il beneficio opererà in base ai termini, modalità e decorrenze non stabilite in via legislativa, ma da fissare con apposito decreto ministeriale. In merito all'attività di verifica e di controllo attribuita al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia delle entrate, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni indicate di svolgere gli adempimenti attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili. Ulteriori chiarimenti andrebbero, a suo avviso, forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi. Infatti, la norma dispone un limite complessivo pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, peraltro, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione, effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie

potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016. Inoltre, in termini di competenza, effetti negativi potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare, tenuto conto che il beneficio spetta per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. D'altro canto, la possibilità di effetti riferiti al 2016 sembrerebbe, a suo parere, confermata dalla relazione illustrativa che afferma che qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo. Pertanto andrebbe a suo avviso chiarito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale negli esercizi presumibilmente interessati. Andrebbe altresì confermato che l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la certificazione contabile, ammesse al beneficio nel limite di 5.000 euro, sia da considerare incluso nel limite massimo di spesa fissato dalla norma. Con riferimento, infine, al finanziamento delle spese relative alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e le società cui affidare la gestione della procedura, osserva che la norma rinvia ad un « successivo comma 14 », non presente nell'articolo in esame: qualora il riferimento debba intendersi, come sembrerebbe, al comma 13, andrebbe specificato che le risorse da destinare al credito d'imposta si intendono al netto di quelle necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione medesima.

Relativamente al comma 1 dell'articolo 4, riguardante i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, considera necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito ai profili finanziari delle disposizioni. Evidenzia in via preliminare che la novella legislativa in esame non ripropone le previsioni contenute – nella precedente versione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 – al comma 2, che disponevano che gli oneri per la messa in sicurezza e la bonifica nonché per

l'accertamento di ulteriori danni ambientali fossero a carico del soggetto responsabile della contaminazione qualora individuato, esistente e solvibile, e che il proprietario del sito fosse obbligato in via sussidiaria previa escussione del responsabile. Osserva in proposito che dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella nuova versione dell'articolo non emerge con chiarezza su quali soggetti ricadano specificamente gli oneri di bonifica e quelli relativi agli altri interventi compresi nell'accordo di programma e in quale misura debbano ritenersi specificamente coinvolti in tali spese i soggetti pubblici. Infatti, per un verso, il comma 2, lettera g), dispone che l'accordo individui il « soggetto attuatore » degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio e controllo e che detti interventi restano a carico del « soggetto interessato », per altro verso, alla lettera e) prevede che gli accordi di programma disciplinino anche i contributi pubblici e le « altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti ». Inoltre la disposizione di cui al comma 7 prevede che la pubblica amministrazione, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, possa agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Detta azione – oltre a riferirsi anche ad interventi non rientranti negli accordi e per i quali non sembrerebbe realizzabile quindi un concorso dei « soggetti interessati » – si configura comunque come eventuale e riguarda esclusivamente la ripetizione delle somme, lasciando quindi presumere che dette categorie di spese possano, in tutto o in parte, ricadere in prima istanza sulla stessa pubblica amministrazione. Inoltre, per quanto attiene agli accordi di cui al predetto comma 5, che possono essere stipulati con i soggetti responsabili, tenuto conto che gli stessi sono esclusi dall'azione di ripetizione di cui al comma 7, andrebbe a suo avviso precisato se i relativi oneri debbano co-

munque intendersi, in via immediata e diretta, integralmente a carico dei soggetti responsabili.

In merito alle predette considerazioni ed alle possibili ricadute per la finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica, tenuto conto che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in esame potrebbero richiedere risorse anche di rilevante entità. Considera altresì necessari chiarimenti con specifico riguardo agli ulteriori profili di seguito evidenziati. Con riferimento all'azione di ripetizione di cui al comma 7, configurata dalla norma come una facoltà, andrebbe chiarito se possano comunque configurarsi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche sia in relazione all'esigenza di anticipare le spese per gli interventi da attivare d'ufficio sia in relazione alla possibilità che l'azione di rivalsa non consenta il pieno recupero delle spese eventualmente sostenute da soggetti pubblici. Riguardo alla disposizione di cui al comma 6, in base alla quale l'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni individuati dall'accordo di programma esclude ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo, andrebbe a suo parere chiarito se tale esclusione di responsabilità riguardi anche il caso in cui situazioni di inquinamento e contaminazione relative ai medesimi territori oggetto degli interventi emergano dopo l'attuazione dell'accordo di programma, benché riferite a fatti antecedenti gli accordi stessi. Infine, con riferimento, alla preposizione di società « *in house* » (comma 10) all'attuazione dei progetti integrati di bonifica e riconversione industriale in siti inquinati di interesse nazionale, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi da 2 a 10 e al comma 14 dell'articolo 4, in materia di

credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, pur tenendo conto che l'agevolazione opera entro limiti annui massimi di spesa, andrebbe a suo avviso confermato che la procedura di monitoraggio e i meccanismi autorizzativi garantiscano l'effettivo rispetto dei limiti prefissati. Inoltre, ritiene necessari chiarimenti circa le annualità interessate dagli oneri sia in termini di competenza giuridica che in termini di cassa. Per quanto riguarda il primo profilo, osserva che effetti di competenza potrebbero manifestarsi anche nel 2016 per le imprese il cui bilancio non coincide con l'anno solare. Inoltre per gli aspetti di cassa, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione e che la norma dispone un limite di spesa limitato agli anni 2014 e 2015, andrebbe precisato come si intenda far fronte a tali effetti di cassa per le annualità successive al 2015. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 14, per quanto attiene all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella misura di 10 milioni di euro nell'anno 2015, rileva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Inoltre, ritiene necessario, in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, aggiornare dal 2013-2015 al 2014-2016 il triennio cui i fondi speciali si riferiscono. Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 40 milioni di euro nell'anno 2015, segnala che lo stesso reca, nel suddetto anno, uno stanziamento pari a euro 360.534.861.

Riguardo ai commi da 11 a 13 dell'articolo 4, recanti misure per l'area di crisi complessa del porto di Trieste, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, ritiene opportuno che vengano forniti elementi informativi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla maggiore operatività degli uffici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, con specifico riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di migliorare lo standard operativo anche mediante l'acquisizione di personale «per concorso», ritiene opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di ricorso a tale procedura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche con riferimento ai commi 7 e 8, considera opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo ai commi da 1 a 3 dell'articolo 6, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, osserva che, presumibilmente in ragione del carattere programmatico delle norme, affermato dalla relazione tecnica, il testo non specifica i termini temporali nell'ambito dei quali i contributi saranno erogati. Infatti, sulla base delle norme in esame, la quantificazione complessiva dei finanziamenti, la loro ripartizione temporale e la loro assegnazione a ciascuna regione formeranno oggetto dei decreti ministeriali previsti dal testo. Osserva inoltre che, in assenza di una esplicita disposizione volta ad escludere tali spese dai limiti del patto di stabilità interno, le regioni destinatarie delle somme potranno erogare i finanziamenti alle imprese beneficiarie soltanto nel rispetto di detti limiti.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 6, recante un contributo annuo dovuto dalle imprese di telecomunicazioni, osserva che, limitatamente alle imprese minori (ossia aventi un bacino di utenza fino a 50.000 unità), le norme riducono la

misura del contributo annuo dovuto per il controllo e la gestione del settore. In particolare, nell'ipotesi più favorevole – ossia quella di imprese aventi un bacino di utenza esattamente pari a 50.000 unità – il contributo annuale si ridurrebbe da 111.000 a 15.000 euro per le reti pubbliche e da 66.500 a 5.000 euro per i servizi telefonici. Pertanto, a parità di altre condizioni, le norme determinano un'apprezzabile riduzione di introiti destinati alla copertura dei costi amministrativi. Poiché secondo la relazione tecnica dalle disposizioni non derivano – invece – effetti onerosi, andrebbero a suo avviso acquisiti i dati e gli elementi posti alla base di tale valutazione di neutralità finanziaria, con particolare riferimento al numero delle imprese già operanti nel settore che, in assenza delle norme in esame, avrebbero dovuto corrispondere somme più elevate.

Con riferimento ai commi da 5 a 7 dell'articolo 6, riguardanti la sottoscrizione in forma elettronica di accordi e contratti pubblici, non ha nulla da osservare.

Relativamente ai commi 8 e 9 dell'articolo 6, recanti misure economiche compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che la diversa finalizzazione delle somme non determini disallineamenti rispetto agli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle finalità di spesa originariamente previste.

Circa i commi da 10 a 14 dell'articolo 6, in materia di credito d'imposta per la connettività digitale delle PMI, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili), rinviando tuttavia

ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All'apposito decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare *ex ante* il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica *ex post*. Pertanto non formula osservazioni in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire risulterà idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato. Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, a decorrere dalla data individuata con successivo decreto interministeriale, che dovrà definire le modalità per usufruire del beneficio, e fino al 2016. Peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione. Andrebbe quindi chiarito a suo parere quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.

Con riferimento all'articolo 7, recante misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale, segnala che la disposizione amplia l'ambito di applicazione di un istituto al quale erano stati attribuiti effetti onerosi stimati in 5 milioni di euro annui. Pertanto

l'estensione sembra suscettibile di recare ulteriori oneri che andrebbero opportunamente quantificati indicando le risorse con le quali farvi fronte. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Andrebbe inoltre confermato che l'estensione dell'arco temporale (da 3 a 5 anni) nel corso del quale sono vincolati i poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria non si applica agli accordi già stipulati. In tale ipotesi, infatti, potrebbero determinarsi ulteriori oneri tenuto conto che gli accordi stipulati erano riferiti ad un periodo temporale ridotto e che, pertanto, la proroga del termine potrebbe determinare ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a minori accertamenti non scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Anche su tale punto andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 8, recante disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che i soggetti chiamati a dare attuazione alle disposizioni in esame possano operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Si riferisce, in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete adottare misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli e all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) al quale sono conferite funzioni di controllo e monitoraggio degli obblighi (informazione negoziale, comunicazione e riduzione dei premi) previsti dalle disposizioni in esame in capo alle imprese assicuratrici.

Circa l'articolo 9, recante misure per favorire la diffusione della lettura, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla relazione tecnica – programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione

dei fondi europei 2014-2020, ritiene necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili), rinviando tuttavia ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All'apposito decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare *ex ante* il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica *ex post*. Non ha pertanto osservazioni da formulare in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire sia idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato. Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, ritiene necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, disponendo che il beneficio spetti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016: peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione. Inoltre, effetti in termini di competenza potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Andrebbe quindi a suo parere chia-

rito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.

Con riferimento all'articolo 10, riguardante il tribunale delle società con sede all'estero, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – a conferma dell'espressa clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione – circa l'attuazione dell'articolo in esame da parte delle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 1 dell'articolo 11, concernente il credito alle cooperative, segnala che la norma sembra suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica per le seguenti ragioni: la lettera *a*) introduce una esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Pur tenendo conto che la relazione tecnica afferma che il volume degli investimenti interessati appare esiguo, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti di minor gettito anche alla luce di una possibile espansione del ricorso alla tipologia di credito in esame determinato dalla agevolazione fiscale introdotta; la lettera *b*) riduce i limiti posti dal codice civile ai requisiti per la costituzione delle società cooperative, consentendo alle società finanziarie in commento di divenire socie anche in presenza di meno di nove soci. Tenuto conto che l'ordinamento vigente riconosce alle cooperative una disciplina agevolata, anche in termini tributari, anche per tale fattispecie normativa andrebbero a suo avviso prudenzialmente valutati gli effetti finanziari recati dalla modifica introdotta, conseguenti ad una possibile estensione della platea dei potenziali beneficiari della predetta disciplina.

Riguardo i commi 2 e 3 dell'articolo 11, in materia di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa i possibili effetti derivanti dalla corresponsione an-

ticipata dell'indennità di mobilità ai dipendenti, divenuti soci delle cooperative titolari del contratto di affitto o di acquisto.

Circa il comma 1, lettere da *a*) a *g*) dell'articolo 12, recante misure per favorire il credito alla piccola e media impresa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, in materia di cessioni di crediti d'impresa (factoring), non ha osservazioni da formulare.

Circa i commi 4 e 7 dell'articolo 12, in materia di opzione per regime fiscale sostitutivo su finanziamenti a medio e lungo termine, per quanto attiene agli effetti finanziari recati dall'introduzione del regime opzionale, la relazione tecnica stima tali effetti applicando alla base imponibile rilevata dalla banca dati (1.700 milioni) l'aliquota dello 0,25 per cento. Ai fini della quantificazione andrebbe a suo avviso tuttavia considerato che la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai finanziamenti diversi dall'abitazione principale è fissata al 2 per cento e che, pertanto, sulla base imponibile relativa a tali tipologie di finanziamento la perdita di gettito andrebbe valutata applicando tale aliquota più elevata. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Inoltre ritiene che andrebbe verificato se risponda a criteri di prudenzialità assumere un'ipotesi di andamento costante degli oneri, considerato che la relativa stima è stata effettuata sulla base dei dati relativi al 2012, anno caratterizzato da una generale contrazione nell'erogazione di finanziamenti. Per quanto riguarda l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, si prende atto che la relazione tecnica stima che tale misura non comporti sostanziali effetti finanziari. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 7, per quanto attiene alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, ritiene opportuno circoscrivere al solo comma 4 le disposizioni alle quali

sono ascritti effetti onerosi, attualmente riferite all'intero articolo 12. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, a valere sul Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n.1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico), osserva che da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato lo stesso reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria, precisando il carattere annuo degli oneri pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

Circa il comma 5 dell'articolo 12, in materia di riduzione dell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, andrebbero a suo avviso valutate in via prudenziale le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.

Con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, concernente il privilegio speciale per l'emissione di obbligazioni, non ha osservazioni da formulare per i profili della quantificazione.

Circa i commi da 1 a 3 dell'articolo 13, recanti disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per EXPO 2015, segnala preliminarmente che gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, riferiti agli importi dei finanziamenti revocati e alle annualità disponibili, non coincidono con l'analoga descrizione operata dalla relazione introduttiva. In proposito ritiene utili chiarimenti. In merito agli effetti finanziari della norma, ritiene opportuno chiarire se la nuova destinazione delle risorse revocate, in relazione alla diversa dinamica per cassa dei pagamenti, possa comportare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto iscritto negli andamenti tendenziali. La

realizzazione delle opere connesse all'evento EXPO 2015 ha infatti, per l'imminente scadenza dell'evento, una tempistica estremamente accelerata che potrebbe non coincidere con gli ordinari tempi di realizzazione delle opere in conto capitale oggetto di definanziamento. Andrebbe pertanto a suo avviso chiarito se la quota di risorse rinvenienti dalle deroghe che la norma destina al citato evento sia stata definita tenendo conto del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali con riferimento all'originaria finalizzazione delle risorse. Analogo chiarimento andrebbe fornito a suo parere in merito alla possibilità di destinare al Fondo revocato le somme iscritte in conto residui, previo il relativo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013. Andrebbe inoltre chiarito se le opere definanziate – con l'eccezione della M4 di Milano contestualmente rifinanziata – siano ritenute non più necessarie o meramente rinviate, confermando in ogni caso che la decisione di definanziamento non riguardi interventi per i quali risultino già assunti impegni contrattuali.

Circa i commi da 4 a 7 dell'articolo 13, recanti il finanziamento degli interventi infrastrutturali nei porti, richiama in primo luogo quanto già osservato con riferimento ai commi 1-3 dell'articolo in esame, in merito all'esigenza di una verifica sulla conformità del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali, con riferimento agli interventi oggetto di definanziamento, rispetto a quello derivante dalla destinazione delle somme ad interventi immediatamente cantierabili, disposta dalla norma in esame. Ulteriori chiarimenti andrebbero a suo avviso acquisiti con riferimento alla disposizione di cui al comma 5, che prevede la possibilità di una revoca di mutui in essere senza oneri a carico della finanza pubblica: in particolare, ritiene che andrebbe precisato se dalla condizione dell'assenza di oneri debba discendere che la risoluzione dei contratti possa avvenire soltanto nei casi in cui ciò non comporti il pagamento di penali e costi aggiuntivi da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 13, recante revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, analogamente a quanto osservato con riferimento al citato comma 79 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, andrebbe a suo parere confermato che le revoche interessate dalla norma riguardino spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. In caso contrario, la riprogrammazione delle risorse revocate e la loro spendibilità sarebbe condizionata all'individuazione di una copertura relativamente agli esercizi in cui si manifesti un effetto in termini di cassa.

Riguardo il comma 9 dell'articolo 13, concernente la Linea 1 della metropolitana di Napoli, andrebbe a suo parere acquisita una valutazione del Governo circa gli effetti negativi che la norma appare suscettibile di determinare sul debito della Pubblica Amministrazione. Andrebbe inoltre escluso che l'accesso a nuovo debito da parte del Comune di Napoli possa compromettere la procedura di riequilibrio finanziario, cui l'ente è già soggetto. Andrebbe infine valutato se la disposizione possa dar luogo a richieste di analoghe deroghe da parte di comuni soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, cui è precluso l'accesso a nuovo debito per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Circa i commi 10 e 11 dell'articolo 13, recanti disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento al comma 12 dell'articolo 13, riguardante l'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, pur rilevando che la disposizione interviene su una fattispecie limitata, andrebbe a suo avviso chiarito se la stessa possa eventualmente determinare minori incassi per le province in relazione al venir meno dei diritti di registrazione per i mezzi interessati dalla norma.

Sul comma 13 dell'articolo 13, concernente la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il sistema idrico e il gas, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Circa i commi 14 e 15 dell'articolo 13, recanti disposizioni per la concorrenzialità e la trasparenza nel trasporto aereo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'ENAC possa svolgere il nuovo compito ad esso attribuito, di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, peraltro ridotti ai sensi del successivo comma 18.

Con riferimento ai commi da 16 a 18 dell'articolo 13, recanti disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco, osserva che la relazione tecnica, nel fornire indicazioni metodologiche e sull'origine dei dati utilizzati, non fornisce elementi quantitativi non consentendo una verifica della stima. Al fine di comprendere la portata della quantificazione effettuata ritiene opportuno che sia chiarito l'ambito applicativo dell'esenzione. Infatti, sulla base del testo letterale della disposizione, sembrerebbero assoggettati alle addizionali i transiti che, pur avendo una destinazione nazionale, hanno una provenienza estera, mentre sarebbero esentati i transiti che, avendo una destinazione estera, hanno una provenienza nazionale: il medesimo transito beneficerebbe quindi dell'esenzione all'andata e non al ritorno. Su tale aspetto ritiene opportuna una conferma. In merito alla disposizione di copertura, considera necessario che sia confermato che l'ENAC possa svolgere le funzioni cui esso è preposto sulla base della normativa vigente e quelle aggiuntive ad esso attribuite dal provvedimento in esame a valere sulle risorse disponibili, come ridotta dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 18, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la decorrenza delle minori entrate, pari a 9 milioni di euro annui, oggetto di copertura finanziaria. Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge n. 203 del 2005, relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (capitolo 1921 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è previsto l'utilizzo con

finalità di copertura, ritiene opportuno che il Governo assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Circa i commi 19 e 20 dell'articolo 13, concernenti la decontribuzione delle indennità di volo, per i profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica sembra operare una sovrastima dell'onere, non considerando l'effetto positivo dovuto al recupero di gettito fiscale. I versamenti contributivi costituiscono infatti una posta deducibile ai fini IRPEF; dovrebbe quindi emergere un maggior gettito fiscale pari all'applicazione dell'aliquota marginale media sul 50 per cento dei minori versamenti contributivi. Segnala inoltre che la quantificazione dell'onere in 28 milioni rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre gli effetti relativi ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono limitati a 14 milioni. Il maggior onere di 14 milioni sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50 per cento alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all'INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell'anno dell'istituto previdenziale), ma anche l'onere a fronte della contribuzione figurativa che l'INPS è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 milioni, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra nel 2014 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la PA, che restano limitati ai soli 14 milioni derivante dalla riduzione dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo. La relazione tecnica non evidenzia tale differente imputazione dell'onere sui saldi: andrebbe pertanto a suo parere chiarito se essa sia stata implicitamente considerata. Con riferimento alla copertura, ritiene che an-

drebbero acquisiti chiarimenti in merito alla natura del riversamento da parte dell'ENAV all'entrata del bilancio dello Stato di risorse per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti in favore del traffico aereo civile. Non è chiaro infatti, a suo giudizio, a quale titolo l'ENAV, società esterna al comparto della PA ma interamente di proprietà pubblica, effettui tale riversamento e, conseguentemente, non è chiaro come esso vada registrato nei saldi di finanza pubblica. In particolare non è chiaro se il predetto riversamento rilevi ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica (con conseguente effetto positivo della norma pari a 14 milioni nel 2014 sui saldi di fabbisogno e indebitamento) o ai fini del solo saldo netto da finanziare (con conseguente mancata copertura dell'onere di 14 milioni sui citati saldi). In ogni caso, stante la diversa imputazione dell'onere di pari importo sui diversi saldi, la disposizione di copertura, ove idonea a produrre effetti sui saldi di fabbisogno o indebitamento, determinerebbe una sovracompensazione dell'onere sui predetti saldi, con un effetto netto positivo di 14 milioni per il 2014. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 20, al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo, da un lato, chiarisca a quanto ammontino le risorse rimosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile delle quali è previsto l'utilizzo, dall'altro assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Circa i commi da 21 a 23 dell'articolo 13, riguardanti il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, risulterebbe opportuno acquisire gli elementi alla base della quantificazione del maggior gettito stimato con riferimento all'incremento di tre euro dell'addizionale. La stima operata presenta infatti alcune discrasie, peraltro di lieve entità, rispetto a precedenti quantificazioni, anche tenendo conto della mo-

difica alla base di applicazione del tributo prevista dai precedenti commi 16-18. Il maggior gettito quantificato, pari a 184 milioni, risulta inferiore di 10 milioni rispetto a quello quantificato in relazione all'articolo 2, commi 47-50, della legge n. 92 del 2012, sempre con riferimento ad un importo dell'addizionale pari a 3 euro a passeggero. Peraltro, l'articolo attualmente in esame, ai commi 16-17, dispone una limitazione della platea di applicazione dell'addizionale, quantificando in 9 milioni il relativo minor gettito, commisurato in questo caso a 6,5 euro a passeggero, cui corrisponderebbe pertanto, riproponendo l'importo con riferimento a 3 euro di addizionale, un ammontare di circa 4 milioni. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se la riduzione di 10 milioni di euro (in luogo di 4 milioni) rispetto alla precedente quantificazione derivi da un fattore di prudenzialità. Segnala comunque la necessità di tenere conto degli effetti di minor gettito fiscale per la quota parte degli incrementi delle addizionali corrisposti da passeggeri facenti capo a soggetti titolati alla deducibilità del relativo onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 23, segnala che la disposizione non indica esplicitamente la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione del comma 21, che proroga fino al 31 dicembre 2018 il fondo speciale del personale del trasporto aereo, e che corrispondentemente proroga il finanziamento del predetto fondo a valere sull'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Tale quantificazione, pari a 184 milioni di euro, è infatti indicata esclusivamente nella relazione tecnica. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi la suddetta quantificazione dell'onere e la decorrenza dello stesso al fine di integrare in tal senso il comma 23.

Con riferimento ai commi da 24 a 28 dell'articolo 13, recanti norme per migliorare l'attrattività turistica, non ha nulla da osservare, nel presupposto che la disposizione inerente il finanziamento dei progetti comunali produca effetti solo nei limiti dell'effettiva disponibilità delle ri-

sorse individuate dalla disposizione di copertura. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'arco temporale di riferimento dell'autorizzazione di spesa pari a 500 milioni di euro previsto per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 24 in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali in vista dell'EXPO 2015.

Riguardo all'articolo 14, recante misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, relativamente all'ampliamento della dotazione organica, di cui al comma 1, lettera e), rileva che la norma, per un verso, dispone che le assunzioni siano effettuate nei limiti finanziari di cui al comma 2, per altro verso indica in modo puntuale il numero delle unità da assumere: tale elemento vincola quindi la misura dell'onere a regime, indicata in 10,2 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tanto premesso, osserva tuttavia che la quantificazione contenuta nella relazione tecnica appare congrua in relazione alle qualifiche funzionali interessate da detto ampliamento. Per quanto riguarda le modalità di copertura individuate dal comma 2, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formulazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la sussistenza delle risorse ivi stanziare, anche alla luce della gradualità con cui l'amministrazione può provvedere alla determinazione dei contingenti da immettere nei ruoli, nell'ambito delle risorse disponibili. Ritiene comunque utile acquisire dal Governo una valutazione circa la congruità dell'utilizzo del Fondo rispetto alla destinazione propria dello stesso, rivolta al sostegno occupazionale e al finanziamento di misure di sostegno al reddito. Relativamente al comma 1, lettera c), che prevede la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono in primo luogo necessari, a suo avviso, chiarimenti circa l'eventuale impatto delle disposizioni sui saldi di fabbi-

sogno e di indebitamento, qualora il disallineamento temporale tra la fase di acquisizione delle risorse e quella della loro destinazione a finalità di spesa non dovesse essere di portata meramente infra-annuale. Inoltre ritiene che andrebbero precisate le specifiche destinazioni di tali risorse, che essendo di carattere eventuale, non sembrano, in linea di principio, idonee a finanziare interventi di carattere pluriennale. Considera infine utile acquisire conferma dal Governo che eventuali adempimenti ulteriori da parte del Ministero del lavoro, connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, di cui al comma 1, lettera *d*), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al decreto che dovrà individuare forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, andrebbero a suo avviso fornite indicazioni volte a suffragare che le predette modalità non siano suscettibili di dar luogo a maggiori oneri netti, in relazione ai presumibili rimborsi e costi assicurativi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, ritiene opportuno che il Governo confermi che le risorse relative al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, di 7 milioni di euro per il 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 10,2 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2016.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede che il seguito

dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.**

**Atto n. 55.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta sono state sollevate alcune questioni sulle quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore sui possibili effetti di minor gettito derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 del provvedimento in esame, fa presente che tale norma estende alle SICAF immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi di investimento immobiliari, mentre alle SICAF non immobiliari vengono applicate le

medesime agevolazioni previste per le SICAV. In merito evidenzia che, come indicato nella relazione tecnica, si tratta di soggetti che potranno operare nel mercato italiano solo con l'emanazione del presente provvedimento di attuazione della direttiva 2011/61/UE e non sono quindi operanti attualmente in Italia. Pertanto l'eventuale costituzione di tali soggetti configura di fatto una rinuncia a maggior gettito. Relativamente al complesso di disposizioni che incidono sulle aliquote ribadisce che si tratta di norme di mero coordinamento con le disposizioni già in vigore a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011. Per quanto riguarda invece le norme relative ai criteri di calcolo degli imponibili, evidenzia che si tratta di disposizioni di semplificazione e di coordinamento senza sostanziali effetti in termini di gettito. Infine, relativamente all'articolo 14, comma 3, sul quale sono stati richiesti ulteriori elementi informativi volti a suffragare l'ipotesi di rinuncia a maggior gettito, evidenzia che tale comma estende la possibilità di compensazione alle società di gestione italiane dei risultati negativi accumulati da OICVM italiani nel prendere regime del « maturato » con le ritenute su proventi di OICR esteri non armonizzati che saranno eventualmente istituiti e gestiti dalle stesse SGR. La valutazione, svolta nella relazione tecnica, secondo la quale tale disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito, è stata effettuata considerando che la facoltà per le società di gestione italiane di istituire e gestire fondi non armonizzati all'estero sarà possibile solo con l'approvazione del provvedimento in esame. Nel complesso, quindi, ribadisce l'assenza di effetti negativi sul gettito. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 8, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha confermato che i meccanismi di autofinanziamento sono idonei a garantire l'assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e cooperazione. Fa presente infine che la stessa Ragioneria generale dello Stato ha confermato la

neutralità finanziaria degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 14.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, che nella seduta del 15 gennaio aveva prospettato che dall'articolo 14, comma 2, lettera *a*), potessero scaturire effetti negativi in termini di gettito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (atto n. 55);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

i meccanismi di autofinanziamento di cui agli articoli da 1 a 8 dello schema di decreto sono idonei a garantire l'assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e cooperazione;

le disposizioni in materia fiscale di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, concernenti le società di investimento a capitale variabile immobiliari, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma una rinuncia a futuro maggior gettito dal momento che le citate società attualmente non operano in Italia;

alle norme relative ai criteri di calcolo degli imponibili, di cui all'articolo 14, sarà data attuazione solo in seguito all'approvazione del provvedimento in esame e quindi, come già indicato nella relazione tecnica, le suddette disposizioni si configurano come una rinuncia a mag-

gior gettito priva quindi di effetti finanziari per la finanza pubblica,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine al significato dell'espressione « rinuncia a maggior gettito », cui si fa riferimento nella proposta di parere illustrata dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che, attraverso la disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, adottato in ottemperanza alla direttiva europea 2011/61/UE, si configura una rinuncia a maggior gettito, dal momento che le SICAF immobiliari, che operano al di fuori del territorio italiano, attualmente non sono assoggettate a tassazione. Precisa, quindi, che l'eventuale maggior gettito non è scontato nei saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente e che, per tali ragioni, la disposizione sopra richiamata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.**  
Atto n. 44.

(Rilievi alla VIII Commissione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che mo-

difica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Osserva che lo schema in esame è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013). In particolare, la direttiva 2011/76/UE è stata inclusa nell'allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Segnala che il testo presenta una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Riguardo agli articoli da 1 a 9, concernenti i pedaggi autostradali degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada, fa presente che, nel complesso, la disciplina in esame introduce un più elevato pedaggio per i veicoli che a pieno carico pesano oltre 12 tonnellate. In particolare, si prevede che le maggiori entrate siano versate allo Stato per essere destinate al settore dei trasporti. Si dispone, inoltre, che l'insieme delle modifiche introdotte debba essere applicato in assenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se le somme destinate al settore dei trasporti siano considerate al netto del minore gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame. Ritiene che andrebbe inoltre confermata la possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare esecuzione ai nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, nell'ambito delle risorse disponibili. Segnala, infine, che la normativa vigente e precisamente l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 7 del 2010, prevede la possibilità di applicare maggiorazioni ai pedaggi in relazione ad infrastrutture situate in regioni montane, individuando anche la destinazione del relativo gettito. Ritiene che andrebbe escluso che la nuova formulazione in esame si

applichi anche ad eventuali quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, avente per oggetto « Le sfide nell'attuazione della futura politica di coesione: verso investimenti produttivi per la crescita e la coesione attraverso sinergie migliori tra livelli locale, nazionale ed europeo per mantenere gli obiettivi della Strategia UE 2020 » (Bruxelles, 27 novembre 2013).**

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che lo scorso 27 novembre, una delegazione della V Commissione ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, in materia di attuazione della futura politica di coesione.

Tommaso CURRÒ (M5S), fa presente che la riunione interparlamentare « *Le sfide per l'attuazione della futura politica di coesione* », svoltasi a Bruxelles lo scorso 27 novembre, è stata organizzata dalla Com-

missione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, che ha registrato la partecipazione di 25 parlamentari nazionali provenienti da 15 Stati membri ed alla quale egli stesso è intervenuto in rappresentanza della Camera dei deputati. Ricorda che l'incontro interparlamentare si articolava in due sessioni, relative rispettivamente alla futura politica di coesione e all'attuazione della nuova politica di coesione negli Stati membri. Nell'ambito della prima sessione, sono intervenuti il Rappresentante permanente presso l'UE della Lituania, Paese che all'epoca deteneva la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, che ha espresso soddisfazione sull'accordo sulla nuova politica di coesione appena raggiunto con il Parlamento europeo e ne ha illustrato i punti principali, e il Rappresentante permanente della Grecia, Paese che attualmente detiene la Presidenza, che ha sottolineato il ruolo che la politica di coesione potrà svolgere al fine di promuovere lo sviluppo e attirare gli investimenti privati. Successivamente, il Commissario per le politiche regionali Hahn ha evidenziato la funzione che la politica regionale può svolgere per la realizzazione degli obiettivi della Strategia 2020. Il Commissario, soffermandosi sulla situazione di dipendenza energetica dell'UE, di particolare attualità alla luce del dibattito in atto con l'Ucraina, ha evidenziato la necessità di compensare tale dipendenza perseguendo obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili e di efficienza energetica, la cui realizzazione migliorerebbe anche la posizione negoziale dell'UE nei rapporti con i Paesi terzi. Il Commissario ha quindi richiamato la necessità di una politica dei trasporti ampia e integrata e lo stretto collegamento tra politica regionale e politica di ricerca e sviluppo. In proposito, ha ricordato il programma quadro Orizzonte 2020 e ha sottolineato la necessità della ricerca su nuovi materiali e nuove tecnologie (tra cui i semiconduttori) al fine di ridurre la dipendenza europea da materie prime. Fa presente che il parlamentare europeo Van Nistelrooij (Paesi Bassi-PPE), relatore sul regolamento generale contenente regole comuni

per i Fondi strutturali, ha quindi richiamato il nuovo approccio della politica di coesione, da un lato concentrata su un ristretto numero di obiettivi tematici e dall'altro caratterizzata da una maggiore integrazione dei vari livelli di governo, attraverso in particolare lo strumento dei contratti di partenariato. Il relatore si è inoltre soffermato sull'importanza della previsione di regole di condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi. Il successivo relatore, il parlamentare europeo Olbrycht (Polonia, PPE), *rapporteur* sul Fondo europeo di sviluppo regionale, si è soffermato su un aspetto della nuova politica di coesione, ovvero la differenziazione degli obiettivi, in particolare in materia di efficienza energetica e innovazione, in funzione dell'appartenenza della singola regione rispettivamente alle categorie convergenza, competitività o regioni in transizione.

Fa presente che la seconda sessione dell'incontro interparlamentare è stata aperta da Normunds Popenis, Vicedirettore generale della Direzione generale delle politiche regionali della Commissione europea, il quale, anticipando che la pubblicazione del nuovo regolamento generale avverrà prima della fine dell'anno, ha espresso l'auspicio della Commissione affinché i 28 accordi di partenariato siano approvati nel primo trimestre del 2014. Ha ricordato come tali accordi saranno il frutto di una procedura di dialogo informale con gli Stati membri avviata oltre un anno e mezzo fa. La Commissione prevede che, conformemente a tali accordi, gli Stati membri approveranno oltre 500 programmi. In coerenza con la nuova filosofia della politica di coesione, tali documenti dovranno individuare investimenti strategici con un impatto su crescita ed occupazione, ed essere orientati verso il risultato, anche attraverso la fissazione di indicatori. Successivamente Virginija Baltraitienė, Presidente della Commissione sull'amministrazione dello Stato e sulle autorità locali del Parlamento lituano, è intervenuta sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito della politica di coesione. La relatrice ha illustrato il modello

parlamentare di controllo dell'uso dei Fondi UE nel Parlamento lituano, richiamando le risoluzioni periodiche della Seimas che fissano le priorità generali su questa materia, nonché la funzione svolta dalla Commissione sull'amministrazione dello Stato e sulle autorità locali di valutare l'impatto di singoli progetti su un settore determinato. In linea di principio, alla luce dell'importanza dei *target* qualitativi nella nuova politica di coesione, la parlamentare ha evidenziato la necessità di un sistema chiaro di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia dei programmi e, ai fini di un controllo parlamentare efficace, dell'attribuzione di competenze ben definite alle Commissioni specializzate dei Parlamenti nazionali, le quali dovrebbero essere coinvolte sia in fase di definizione delle priorità sia di controllo sull'attuazione dei progetti.

Riferisce che il successivo relatore, Ioannis Kefalogiannis, componente della Commissione speciale delle Regioni del Parlamento greco, ha illustrato le priorità greche per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, attraverso il sostegno all'innovazione e ai settori dell'agricoltura e del turismo; alle iniziative di formazione del capitale umano e a un migliore collegamento tra istruzione e mercato del lavoro; al contrasto alla disoccupazione giovanile; in materia ambientale e nel settore dell'energia, alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, allo sfruttamento delle fonti interne di idrocarburi, a una migliore distribuzione dei gas naturali e allo sviluppo di trasporti urbani ecologici; al miglioramento dell'amministrazione pubblica e delle gestioni locali. Il relatore si è inoltre soffermato sulla necessità di sinergie a livello europeo e sull'opportunità di puntare sul livello macro regionale. È quindi intervenuto Rainer Robra, componente della Commissione affari europei del Bundesrat, il quale ha posto l'accento sulla necessità di valorizzare nella nuova politica di coesione la dimensione territoriale, attraverso lo sviluppo del potenziale regionale endogeno, l'integrazione territoriale, in modo da rea-

lizzare un coordinamento tra regioni, e una *governance* territoriale che coinvolga gli attori istituzionali e la società civile. Il parlamentare ha evidenziato la necessità di un approccio flessibile nell'attuazione della politica di coesione, che tenga conto delle diversità regionali e che consenta a tutte le regioni, più o meno sviluppate, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi 2020.

Infine, Mette Hjerminde Dencker, componente della Commissione sui distretti rurali e sulle isole del Folketing danese, ha richiamato il concetto di sostenibilità e la necessità di un approccio che valorizzi la dimensione locale al fine di realizzare investimenti sostenibili. Ha ricordato l'esperienza di una piccola isola danese, afflitta da problemi di esodo rurale e disoccupazione, nella quale si è positivamente sperimentato un progetto di uso esclusivo di energie rinnovabili, il cui successo è stato determinato dal coinvolgimento nel progetto dell'intera comunità locale sin dalle prime fasi del progetto.

Rileva che, nel corso del dibattito, è stato in primo luogo affrontato il tema dell'introduzione nella nuova politica di coesione delle condizionalità *ex ante* e della condizionalità macroeconomica, rispetto a cui la rappresentante della Tweede Kamer olandese ha espresso profonda soddisfazione. Con riferimento alle condizionalità *ex ante*, il rappresentante del Senato ceco ha posto la questione giuridica della loro applicazione in presenza di procedure precontenziose per mancata o scorretta trasposizione di direttive europee. In relazione alla condizionalità macroeconomica il rappresentante del Senato spagnolo ha evidenziato la necessità di un'applicazione flessibile, posto che essa, non tenendo conto delle diverse condizioni di partenza degli Stati membri e della dimensione sociale, sarebbe altrimenti suscettibile di produrre ulteriori squilibri. Il parlamentare europeo Victor Bostinaru (S&D-Romania) ha rilevato una contraddizione nel corso dei negoziati tra la posizione dei Governi nazionali, generalmente favorevoli a tale regola, e quella dei relativi Parlamenti

nazionali. Rileva, quindi, che egli stesso ha affrontato il tema della condizionalità macroeconomica, esprimendo forte preoccupazione per tale regola. Fa presente in proposito di aver evidenziato che per un Paese che dovesse trovarsi in difficoltà per quanto concerne il rispetto degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica in ragione della persistenza degli effetti della crisi economica, l'indisponibilità, anche parziale, delle risorse assegnate per le politiche di coesione determinerebbe un aggravamento dello scenario macroeconomico. Si verrebbe, in sostanza, a innescare un circolo vizioso che finirebbe per alimentare una spirale recessiva difficile da recuperare. Ha quindi auspicato un ripensamento su questo aspetto per arrivare a soluzioni ragionevoli evitando decisioni inutilmente vessatorie che rischiano di innescare nei paesi interessati una crescente disaffezione nei confronti dell'Europa e tenendo conto delle criticità che già derivano dall'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità.

Evidenzia che il Commissario Hahn, in sede di replica, ha sottolineato come la condizionalità macroeconomica in realtà operi come regola residuale, nel caso in cui altre misure non possano essere adottate, e che, grazie anche all'accordo raggiunto con il PE, sono stati introdotti taluni fattori di mitigazione volti a rendere meno rigida l'applicazione della regola. Fa presente quindi di aver posto criticamente, nel corso del suo intervento, la questione della riduzione, di circa l'8 per cento rispetto al periodo in corso, delle risorse complessivamente assegnate alla politica di coesione all'interno del negoziato sul quadro finanziario pluriennale e ha ricordato il lavoro che l'Italia sta conducendo sul piano politico e normativo per migliorare la capacità di impegno e di spesa delle risorse a disposizione per le politiche di coesione e per ottimizzare i risultati ottenibili. In tale ambito il parlamentare ha richiamato il serrato negoziato che il Governo nazionale sta svolgendo con gli enti territoriali per responsabilizzarli ai fini di un miglioramento della capacità di spesa, anche eventualmente attraverso

strumenti di natura sostitutiva nei casi di inadempienza. Fa presente, altresì, di essersi soffermato sull'attenzione che il Parlamento italiano intende porre su questa materia anche ai fini dell'individuazione di un numero limitato di priorità da perseguire in modo da evitare una dispersione delle risorse a disposizione e di massimizzarne i vantaggi che possono derivarne in termini di rafforzamento del tessuto produttivo e di aumento dell'occupazione.

Nel corso del dibattito sono intervenuti altri rappresentanti di Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che hanno affrontato temi ulteriori, tra i quali: il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella discussione dei contratti di partenariato e, più in generale, nell'attuazione e nel monitoraggio della politica di coesione; una maggiore flessibilità nell'applicazione della politica di coesione e un più chiaro coordinamento tra fondi UE e cofinanziamento nazionale; gli obiettivi della politica di coesione, che dovrebbero essere in primo luogo mirati all'aumento dell'occupazione. In proposito, il Commissario Hahn ha evidenziato il nuovo approccio della politica di coesione, indirizzata ad interventi volti a promuovere l'economia reale piuttosto che allo sviluppo di nuove infrastrutture; la necessità di un'attenzione particolare alle regioni ultra-periferiche, alle quali dovrebbe essere riservato un trattamento specifico, che miri anche ad incentivarne l'economia sociale; la revisione dei criteri di attribuzione dei fondi, attraverso un modello che faccia riferimento non solo al PIL *pro-capite*, ma anche al livello di educazione, al tasso di occupazione e, più in generale al livello di modernizzazione di una determinata regione e di indicatori sociali; sul punto, il Commissario Hahn ha evidenziato l'impossibilità di trovare un accordo, nel corso del negoziato, su criteri ulteriori rispetto al PIL; la necessità di un dialogo con la società civile al fine della preparazione dei contratti di partenariato e di uno sforzo di

maggior informazione da parte della Commissione europea sulla nuova politica di coesione.

Evidenzia, infine che, con riferimento al tema dell'energia, introdotto dal Commissario Hahn nel suo intervento, è stata altresì sollevata la questione specifica della realizzazione del terminale di gas liquefatto dell'isola di Krk nel Mar Adriatico. A fronte delle attuali divergenze tra Croazia, Slovenia ed Italia sulla localizzazione di tale terminale, il Commissario Hahn ha chiesto ai tre Paesi coinvolti di coordinarsi, ritenendo improprio un intervento di arbitro da parte della Commissione europea. Il rappresentante croato ha invece esplicitamente chiesto un'iniziativa della Commissione, evidenziando la rilevanza del progetto ai fini dell'indipendenza energetica dell'UE.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.30**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.*

*Atto n. 66.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92
AVVERTENZA .....	93

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Fabrizio Saccomanni.*

#### **La seduta comincia alle 14.55.**

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Fabrizio SACCOMANNI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (M5S), Giovanni SANGA (PD), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Girolamo PISANO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Dino ALBERTI (M5S), Daniele PESCO (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Matteo COLANINNO (PD), Carla RUOCCO (M5S), Daniele CAPEZZONE, *presidente*, e Marco CAUSI (PD), cui risponde il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Intervengono sull'ordine dei lavori Sebastiano BARBANTI (M5S) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*.

Il Ministro Fabrizio SACCOMANNI integra la propria replica.

Svolge ulteriori considerazioni Itzhak Yoram GUTGELD (PD), cui replica il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti Fabio LAVAGNO (SEL), Daniele CAPEZZONE, *presidente*, e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), cui risponde il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Svolgono considerazioni Girolamo PISANO (M5S) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*, cui replica il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Interviene Sebastiano BARBANTI (M5S), cui replica il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Pone ulteriori quesiti Matteo COLANINNO (PD), cui risponde il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Interviene Enrico ZANETTI (SCpI), cui replica il Ministro Fabrizio SACCOMANNI.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.35.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.*

*C. 1836 Governo.*

*(Relazione alla XIV Commissione).*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.*

*C. 1864 Governo.*

*(Relazione alla XIV Commissione).*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca ..... 94

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 94

##### INTERROGAZIONI:

5-00839 Pes: Sui disguidi verificatisi presso la facoltà di architettura dell'Università di Cagliari con riferimento alle prove di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ..... 96

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 98

5-00972 Chimienti: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ..... 96

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 99

5-01657 Lauricella: Sull'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato ... 96

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 100

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche ..... 97

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 16 gennaio 2014.*

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Testo unificato C. 957 Micillo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione

sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ringraziando gli uffici per il supporto datole, ricorda che il provvedimento in esame, consistente nel testo unificato delle proposte di legge n. 957 Micillo, n. 342 Realacci e n. 1814 Pellegrino, reca, all'articolo 1, il nuovo titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente, disciplinando il delitto di inquinamento ambientale, con il nuovo articolo 452-*bis*; di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-*ter*; di inquinamento ambientale o di disastro ambientale colposo, ai sensi dell'articolo 452-*quater*; di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'articolo 452-*quater*.1 e di impedimento al controllo ambientale, ai sensi del successivo articolo 452-*quater*.2. Sottolinea che seguono altre disposizioni connesse, in particolare di diritto penale – sostanziale e processuale – in materia ambientale, evidenziando che nello specifico, il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame aggiunge, nel Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, la parte settima dello stesso, che reca modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia ambientale.

Per quanto riguarda le materie di competenza della VII Commissione, segnala che sia il nuovo articolo 452-*bis* del codice penale, concernente il delitto di inquinamento ambientale, che punisce tale reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, sia il successivo articolo 452-*ter* del medesimo codice, che sanziona il delitto di disastro ambientale con la reclusione da cinque a quindici anni, prevedono una aggravante di pena – per i relativi reati – nel caso in cui l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale siano prodotti o cagionati in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie ani-

mali o vegetali protette. Considerato quanto sopra, propone di esprimere, per quanto di competenza della VII Commissione, parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) apprezza vivamente il provvedimento in esame che, a differenza di quanto previsto con l'emanazione del decreto-legge n. 136 del 2013, cosiddetto « terra dei fuochi », interviene opportunamente per la prevenzione e repressione dei reati ambientali, commessi in particolare dalla criminalità organizzata. Evidenzia che si tratta di comportamenti delittuosi che, in particolare nella regione Campania, hanno martoriato i territori e pregiudicato la salute e la serenità dei loro abitanti. Preannuncia pertanto, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concordando con quanto testè affermato dalla relatrice e dal collega Gallo, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Sottolinea come, purtroppo, siano molteplici i reati ambientali che vengono compiuti in Italia, essendo di questi giorni la notizia che sarebbero stati interrati rifiuti tossici anche sotto l'autostrada « Serenissima ».

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), concordando con i colleghi, dichiara, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, peraltro nel breve tempo a disposizione dall'assegnazione del provvedimento in sede consultiva, concorda con quanto sinora affermato dai colleghi e preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia anch'ella la relatrice per il pregevole lavoro

svolto e gli uffici per l'ausilio apportato, manifestando vivo apprezzamento per il testo in esame.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 10.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**5-00839 Pes:** Sui disagi verificatisi presso la facoltà di architettura dell'Università di Cagliari con riferimento alle prove di ammissione per l'anno accademico 2013/2014.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ritiene « pilatesca ». Reputa intanto inammissibile che ad un'interrogazione presentata il 2 agosto 2013 il Governo dia risposta solo il 16 gennaio 2014, quando già è terminato il primo semestre dell'anno accademico 2013-2014. Rileva poi come la comunicazione istituzionale che si realizza attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, il cui malfunzionamento ha causato la non iscrizione di taluni studenti presso la facoltà di architettura dell'università di Cagliari, sia sempre più utilizzata dai soggetti pubblici. Sottolinea quindi come il non aver permesso ad alcuni studenti di veder riconosciuto il proprio diritto allo studio, escludendoli da una proroga di dieci giorni per il perfezionamento del-

l'iscrizione, li abbia pregiudicati gravemente. Rileva infatti che i residenti nella regione Sardegna spesso non posseggono le condizioni economiche necessarie per poter studiare nelle regioni dell'Italia continentale.

**5-00972 Chimienti:** Sull'inserimento di talune categorie di docenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Rossi Doria, rilevando come solo dopo diversi mesi dalla presentazione dell'interrogazione in oggetto, il rappresentante del Governo ha risposto alla stessa, peraltro senza fornire le assicurazioni che erano state richieste. Rileva in specie che quanto evidenziato nel suo atto di sindacato ispettivo riveli un'ingiustizia palese, che ha determinato una discriminazione di trattamento tra docenti che si trovano nella medesima situazione. Aggiunge che la riapertura delle graduatorie ad esaurimento entro il prossimo mese di maggio e l'inserimento in esse di quei docenti che ne sono stati sinora esclusi, non lederebbe i diritti di alcuno. Sottolinea, infine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe mettere a conoscenza degli aspiranti docenti le rispettive possibilità di inserimento nel mondo della scuola, ad esempio comunicando delle informazioni precise in ordine ai prossimi cicli di tirocinio formativo attivo ordinario.

**5-01657 Lauricella:** Sull'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, rilevando come, a fronte di concrete argomentazioni esposte nell'interrogazione in oggetto, non si intenda intervenire per porre fine a quello che è diventato un *business* all'interno dell'ordinamento nazionale. Evidenzia quindi che l'attuale sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato non rispetta le esigenze degli studenti, avendo tra l'altro risvolti finanziari pregiudizievoli per le loro famiglie. Aggiunge che anticipare le predette prove al mese di aprile sia incompatibile con la contemporanea necessità per gli studenti di prepararsi per affrontare e superare gli esami di maturità al termine dell'anno scolastico. Precisa quindi, anche alla luce della propria esperienza di professore universitario, che tale contemporaneità di impegni fa focalizzare l'attenzione degli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori verso l'obiettivo del superamento dei test per l'ammissione ai suddetti corsi, tralasciando lo studio dedicato a sostenere un degno esame di maturità. Ciò determina altresì per questi studenti il rischio di terminare il ciclo scolastico con notevoli lacune di preparazione. Ritenendo che il sistema indicato vada contro l'interesse

della collettività, aggiunge che sarebbe preferibile che i suddetti test avessero ad oggetto esclusivamente elementi generali di conoscenza, inerenti i corsi di laurea prescelti, affidando l'organizzazione dei corsi di preparazione alle prove selettive d'ingresso agli uffici scolastici provinciali, di concerto con le università, le scuole e i relativi ordini professionali.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 gennaio 2014.*

**Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15. alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**5-00839 Pes: Sui disagi verificatisi presso la facoltà di architettura dell'Università di Cagliari con riferimento alle prove di ammissione per l'anno accademico 2013/2014.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La mancata iscrizione alle prove pre-selettive per l'accesso al corso di laurea in architettura presso l'Università di Cagliari, da parte di alcuni studenti che – come riferito dall'onorevole interrogante – hanno proceduto con ritardo ai relativi adempimenti, non è imputabile agli uffici amministrativi dell'Università di Cagliari. A ben vedere, essa non è stata dovuta neanche alla mancata ricezione, da parte di essi (e comunque per cause non imputabili all'Università), delle comunicazioni email inviate dagli uffici menzionati.

Infatti, l'Università ha dedicato una particolare attenzione all'informazione degli studenti in ordine alle modalità di iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato e ai termini di scadenza dei relativi adempimenti, compreso il pagamento della tassa di partecipazione alle prove di selezione. L'amministrazione dell'Ateneo ha riferito che tali adempimenti sono stati infatti resi noti attraverso avvisi affissi in diverse strutture dell'ateneo, nei siti internet delle facoltà e della segreteria studenti, nonché sui due maggiori quotidiani regionali. Per quanto riguarda la facoltà di architettura tali adempimenti sono stati puntualmente riportati nel bando di concorso per l'accesso al corso di laurea, consultabile nel sito dell'Università dal 24 giugno 2013.

Le comunicazioni di posta elettronica alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante, hanno costituito un'ulteriore azione di informazione che la segreteria degli studenti ha deciso di intraprendere per garantire che i singoli iscritti fossero a conoscenza degli adempimenti per l'effettuazione della prova selettiva, comunque priva di un effetto di pubblicità legale, in quanto non prevista da alcuna norma.

L'efficacia dell'azione informativa svolta dall'Ateneo è dimostrata dal fatto che gli studenti che si sono iscritti alla prova selettiva per l'accesso alla facoltà di architettura e che non hanno pagato la tassa di partecipazione entro il 25 luglio 2013 sono una percentuale molto ridotta del numero complessivo degli iscritti (11 studenti su 500 iscritti di cui 435 hanno pagato la tassa di partecipazione nei termini).

In ogni caso, dal momento che il termine di pagamento della tassa di partecipazione alla prova selettiva era stato reso noto attraverso molti altri canali informativi, il pagamento non tempestivo non può certo imputarsi all'anomala ricezione delle comunicazioni in questione.

Non sembra quindi che vi fossero i presupposti per una riapertura dei termini, che avrebbe in ogni caso comportato notevoli problemi organizzativi.

## ALLEGATO 2

**5-00972 Chimienti: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È stato già più volte segnalato, in occasione della discussione di altri atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, anche dallo stesso Ministro Carrozza nel *question time* discusso nell'Assemblea di questa Camera il 4 dicembre 2013, che la riapertura delle graduatorie ad esaurimento richiederebbe un intervento non perseguibile in via amministrativa, occorrendo l'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo. Peraltro, come ricordato nelle suddette occasioni, un simile intervento appare escluso dal fatto che con la legge n. 296 del 2006 è stato chiuso il canale di reclutamento delle graduatorie permanenti, trasformate, appunto, in graduatorie ad esaurimento. Questa scelta è stata più volte confermata dal Governo e dal Parlamento ed è coerente con l'attuale sistema di reclutamento.

I casi di successivo inserimento di docenti nelle graduatorie stesse sono relativi a situazioni del tutto eccezionali di soggetti che avevano precedentemente maturato legittime aspettative.

Uno di questi casi è quello ricordato dall'onorevole interrogante, relativamente all'istituzione della fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad opera dell'articolo

14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011. Tale disposizione, che ha previsto l'inserimento nella suddetta fascia di coloro che avevano conseguito determinati titoli abilitanti – tra cui la laurea in scienze della formazione primaria – negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è stata attuata con il decreto del Ministro n. 53 del 14 giugno 2012, che ha fissato le modalità per la presentazione delle domande di inserimento indicando quale termine finale dell'istanza il 10 luglio 2012. Questo termine è la conseguenza della previsione legislativa, a norma della quale l'inserimento nella fascia aggiuntiva è riservato a coloro che hanno conseguito i titoli abilitanti indicati dalla legge entro l'anno accademico 2010/2011.

Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva, sono stati predisposti altri canali di reclutamento, diversi dalle graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro è comunque consapevole della situazione degli aspiranti docenti non iscritti nelle graduatorie e valuterà tutte le soluzioni percorribili nel quadro di un più generale riordino del sistema di abilitazione e reclutamento.

## ALLEGATO 3

**5-01657 Lauricella: Sull'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sottolineo preliminarmente che il Governo si preoccupa di dare puntualmente seguito agli impegni definiti negli atti di indirizzo del Parlamento e non ha mancato di operare le valutazioni richieste dall'ordine del giorno ricordato dall'onorevole interrogante. È tutt'ora in corso un'attenta riflessione sulle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, in occasione della quale sono presi in considerazione anche eventuali interventi di modifica della normativa primaria e secondaria vigente.

Ciò premesso, per quanto riguarda i contenuti delle prove di accesso ai suddetti corsi a numero programmato, nella riflessione su un'eventuale rimodulazione delle prove occorre tenere conto dell'esigenza di assicurare un adeguato livello culturale degli studenti che aspirano a frequentare i corsi universitari, nonché di quella che i contenuti dei *test* siano rispondenti alle materie trattate nel percorso scolastico e siano idonei ad accertare la predisposizione dello studente rispetto al corso universitario prescelto.

Di queste esigenze occorre tenere conto anche in ordine alle iniziative volte alla formazione specifica per la preparazione

alle prove, dovendosi eventualmente conciliare gli aspetti meramente metodologici dei *test* e la verifica del livello culturale e della maturità dello studente. Per quanto riguarda la possibilità di affidare simili corsi alle strutture del Ministero e agli atenei, occorre poi considerare le implicazioni organizzative e finanziarie. Giova comunque ricordare che al fine di facilitare l'approccio degli studenti alla prova selettiva, in prossimità della stessa è disponibile un esercitatore *on line*.

Per quanto riguarda le date per l'espletamento delle prove, per l'anno accademico 2014/2015 è già stato diramato il calendario per l'ammissione ai corsi di studio con prova unica nazionale, che si svolgeranno nel prossimo mese di aprile. Come già evidenziato in altre occasioni, l'anticipo dal mese di settembre ad aprile è stato deciso per assicurare il regolare avvio delle attività didattiche nonché per consentire agli studenti che non superano le stesse un reale riorientamento e non un ripiego su altri corsi di laurea. Si tratta della prima esperienza applicativa sull'anticipo dei test, ad esito della quale potranno essere prese in considerazione eventuali misure di aggiustamento.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo ..... 101

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) ..... 101

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ..... 108

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 110

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (Alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione) ..... 102

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) ..... 112

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 114

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 gennaio 2014.*

**Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo.**

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9.40 alle 11.10.

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-*

*biente, la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.**

**C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata di mercoledì 15 gennaio scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere

favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione della rilevanza dei punti critici del provvedimento oggetto delle osservazioni recate dalla proposta di parere, invita il relatore a valutare l'opportunità di trasformare le stesse osservazioni in condizioni.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, accogliendo l'invito del presidente, riformula la proposta di parere favorevole trasformando le osservazioni in condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.**

(Alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, 342 Realacci e 1814 Pellegrino, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e di azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Giustizia nella seduta di ieri, 15

dicembre 2013. Nell'esprimere piena soddisfazione per l'importante passo avanti compiuto sul piano legislativo e per il suo rilievo politico, sottolinea l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per una compiuta valutazione del lavoro concluso appena ieri dalla Commissione Giustizia. Osserva quindi che il testo predisposto trae origine da iniziative legislative che ormai datano quasi 20 anni, che hanno visto in prima fila i deputati della Commissione ambiente, a partire dal presidente Realacci, e che finalmente trovano oggi un primo importante risultato.

Ritiene che, considerate la dimensione e della pervasività dei reati contro l'ambiente, cosa di cui la Commissione ha quotidiana conferma (da ultimo, affrontando la drammatica situazione della Terra dei Fuochi), è quanto mai urgente inserire nel codice penale i reati contro l'ambiente. Per tale via, infatti, non solo si raggiunge l'obiettivo generale di carattere normativo, ma anche culturale e valoriale, di fissare con sempre maggiore nettezza l'ambiente fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro il nostro codice penale alle legislazioni degli altri partner europei, ma si conseguono anche altri importanti obiettivi che cooperano a rendere più moderno e più giusto il nostro ordinamento e più forte e incisiva l'azione per la tutela e la salvaguarda dell'ambiente inteso come quel complesso di beni, dall'aria, all'acqua, al suolo, ma anche alla biodiversità e all'ecosistema nel suo complesso, dai quali dipende sempre più la preservazione della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

In tal senso, segnala, soltanto in via esemplificativa, che il testo in esame determina: un significativo innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento che con inaccettabile frequenza si registrano nel Paese; l'introduzione nel codice penale di un gruppo omogeneo di norme che finalmente superano la pluralità di normative disorganiche e disomogenee sparse in diversi testi di legge e che finora avevano con-

tribuito a rendere più difficile la percezione della gravità dei reati ambientali sia da parte dei cittadini che degli operatori del diritto e degli amministratori pubblici; la messa a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine, grazie alla trasformazione dei reati ambientali da contravvenzioni a delitti, di strumenti giudiziari finalmente adeguati (dalla possibilità di utilizzare le intercettazioni al venir meno di tutti quei meccanismi prescrizionali così frequenti in caso di contravvenzioni) a combattere in maniera incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Il provvedimento introduce, infine, una serie coerente di modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale, che mirano a rafforzare la tutela dei beni ambientali attraverso l'uso dello strumento (già ampiamente utilizzato in altri settori – ad es. nel settore della sicurezza sul lavoro –), della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza da cui si fa dipendere, in caso di tempestivo adempimento, l'estinzione del reato contravvenzionale commesso.

Fa quindi presente anzitutto che il provvedimento in esame si compone di due articoli attraverso i quali: si inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente; si introducono all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e impedimento al controllo; si stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravedimento operoso); si obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi; si prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti; si coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; si introduce nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) un procedimento

per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, del testo unificato introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis* « Dei delitti contro l'ambiente », composto da 9 nuovi articoli. Il titolo comprende quattro nuovi delitti, il primo dei quali, il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Si tratta di un reato di danno; la cui fattispecie è tipizzata richiedendosi per la sussistenza del delitto una inosservanza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che già di per sé – a prescindere dunque dal prodursi dell'evento di danno – costituisca un illecito amministrativo o penale (es. una contravvenzione prevista dal codice dell'ambiente).

Il secondo comma del nuovo articolo 452-*bis* c.p. prevede, poi, un'ipotesi aggravata (pena aumentata fino a un terzo) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il secondo delitto introdotto dal testo unificato in esame è invece il delitto di disastro ambientale (articolo 452-*ter*), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona un disastro ambientale (primo comma). Il concetto di disastro ambientale è definito dal secondo comma come un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conse-

guibile solo con provvedimenti eccezionali, o l'offesa all'incolumità pubblica collegata alla rilevanza oggettiva dell'evento, per l'estensione della compromissione o il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Anche in questo caso è prevista un'aggravante (terzo comma) quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (pena aumentata fino a un terzo).

Il terzo nuovo delitto ambientale è il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (articolo 452-*quater*.1.), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque illegittimamente – o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata di un terzo quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambiente; si applica la reclusione da 3 a 15 anni e la multa da 100.000 a un milione di euro se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Il quarto delitto, infine, è quello di impedimento del controllo (articolo 452-*quater*.2), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificialmente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambien-

tale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*septies* deve esserne disposta la confisca.

Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-*ter*). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-*quater*, le pene sono diminuite da un terzo alla metà.

La commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina invece un'aggravante (articolo 452-*quinqies*): sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale (primo comma); sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416-*bis*, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero «all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale»; sono ulteriormente aumentate le pene (da un terzo alla metà) quando l'associazione (tanto comune quanto mafiosa) include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'articolo 452-*sexies* disciplina il cosiddetto ravvedimento operoso, prevedendo una diminuzione di pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma). È altresì previsto che, se per operare tali attività, l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al

massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (secondo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente, per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente.

Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-*bis* c.p. intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, l'articolo 452-*septies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo (primo comma); se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona.

L'articolo 452-*octies* prevede, invece, che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

L'articolo 1, comma 4-*bis*, del testo unificato novella, quindi, l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La novella determina l'inserimento – nel catalogo dei delitti ivi previsti – dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abban-

dono di materiale di alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo).

Il successivo comma 5 novella invece l'articolo 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti e quattro i nuovi delitti introdotti dal testo unificato.

Il comma 5-*bis* introduce, quindi, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il PM deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, codice dell'ambiente).

Il comma 6 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all'articolo 25-*undecies*, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). Con l'inserimento del comma 1-*bis* si combina, inoltre, in caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al comma 1-*ter*, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Infine, il comma 7 introduce nel codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 319 a 325) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto attuale all'ambiente. In particolare, mentre l'articolo 319 indica l'ambito applicativo della disciplina, l'articolo 320 riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore.

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 319 fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la disciplina della nuova parte VII si riferisce alle sole contravvenzioni. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione del reato fissando un termine, pur in presenza di possibili proroghe, comunque non superiore a sei mesi per l'adempimento. Solo se il ritardo nel realizzare le prescrizioni – che possono comprendere anche misure volte a fare cessare o proseguire situazioni di pericolo – non è imputabile al contravventore, il termine può essere di un anno. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione delle prescrizioni anche al rappresentante legale dell'ente stesso. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per chi accerta la contravvenzione di riferire al PM la notizia di reato.

L'articolo 321 concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi: verifica dell'adempimento della prescrizione da parte dell'organo accertatore; in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in misura ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda) e comunicazione dell'avvenuto pagamento al PM; in caso negativo, l'accertatore ne dà comunicazione al PM e al contravventore.

L'articolo 322 prevede obblighi di comunicazione da parte del PM che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria per consentire di imporre le

prescrizioni ed effettuare le relative verifiche (in tal caso il procedimento è sospeso).

L'articolo 323 stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione. Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.

L'articolo 324 prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM. Lo stesso articolo 324 configura, poi, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale.

L'articolo 325 reca, infine, una norma transitoria della nuova disciplina, mentre l'articolo 2 del testo unificato dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, escludendo la consueta *vacatio legis* di quindici giorni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede al relatore di trasformare l'osservazione di cui al punto *a*) in condizione.

Alessandro BRATTI (PD) invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di un incontro informale con i colleghi della Commissione Giustizia sia in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea sia in considerazione dell'esigenza di riportare nei rispettivi territori la portata normativa delle nuove fattispecie che la Camera si appresta a introdurre nel codice penale.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, accogliendo l'invito del collega Zaratti, riformula la proposta di parere già presentata (*vedi allegato 4*). Dichiara infine di concordare con la proposta di incontro con la Commissione Giustizia testè avanzata dal collega Bratti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 133 del 2013, C. 1941 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

riconosciuta l'importanza delle norme contenute nell'articolo 3, ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare attraverso operazioni di dimissione di immobili pubblici;

ritenuto, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti anche a scapito della tutela di beni costituzionalmente protetti, a partire dall'ambiente e dal paesaggio, quantomeno nei casi in cui tale tutela sia espressamente richiesta, come previsto ai commi *2-quater* e *2-quinquies* del provvedimento, dalle competenti amministrazioni dello Stato;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere alla soppressione della disposizione di cui al comma *2-septies*, la quale configura il raggiungimento del prefissato introito complessivo delle dimissioni come limite insuperabile per i procedimenti diretti ad escludere dalle dimissioni i beni individuati ai sensi dei citati commi *2-quater* e *2-quinquies*;

ritenuto altresì opportuno estendere i citati procedimenti di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* dell'articolo 3 anche a quei beni immobili che possano soddisfare

esigenze di carattere sociale o assistenziale, anche di carattere abitativo, delle fasce meno agiate della popolazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del comma 1 dell'articolo 3, individuando nelle apposite disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anziché nell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, la normativa da utilizzare per sanare le eventuali irregolarità edilizie gravanti sugli immobili pubblici oggetto di dimissione;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre da un anno a 6 mesi – nel rispetto e in coerenza con i limiti a suo tempo previsti dalla stessa legge n. 47 del 1985 – il termine consentito per la sanabilità delle irregolarità edilizie dell'immobile pubblico dimesso successivamente al suo trasferimento;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento un'ulteriore disposizione che limiti l'applicazione della norma recata dallo stesso comma alle sole parti non sanate degli immobili oggetto di dimissione che siano state accertate all'atto del trasferimento dei medesimi immobili;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo il comma

*2-quinquies* un ulteriore comma, il quale preveda espressamente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione;

*e)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo dell'articolo 3 la disposizione recata dal comma *2-septies*;

*f)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla fine dell'articolo 3 un'ulteriore disposizione la quale preveda espressamente che, ove si intenda procedere all'applicazione della norma di cui al comma *2-septies* dell'articolo 3, il Governo sia tenuto a richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia comunicando alle stesse l'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dei commi *2-quater* e *2-quinquies* dell'articolo 3.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 133 del 2013, (C. 1941 Governo), approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia »;

riconosciuta l'importanza delle norme contenute nell'articolo 3 ai fini di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare attraverso operazioni di dismissione di immobili pubblici;

ritenuto, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti anche a svantaggio della tutela di beni costituzionalmente protetti, a partire dall'ambiente e dal paesaggio, quantomeno nei casi in cui tale tutela sia espressamente richiesta, come previsto ai commi *2-quater* e *2-quinquies* del provvedimento, dalle competenti amministrazioni dello Stato;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere alla soppressione della disposizione di cui al comma *2-septies*, la quale configura il raggiungimento del prefissato introito complessivo delle dismissioni come limite insuperabile per i procedimenti diretti ad escludere dalle dismissioni i beni individuati ai sensi dei citati commi *2-quater* e *2-quinquies*;

ritenuto altresì opportuno estendere i citati procedimenti di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* dell'articolo 3 anche a quei beni immobili che possano soddisfare

esigenze di carattere sociale o assistenziale, anche di carattere abitativo, delle fasce meno agiate della popolazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si modifichi il testo del comma 1 dell'articolo 3, individuando nelle apposite disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anziché nell'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, la normativa da utilizzare per sanare le eventuali irregolarità edilizie gravanti sugli immobili pubblici oggetto di dismissione;

2) si riduca da un anno a 6 mesi – nel rispetto e in coerenza con i limiti a suo tempo previsti dalla stessa legge n. 47 del 1985 – il termine consentito per la sanabilità delle irregolarità edilizie dell'immobile pubblico dismesso successivamente al suo trasferimento;

3) si aggiunga al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento un'ulteriore disposizione che limiti l'applicazione della norma recata dallo stesso comma alle sole parti non sanate degli immobili oggetto di dismissione, che siano state accertate all'atto del trasferimento dei medesimi immobili;

4) si inserisca dopo il comma *2-quinquies* un ulteriore comma, il quale preveda espressamente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proceda, di concerto con il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali si ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato e avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione;

5) sia soppressa la disposizione di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 3;

6) si aggiunga alla fine dell'articolo 3 un'ulteriore disposizione la quale preveda espressamente che, ove si intende procedere all'applicazione della norma di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 3, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, comunicando alle stesse l'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dei commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 3.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.****Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 957 ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;

apprezzato molto positivamente il provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri partner europei;

considerato che il provvedimento costituisce un importante tassello nella lotta alle ecomafie e all'illegalità in campo ambientale;

valutato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter il riferimento al presupposto della violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, ai fini dell'integrazione delle fattispecie penali dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale, rischia di escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni condotte comunque lesive dell'ambiente, anche se non già illecite sul piano amministrativo o penale;

considerato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Titolo VI-bis, articolo 452-ter la definizione di disastro ambientale, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie penale, prende in considerazione solo lo stato di alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, escludendo pertanto i casi di compromissione dell'equilibrio dell'ecosistema che dovrebbero essere parimenti considerati oggetto di disvalore sociale;

considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una specifica disciplina e una specifica procedura per la bonifica dei siti contaminati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, articolo 452-bis e articolo 452-ter si sostituisca l'espressione « in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale », con la parola « abusivamente »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che costituisce

disastro ambientale non l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, ma la compromissione dello stesso;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 452-*octies* (*Ripristino dello stato dei luoghi*) che il recupero o il ripristino dello stato dei luoghi oggetto di ordine da parte del

giudice deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno ambientale) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di valutare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.****Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 957 ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;

apprezzato positivamente il provvedimento che raggiunge l'obiettivo, non solo normativo, ma anche culturale, di individuare nell'ambiente uno fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro l'ordinamento alle legislazioni degli altri *partner* europei;

considerato che il provvedimento costituisce un importante tassello nella lotta alle ecomafie e all'illegalità in campo ambientale;

valutato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Titolo VI-*bis*, articolo 452-*bis* e articolo 452-*ter* il riferimento al presupposto della violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, ai fini dell'integrazione delle fattispecie penali dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale, rischia di escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni condotte comunque lesive dell'ambiente, anche se non già illecite sul piano amministrativo o penale;

considerato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « Titolo VI-*bis*, articolo 452-*ter* la definizione di disastro ambientale, ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie penale, prende in considerazione solo lo stato di alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, escludendo pertanto i casi di compromissione dell'equilibrio dell'ecosistema che dovrebbero essere parimenti considerati oggetto di disvalore sociale;

considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una specifica disciplina e una specifica procedura per la bonifica dei siti contaminati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-*bis*, articolo 452-*bis* e articolo 452-*ter* si sostituisca l'espressione « in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale » con la parola « abusivamente »;

2) all'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-*bis*, articolo 452-*ter* si preveda che costituisce disastro ambientale non

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, ma la compromissione dello stesso;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 452-*octies* che il recupero o il ripristino dello stato

dei luoghi deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative e civili (con particolare riferimento al danno ambientale) previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di valutare quali siano le conseguenze del mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	116
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	118

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

##### La seduta comincia alle 15.

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni.

Marco DA VILLA (M5S) rileva che la X Commissione si appresta nuovamente ad esprimere un parere sull'ennesimo provvedimento del Governo in materia di IMU. Ricorda che il proprio gruppo ha già manifestato notevoli perplessità in occasione dell'espressione del parere sui de-

creti-legge n. 54 e n. 102 del 2013, relativamente alla copertura delle misure relative all'abolizione dell'IMU sulla prima casa e al fatto che il nuovo assetto della fiscalità immobiliare si traducesse in una duplicazioni impositive e in aggravio del carico fiscale sui contribuenti, tutte ipotesi che si sono puntualmente realizzate con l'adozione dei più recenti provvedimenti in materia.

Ricorda inoltre che nei precedenti pareri la Commissione aveva inserito alcune considerazioni sulla necessità di prevedere un'ampia deducibilità delle imposte sugli immobili strumentali delle imprese anche a fini IRAP, considerazioni che andrebbero rinnovate anche in questa sede.

Esprime, inoltre, una valutazione decisamente contraria alle disposizioni relative al capitale della Banca d'Italia che, di fatto, rappresentano l'ennesimo regalo alle banche e che in generale hanno ricevuto più di una censura da parte della Banca Centrale Europea.

Tutto ciò premesso, dichiara il voto decisamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel manifestare un orientamento complessiva-

mente contrario sul merito del provvedimento, esprime apprezzamento per il lavoro di approfondimento e di sintesi svolto dal relatore Taranto. Condivide, in particolare, l'osservazione alla lettera *a*) che, a suo avviso, avrebbe dovuto più opportunamente essere formulata come condizione. Chiede al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione in merito alla deducibilità dell'IMU relativa ai beni strumentali delle imprese. Dichiarò infine l'astensione del proprio gruppo.

Angelo SENALDI (PD) ringrazia preliminarmente il relatore per aver formulato in tempi ristretti una proposta di parere dettagliata e in grado di chiarire i punti critici del provvedimento relativi, in particolare, alle disposizioni sulla Banca d'Italia. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'associarsi alle dichiarazioni del collega Senaldi, sottolineò che la Commissione ha più volte affrontato la questione della deducibilità IMU per gli immobili strumentali delle imprese. Preso atto che il decreto-legge in esame deve essere con-

vertito entro il prossimo 28 gennaio, ritiene che la questione, richiamata nelle premesse del parere, possa essere nuovamente affrontata in un successivo provvedimento.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Benamati in merito all'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e alla conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP. Sottolineò che l'intervento legislativo intende anzitutto conferire certezza al quadro normativo concernente i partecipanti al capitale della Banca con l'obiettivo di assicurare un'ampia distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse, considerato che un assetto proprietario che contribuisca all'indipendenza della Banca d'Italia è rappresentato dall'equilibrata distribuzione delle quote.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato);

rammentato che con le disposizioni di cui all'articolo 1 di detto provvedimento si dispone l'abolizione della seconda rata IMU per gli immobili individuati alle lettere da a) ad e) del comma 1, fermo restando che, ai sensi del comma 5, «l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 »;

reiterate, al riguardo, le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, e al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e circa la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP;

rinnovate, ancora, le osservazioni di cui al parere in merito alla legge di stabilità per il 2014 con le quali si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento;

valutate, inoltre, le norme in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e, in particolare, le disposizioni di cui al comma 6 di detto articolo, nonché il connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 con cui si dispone, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, l'aumento della misura dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali e si prevede altresì che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sia disposto l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 71,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016;

sottolineata, al riguardo, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di dismissione di immobili pubblici tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla legge di stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, « anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo »;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il capitale della Banca d'Italia e rammentato, al riguardo, che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita — determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta — della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi bancari, crescita tale da sollecitare una più equilibrata distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse a conferma e ad ulteriore presidio dell'indipendenza dell'Istituto, nonché nell'opportunità di un conclusivo chiarimento sull'estensione dei diritti economici dei quotisti, escludendo che essi possano vantare sulla totalità delle riserve della Banca, poiché la parte maggiore dei suoi redditi e del suo patrimonio derivano dal potere di signoraggio, attribuito dalla legge a Banca d'Italia in regime di monopolio e di cui, dunque, è lo Stato italiano il beneficiario finale;

rilevato che — coerentemente con il perseguimento dei suddetti obiettivi e ribadite, al comma 1 del già richiamato articolo 4, natura, missione ed indipendenza dell'Istituto — si autorizza Banca d'Italia, al comma 2, ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro rispetto al previgente valore di trecento milioni di lire di cui all'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936;

considerato che il nuovo ammontare del capitale risulta in linea con le conclu-

sioni del rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, redatto da una commissione di esperti indipendenti e reso pubblico il 9 novembre 2013;

considerato, altresì, che ancora coerenti con le conclusioni del richiamato rapporto risultano:

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale;

la disposizione di cui al comma 4, che individua le categorie di investitori istituzionali che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto in banche ed imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, in enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, in fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, e ciò a seguito delle modifiche apportate dal Senato che — intervenendo sul testo originario della norma — hanno escluso la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;

la disposizione di cui al comma 5, anch'esso modificato al Senato, in ragione della quale ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente, e che contestualmente prevede la sterilizzazione dei diritti di *governance* ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;

la disposizione di cui al comma 6 con cui si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di acquistare temporaneamente le proprie quote al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo;

richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 5 con cui viene ribadito che l'Assemblea dei partecipanti ed il Consiglio superiore non possono avere ingerenza

nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto, nonché le disposizioni di coordinamento e di altra natura di cui all'articolo 6, tra le quali si collocano:

i principi ed i criteri direttivi, di cui al comma 5, per l'adeguamento dello Statuto di Banca d'Italia al testo normativo in esame e, in tale contesto, la previsione di cui alla lettera *c*) circa il periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi, e, alla lettera *d*), l'abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote;

le disposizioni di cui al comma 6 finalizzate alla costituzione di un mercato per le quote della Banca d'Italia, che dispongono che i partecipanti al capitale di Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013, iscrivano le relative quote, ove non già incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, conseguendone così, sul piano fiscale, la sottoposizione dei maggiori valori derivanti dalla riclassificazione contabile di dette quote all'imposta sostitutiva del 12 per cento di cui al comma 143 della legge di stabilità per il 2014,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a*) valuti la Commissione di merito, di concerto con il Governo, le più opportune modalità per il coordinamento normativo tra le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 12-*bis*), del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che escludono l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, ove la differenza venga versata entro il termine del 24 gennaio 2014, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità per il 2014, ove analoga sanatoria è invece condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014;

*b*) valuti la Commissione di merito criteri e metodologia adottati nel rapporto degli esperti indipendenti, pubblicato il 9 novembre 2013, per l'aggiornamento del valore delle quote del capitale di Banca d'Italia;

*c*) verifichi la Commissione di merito la compatibilità con i Trattati europei dell'esclusione di banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia;

*d*) verifichi la Commissione di merito, anche sulla scorta del parere della Banca centrale europea del 27 dicembre 2013, la piena conformità del processo di ricapitalizzazione di Banca d'Italia al quadro prudenziale ed al sistema contabile dell'Unione europea, con particolare riferimento alle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari;

*e*) verifichi la Commissione merito le condizioni di inclusione nel calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche delle plusvalenze conseguite e non realizzate derivanti, a seguito del processo di riforma, da partecipazioni nel capitale di Banca d'Italia classificate, come nuovi strumenti finanziari, tra le attività valutate al *fair value*.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74  
(Esame e rinvio) ..... 121

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 125

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.**

**Atto n. 74.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere di competenza, il cui termine viene in scadenza il prossimo mercoledì 29 gennaio: l'esame dello schema di decreto proseguirà, pertanto, anche nella prossima settimana, mentre in

quella successiva sarà prevista la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la deliberazione della Commissione.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento: ai termini di presentazione delle relative domande; alle causali di concessione; ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Per quanto concerne la procedura di emanazione, fa presente che la citata disposizione prevede che il decreto ministeriale venga adottato previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti sociali, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 54: tale termine, peraltro di carattere non perentorio, risulterebbe quindi scaduto il 18 settembre 2013.

Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale è composto da 5 articoli, facendo notare che l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, che è appunto quella di disciplinare i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in una prospettiva di superamento dell'attuale sistema, ai sensi dell'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, che prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017. In proposito, rileva che le disposizioni in esame trovano applicazione alle prestazioni individuate dallo stesso articolo 2, commi 64-66, della richiamata legge n. 92, restando altresì fermi i presupposti soggettivi di cui all'articolo 33, comma 22, della legge n. 183 del 2011.

Osserva che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Per quanto concerne l'ambito soggettivo, fa presente che i beneficiari sono gli operai, gli impiegati e i quadri che lavorino nelle sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile (che definisce la figura dell'imprenditore, non includendo quindi i datori di lavoro in generale), a condizione che abbiano un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, segnala che vengono ridefinite le cosiddette «causali», prevedendo che la CIG in deroga possa essere concessa solamente in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione; conseguentemente, viene espressamente sancito il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa

o di parte di essa. Inoltre, fa presente che le imprese possono usufruire dei trattamenti in deroga a condizione che abbiano previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione di ferie residue.

Per quanto concerne la durata dei benefici, osserva che il provvedimento precisa che il trattamento possa essere concesso – per ciascuna unità produttiva – per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno (per il 2014) e per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di un anno e a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile (per il biennio 2015-2016) per le imprese che non rientrino nella disciplina della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o di quella dei fondi di solidarietà bilaterali; per le imprese che rientrino nella disciplina della cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o di quella dei fondi di solidarietà bilaterali, il superamento dei limiti disposti dalla normativa generale può avvenire unicamente in casi di situazione eccezionale, in relazione alla necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque l'erogazione del trattamento non può superare gli 8 mesi (per il 2014) o per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno e a 11 mesi nell'arco di un biennio mobile (per il biennio 2015-2016).

Per quanto attiene alla procedura di concessione dei trattamenti, sottolinea che lo schema prevede che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro; in caso di presentazione tardiva, il trattamento decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Evidenzia, altresì, che l'INPS verifica la regolarità della domanda entro 3 giorni dalla ricezione e procede alla quantificazione delle risorse necessarie per l'erogazione del trattamento, trasmettendo la domanda alla Regione o Provincia autonoma competente

per territorio ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in caso di unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome (in tal caso spetta allo stesso Ministero effettuare l'istruttoria ai fini della verifica dei criteri da possedere per poter accedere alla concessione del trattamento in deroga).

Fa notare, poi, che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga. In particolare, segnala che lo schema prevede che le Regioni e le Province autonome in cui risiedano i lavoratori interessati possano concedere (con proprio decreto e nei limiti delle risorse assegnate) il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga. Spetta alle Regioni e Province autonome, nell'ambito delle risorse assegnate allo scopo, quantificare i limiti di spesa e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS i relativi provvedimenti. Ai fini della fruizione del trattamento, fa notare che i lavoratori hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di presentare istanza all'INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o della scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione. Evidenzia che, per il 2014, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso: ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi, per un massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, con ulteriori 3 mesi in caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno; ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per meno di 3 anni. Segnala che il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, con ulteriori 3 mesi in caso di lavoratori residenti nelle

aree del Mezzogiorno (per i richiamati lavoratori il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi per quelli residenti nelle aree del Mezzogiorno). Rileva che, per il biennio 2015-2016, il trattamento non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 3 anni o più, anche continuativi, facendo presente che, per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, con ulteriori due mesi per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno; in ogni caso, per i lavoratori richiamati il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. Ricorda peraltro che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga.

Osserva, infine, che l'articolo 5 dispone l'obbligo, per l'INPS, di effettuare un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni erogate e dei relativi flussi finanziari, con contestuale comunicazione dei dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma interessata.

Segnala, in conclusione, che le regioni hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto, salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo. In particolare, fa osservare che le regioni chiedono: di includere tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti e i somministrati; di prevedere, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi previsti dallo schema di decreto in esame), nonché di estendere l'applicazione delle norme a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile) e di includere tra le causali anche le cessazioni di attività lavorative, le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali; di stabilire

che l'invio delle domande da parte delle aziende venga fatto esclusivamente alle regioni (e non anche all'INPS).

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA fa presente che il provvedimento in esame è stato predisposto al termine di un lungo percorso di confronto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha condotto ad un risultato coerente con il quadro normativo attualmente vigente in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare, infatti, che lo schema di decreto interministeriale si inquadra correttamente in un processo di trasformazione delle politiche passive – delineato dai recenti interventi normativi in materia – che condurrà inevitabilmente alla progressiva uscita di scena degli strumenti di sostegno al reddito in deroga, a favore dell'introduzione di soluzioni più strutturali (cita, ad esempio, i fondi di solidarietà bilaterali): il provvedimento in esame, quindi, sulla base degli indirizzi formulati dal Parlamento, non può che prendere atto di tale tendenza, definendo criteri di concessione della cassa integrazione in deroga dal punto di vista oggettivo e soggettivo che risultino in armonia con l'esigenza di assicurare una gestione il più possibile razionale di questa inevitabile fase di transizione, soprattutto per quanto concerne la quantificazione degli oneri finanziari, che sono stati dosati proporzionalmente nel tempo, a partire dal 2014 fino al 2017.

Osserva, altresì, che il Governo ha cercato di predisporre un pacchetto di norme il più possibile organico ed omogeneo, proprio al fine di evitare l'insorgere di eventuali malfunzionamenti amministrativi, anche con riferimento alle singole realtà locali, che spesso possono caratterizzare la concessione dei relativi trattamenti, determinandone l'interruzione ai danni dei lavoratori, a seconda della zona territoriale coinvolta. Fa notare che il provvedimento, pur avendo proceduto in taluni aspetti a rendere più stringenti i criteri di concessione, nel rispetto dei vincoli di bilancio, non può che essere

accolto con favore, in quanto mira a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni; sotto questo profilo, ritiene comprensibili i giudizi di critica insoddisfazione evidenziati da molte regioni e dalle parti sociali, ma ricorda anche che l'attuale quadro normativo regionale appare quanto mai disomogeneo e differenziato.

Fa osservare, inoltre, che lo schema di decreto prevede che il nuovo sistema possa partire dal 1° gennaio 2014, per cui il suo dicastero – sino a quando il provvedimento non sarà definitivamente emanato – dovrà proseguire nella gestione di una fase di transizione, come quella in essere, che cerca di portare avanti, tra numerose difficoltà, un percorso di continuità nell'erogazione delle risorse che tuttavia non trova sostegno in un provvedimento ancora pienamente operativo: auspica, pertanto, che la Commissione possa rapidamente esprimersi sul testo, al fine di consentire un tempestivo sblocco dei vincoli procedurali ad oggi esistenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), pur riservandosi di approfondire il contenuto del provvedimento e di svolgere in seguito un intervento di merito il più possibile ampio, ritiene che esso, già da una iniziale lettura, presenti talune evidenti criticità che attengono agli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei trattamenti. Fa riferimento, anzitutto, al fatto che il provvedimento impedisce l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o di parte di essa, lasciando scoperte tutte quelle imprese che spesso sono costrette a ricorrere alle cessioni di rami aziendali per oggettive esigenze produttive. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento definisce un quadro di interventi differenziato tra Nord e Sud, non tenendo conto che la crisi economica ormai ha assunto una dimensione più grave ed estesa proprio nel settentrione, come risulta dai più recenti dati riferiti ai valori assoluti. Giudicato necessario, quindi, prevedere strumenti di sostegno al reddito omogenei per tutto il territorio nazionale, auspica che il Go-

verno possa approfondire tali questioni, rivedendo il provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 15.25.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

#### **La seduta comincia alle 15.25.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, a far data dalla precedente seduta, in cui la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, è pervenuto esclusivamente il parere favorevole espresso dalla VII Commissione, mentre non risultano ancora espressi i pareri delle restanti Commissioni permanenti. Fa presente, pertanto, che la presidenza, anche facendo seguito a quanto richiesto da taluni gruppi nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, provvederà a sollecitare le Commissioni competenti affinché procedano all'espressione dei predetti pareri, in modo da consentire

alla XI Commissione di proseguire nel proprio *iter*.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), ringraziando la presidenza per gli impegni assunti, fa presente che nei prossimi giorni si farà carico di scrivere personalmente alla Presidente della Camera, in qualità di rappresentante del suo gruppo, al fine di sollevare con forza tale questione e assicurare che le Commissioni competenti in sede consultiva siano ulteriormente sollecitate ad esprimersi quanto prima, consentendo il completamento dell'*iter* di esame del testo.

Titti DI SALVO (SEL) condivide l'esigenza di sollecitare le Commissioni in sede consultiva ad esprimere il proprio parere, sottolineando l'esigenza di giungere quanto prima ad una soluzione del problema oggetto del provvedimento in esame. Ricorda, peraltro, che, in materia di deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, l'Assemblea ha approvato uno specifico ordine del giorno, nell'ambito dell'esame dell'ultima legge di stabilità, con il quale impegnava il Governo a sanare le distorsioni normative ancora esistenti in materia di esodati, tra cui cita, ad esempio, quelle riguardanti il caso del personale ferroviario.

Coglie, altresì, l'occasione del dibattito appena apertosi su una questione di natura procedurale, per rappresentare l'esigenza di una rapida prosecuzione dell'esame dei progetti di legge recanti disposizioni sulle cosiddette « dimissioni in bianco », che recano un intervento molto importante e delicato, rispetto al quale è stata anche deliberata l'urgenza e sul quale la Commissione ha già svolto un serio lavoro, che merita di essere portato a compimento.

Renata POLVERINI (FI-PdL) si associa alla richiesta di sollecitare l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché di riprendere l'esame dei provvedimenti sulle « dimissioni in bianco ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, assicura che rappresenterà al presidente Damiano la richiesta di inserimento nel calendario dei lavori della Commissione del provvedimento sulle « dimissioni in bianco », ai fini delle determinazioni di competenza.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, fatto presente che il testo unificato delle proposte di legge n. 224 e abbinate è stato trasmesso alle Commissioni in sede consultiva in una fase antecedente alla sessione di bilancio, fa notare che diversi decreti-legge nel frattempo convertiti dalle Camere e la stessa legge di stabilità hanno poi previsto taluni interventi in materia di esodati, pienamente coperti dal punto di vista finanziario, dei quali occorrerebbe ora tenere conto in un'ottica di alleggerimento del testo. Si domanda, pertanto, quale sia la strada procedurale da adottare per rendere il più possibile coerente l'intervento normativo proposto dalla Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, considerato che si è in una fase avanzata del-

l'esame del provvedimento, che ha già registrato la trasmissione di un testo unificato alle Commissioni competenti in sede consultiva, giudica ragionevole – al fine di evitare inutili appesantimenti procedurali, che obbligherebbero a riavviare sin dall'inizio l'*iter* parlamentare e renderebbero sostanzialmente inutile il sollecito dei pareri già preannunciato dalla presidenza – che si attenda l'espressione dei predetti pareri. Ritiene, infatti, che una volta acquisiti tutti i pareri la Commissione possa essere nelle condizioni di valutare in piena autonomia se modificare ulteriormente il testo, eventualmente deferendo al Comitato ristretto anche il compito di incidere sulle questioni di merito già risolte con la legge di stabilità o con gli altri interventi normativi richiamati dal relatore.

La Commissione prende atto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ». C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu – Rel. Vargiu .....	127
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Alla II Commissione: DL 146/2013 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
Sui lavori della Commissione .....	132

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	133
AVVERTENZA .....	133

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 16 gennaio 2014.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ». C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu – Rel. Vargiu.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Alla II Commissione: DL 146/2013 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.**  
(Parere alla II Commissione).  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, in materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Precisa che nella seduta odierna si svolgerà la relazione introduttiva e potrà avere inizio la discussione che si concluderà agli inizi della prossima settimana, con l'espressione del parere, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 gennaio.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, è stato emanato dal Governo, come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, sulla base dell'esigenza di « restituire ai soggetti reclusi la possibilità di un pieno esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare risolutivamente il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario ».

Rileva come l'indilazionabilità di misure legislative capaci di porre rimedio alla grave e drammatica situazione carceraria è stata peraltro recentemente evidenziata, oltre che da un messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica (DOC. I, n. 1), dalla sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2013. Ricorda inoltre la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 gennaio 2013, resa sul caso Torreggiani che, condannando il nostro Paese, ha dato all'Italia un anno di tempo per risolvere il problema del sovraffollamento, sospendendo sino al 24 maggio 2014 ogni ulteriore decisione. Infine, ricorda l'impegno solenne che il Parlamento italiano assunse su questo tema su sollecitazione del Beato Papa Giovanni Paolo II.

Ritiene che il problema del sovraffollamento carcerario non possa prescindere dalla risoluzione di alcune distorsioni del

sistema giudiziario e penitenziario italiano, con particolare riferimento all'eccessivo uso della carcerazione preventiva, condizione nella quale è detenuta una parte molto significativa dei reclusi negli istituti di pena e che viene utilizzata impropriamente anche a fini di raccolta delle prove e talora come autentico strumento di « tortura »; con riferimento, inoltre, all'insufficiente uso delle pene non detentive e alla trasposizione in sede penale di reati che potrebbero più utilmente essere ricondotti in sede amministrativa.

Ricorda altresì che, per fronteggiare il sovraffollamento penitenziario, negli ultimi due anni sono stati emanati due decreti-legge, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 9 del 2012 e n. 94 del 2013.

Richiama quindi sinteticamente il contenuto delle principali disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto al fine di affrontare le questioni connesse al sovraffollamento carcerario, pur non sembrando esse incidere sulle competenze della XII Commissione. Il decreto prevede, dunque: come regola generale, la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del c.d. braccialetto elettronico; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare; una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza; più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza; l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria; l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena; l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione;

l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, che si compone complessivamente di dieci articoli, compresa la norma sull'entrata in vigore richiama, con specifico riferimento alla competenza della Commissione affari sociali, l'articolo 2, che modifica il testo unico stupefacenti, nel senso di trasformare in autonoma fattispecie di reato la circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cosiddetta attenuante di lieve entità); si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (come il piccolo spaccio).

Reputa opportuno ricordare che il testo originario dell'articolo 73 del TU stupefacenti prevedeva una distinzione tra i reati a seconda che riguardassero le droghe pesanti e quelle leggere, venuta poi meno a seguito dell'approvazione della cosiddetta legge Fini-Giovanardi (legge n. 49 del 2006), che ha introdotto due disposizioni che sono attualmente all'esame della Corte costituzionale in quanto oggetto di una questione incidentale di legittimità costituzionale, sia per un sospetto di uso improprio della decretazione d'urgenza in assenza di tale requisito, sia per la mancata proporzionalità nell'erogazione delle pene che si sarebbe determinata per l'aver collocato in un unico contenitore sia i reati relativi alle droghe leggere che a quelle pesanti.

Evidenzia in particolare, per quel che rileva in questa sede, il comma 1, lettera *b*), del suddetto articolo 2 del decreto-legge, che interviene sulla disciplina dell'affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcooldipendenti (cd. affidamento in prova in casi particolari), abrogando il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale di cui al comma 5 dell'articolo 94 del TU stupefacenti.

Fa presente che, sulla base della normativa vigente, tale misura consiste in una particolare forma di affidamento in prova

in favore ai tossicodipendenti e alcooldipendenti per la cui concessione, a domanda, sono richiesti determinati requisiti: il condannato deve essere persona che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero; il programma deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati; una struttura sanitaria pubblica o privata deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e l'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

Le motivazioni alla base della novella risiedono nella particolare condizione di tali soggetti che lo stato di tossicodipendenza espone al rischio di frequenti recidive nel reato. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sulla base dei dati di esperienza, ritiene « più opportuno non escludere del tutto la possibilità di ulteriori accessi a misure di recupero extramurarie dalla forte valenza sul piano socio-sanitario ».

Richiama altresì l'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), del decreto-legge, che novella l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per quanto concerne la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Fa presente che l'affidamento in prova al servizio sociale, in base all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario vigente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, è applicabile ai condannati a pena detentiva non superiore a tre anni, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, sempre che, sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, si possa ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati.

In particolare, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge introduce un nuovo comma *3-bis* nell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, consentendo anche l'affidamento in prova al servizio sociale: al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non

superiore a quattro anni, quando abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio sulla rieducazione del reo e sulla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; quando tale comportamento sia stato serbato quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, intervenendo sull'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, rafforza i poteri del magistrato di sorveglianza di applicare la misura in via di urgenza, sulla falsariga dell'affidamento c.d. terapeutico, previsto dall'articolo 94 del testo unico sulle tossicodipendenze.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge modifica il comma 8 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, con un'ulteriore integrazione dei poteri di urgenza del magistrato di sorveglianza concernenti l'affidamento in prova.

Sempre con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, cita l'articolo 8 del decreto-legge che, in riferimento all'anno 2013, differisce per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore per imprese e cooperative sociali che assumono detenuti e internati. La proroga, come recita la relazione di accompagnamento al decreto, mira a « scongiurare il rischio che costoro, in ragione del ritardo nell'adozione del regolamento, si vedano privati della possibilità di usufruire di detti benefici ».

Si tratta dei regolamenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge n. 193 del 2000, per la determinazione delle modalità ed entità dei crediti d'imposta concessi alle imprese che assumono detenuti, e dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, per la determinazione della riduzione delle aliquote contributive e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti

penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

Si riserva, dunque, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte nonché delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Paola BINETTI (PI) rileva come nel corso della legislatura ci sia stato più di un intervento normativo sul tema delle carceri sotto vari profili, tra i quali ricorda la disciplina delle pene alternative e il capitolo del lavoro in carcere. Sottolinea quindi la presenza di una *ratio* che accomuna tutti questi provvedimenti, volta a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, anche al fine di ridurre il rischio della recidiva.

Nell'ambito del tema, più generale, della tutela dei diritti dei detenuti, un argomento al quale è particolarmente interessata riguarda la medicina penitenziaria, che fa capo al Ministero della salute, quindi è parte integrante del sistema sanitario nazionale. Al riguardo, non può fare a meno di riferirsi al recente caso di Vincenzo di Sarno, il ragazzo detenuto nel carcere di Poggioreale che, in quanto malato, ha chiesto l'eutanasia piuttosto che morire lentamente in carcere. In proposito rileva come episodi drammatici di questo genere non possano essere utilizzati strumentalmente da parte di chi vorrebbe rendere lecita l'eutanasia. Anche con riferimento al caso di specie, va considerato, a suo avviso, che il ragazzo avrebbe voluto vivere, avendo più volte chiesto la grazia, e che preferisce la morte essendosi trovato di fronte al silenzio da parte delle istituzioni.

Partendo dal caso particolare, ritiene che, in termini più generali, il provvedimento in titolo possa essere migliorato inserendo il tema della medicina penitenziaria, ivi non trattato.

Vanna IORI (PD) evidenzia come nel provvedimento in esame, che ha ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali dei de-

tenuti, manca ogni riferimento al tema della genitorialità. Riservandosi di presentare emendamenti sul punto presso la Commissione di merito, e ricordato di essere firmataria di una proposta di legge su questa materia, rileva l'importanza di garantire la regolarità dei rapporti tra figli e genitori detenuti, nell'interesse degli uni e degli altri.

Denuncia, in particolare, la presenza, allo stato attuale, di ben cinquantadue madri con figli minori in carcere e di circa cinquantasettemila minori che hanno il padre detenuto, con il quale non possono avere rapporti regolari, considerate le condizioni in cui si svolgono gli incontri tra i detenuti e i loro familiari.

Ritiene, pertanto, che si ponga come necessità imprescindibile consentire la custodia delle madri detenute con figli minori presso case famiglia protette, nonché l'individuazione di luoghi *ad hoc*, all'interno delle strutture carcerarie, da destinare agli incontri tra padri detenuti e i loro figli.

Andrea CECCONI (M5S) esprime perplessità del provvedimento in esame, in considerazione del fatto che si tratta di un ulteriore intervento in una materia in cui il Governo è già intervenuto nella legislatura in corso, senza tuttavia mai fornire delle soluzioni chiare al problema del sovraffollamento carcerario e, soprattutto, senza mai prevedere stanziamenti adeguati. Ritiene, dunque, che tali rilievi critici possano essere formulati anche con riferimento al decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi.

Rileva poi come ci sia stato uno spreco di risorse in tema di carceri, ricordando ad esempio che per ogni braccialetto elettronico « sperimentale » sono stati impiegati centomila euro, senza che di fatto tali strumenti siano stati utilizzati.

Entrando nel merito del provvedimento, con riferimento alle disposizioni afferenti alle competenze della Commissione affari sociali, emerse dalla relazione

illustrativa, si sofferma sull'articolo 2, nella parte in cui modifica il testo unico stupefacenti, nel senso di trasformare in autonoma fattispecie di reato la circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, producendo così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità – come il piccolo spaccio – che tuttavia non vengono depenalizzate. Al riguardo, fa presente che, essendo in corso presso la Commissione giustizia un dibattito concernente la depenalizzazione delle droghe leggere, sarebbe stato opportuno che il Governo non intervenisse sul punto, consentendo così al Parlamento di esprimersi compiutamente fino alla definizione normativa della materia.

Per quanto riguarda, poi, l'affidamento dei tossicodipendenti ai servizi sociali, di cui all'articolo 3 del decreto-legge, osserva come il discorso, a suo avviso, vada impostato diversamente, nel senso che occorrerebbe stabilire se il tossicodipendente condannato per un reato debba entrare in una struttura carceraria oppure se debba seguire un percorso completamente diverso, di riabilitazione all'interno di strutture adeguate. In proposito, fa presente che le comunità di recupero allo stato attuale non hanno autorità per costringere i tossicodipendenti a seguire un percorso di cura.

Richiamando, quindi, le considerazioni svolte della collega Binetti in merito alla vicenda di Vincenzo Di Sarno, fa presente di aver lavorato come infermiere per due anni e mezzo all'interno delle strutture carcerarie e di aver assistito, dunque, numerosi malati, anche molto gravi, ai quali venivano somministrati farmaci e terapie all'interno delle stesse strutture. Riferisce anche in merito alle madri detenute in carcere con i figli minori, precisando che solo due istituti penitenziari in Italia, uno dei quali si trova a Perugia, hanno dei reparti *ad hoc*. Richiama altresì le considerazioni svolte dalla deputata Iori a proposito della necessità di fare in modo che i colloqui tra genitori detenuti e i loro figli si svolgano in luoghi adatti.

Pur non ritenendo giusto che i soggetti gravemente malati restino in carcere, stigmatizza tuttavia l'interesse mostrato dal ministro *pro tempore* della giustizia, Cancellieri, verso Giulia Ligresti, malata di anoressia, avendo visto personalmente detenuti con la stessa malattia restare in carcere. Ritiene, pertanto, che sia poco opportuno che lo stesso ministro si occupi di diritti fondamentali dei detenuti, attraverso l'emanazione di provvedimento come quello in discussione.

Eugenia ROCCELLA (NCD), con riferimento alla delicata questione – ricordata dal deputato Binetti – riguardante il caso di un detenuto nel carcere di Poggioreale che, essendo malato terminale, ha chiesto al Presidente della Repubblica di poter ricorrere alla eutanasia, ritiene che la Commissione, nel parere che si appresta ad esprimere, debba evidenziare la necessità che alle persone detenute che soffrono di gravi patologie debba essere assicurata certezza delle cure e strutture adeguate.

Inoltre, come ha preannunciato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone alla Commissione di sottoscrivere una lettera da inviare al ministro Cancellieri, al fine di invitarla a prendere in considerazione, oggi più che mai, la condizione in cui versano i detenuti affetti da gravi patologie.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che, se la proposta formulata dall'onorevole Roccella è condivisa dalla Commissione, potrà essere estesa a tutti i suoi componenti.

Marisa NICCHI (SEL) ritiene che sarebbe altresì opportuno che la Commissione affari sociali programmi delle visite presso alcuni istituti penitenziari, al fine di constatare l'adeguatezza delle strutture sanitarie ivi presenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita la deputata Nicchi a formalizzare la sua proposta in sede di ufficio di presidenza della Commissione, in modo che possa essere valutata nella sede più opportuna.

#### Sui lavori della Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente Vargiu informazioni circa una lettera che la Presidente della Camera avrebbe inviato ai presidenti di tutte le Commissioni parlamentari, al fine di acquisire le loro valutazioni in merito alla proposta di riforma del regolamento della Camera dei deputati.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente di aver informato della questione l'ufficio di presidenza della Commissione, anche a proposito della Conferenza dei presidenti di Commissione convocata allo scopo di fare emergere spunti e suggerimenti sulla predetta riforma.

Dopo aver precisato che il canale ordinario attraverso cui tutti i gruppi parlamentari possono far pervenire i propri rilievi è quello dei rappresentanti che ciascun gruppo ha presso la Giunta per il regolamento, assicura comunque la propria disponibilità nel senso di fare da tramite presso la Presidente della Camera di fronte a suggerimenti eventualmente espressi da parte dei vari gruppi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) reputa piuttosto inusuale il metodo prescelto dalla Presidente Boldrini, che privilegia i contatti con i presidenti delle Commissioni, dal momento che il gruppo al quale appartiene, pur svolgendo un'intensa attività, come opposizione, in Assemblea sarebbe escluso dalla possibilità di intervenire sul merito della proposta di riforma regolamentare, non avendo nessuna presidenza a livello di Commissione permanenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, replica al deputato Baroni evidenziando il fatto di aver offerto la propria disponibilità a farsi da tramite di proposte e suggerimenti avanzati dai vari gruppi parlamentari

presso la Presidente della Camera. È evidente che, se poi i gruppi agiranno per un'altra via, attraverso i propri rappresentanti presso la Giunta per il regolamento, essendo stato consultato risponderà alla Presidente nei termini che riterrà più opportuni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

(Atto n. 54).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Donata LENZI (PD) rileva come, a suo avviso, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sia inutile proseguire nella discussione, in quanto manca un elemento fondamentale, costituito dalla posizione assunta dalle regioni in una materia che le riguarda direttamente e profondamente, quale è l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che la richiesta formulata dall'onorevole Lenzi, di posticipare il prosieguo del dibattito dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni in considerazione dell'oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo, possa essere accolta in assenza di obiezioni. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.*  
*Atto n. 50.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere dei deputati Gallinella e Lupo</i> ) .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	145
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	138
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con emendamento</i> ) .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	146
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	148

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

##### La seduta comincia alle 9.20.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, fa presente che l'argomento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e che la Commissione Giustizia ha concluso l'esame degli emendamenti solo nella seduta di ieri. Sottolinea pertanto che questo criticabile modo di organizzare i lavori parlamentari compromette seriamente l'esame in sede consultiva, soprattutto quando si tratta di testi che intervengono su materie particolarmente delicate. Fa presente in ogni caso di aver cercato di mettere a fuoco le questioni di maggior interesse per le competenze della Commissione Agricoltura.

Nell'illustrare il testo, manifesta apprezzamento per il fatto che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità. Si tratta di un valore che ha visto l'impegno della Commissione anche nella passata legislatura, con particolare riferimento alla biodiversità agraria. Al riguardo, sottolinea che molto frequentemente i reati contro l'ambiente colpito i sistemi agrari, la filiera agroalimentare e la biodiversità agraria; sarebbe pertanto importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali aspetti. Sarebbe inoltre opportuno prevedere che la pena sia aumentata, oltre che nei casi di fatti commessi nelle aree protette o verso specie protette, anche nel caso in cui l'inquinamento ambientale avviene nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nonché nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità.

Infine, fa presente che la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati (OGM), vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie, come è dimostrato dai diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono registrati.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), sottolineando che nella stessa ha inserito il tema della contaminazione da OGM. Tuttavia, invita la Commissione a valutare se porre la questione in questa sede, riservandosi se necessario di farne oggetto di una ulteriore iniziativa legislativa, ovvero elaborare in vista dell'esame in Assemblea apposito emendamento, auspicabilmente unitario.

Paolo RUSSO (FI-PdL) apprezza il lavoro della relatrice, costretta a lavorare in tempi sacrificati su una materia estremamente delicata, che ha implicazioni complesse per il sistema agricolo. Da questo punto di vista, la sua parte politica deve pregiudizialmente porre la questione della possibilità di partecipare al dibattito con la serietà che caratterizza il lavoro della Commissione. Nel merito, vi sono ovviamente valutazioni diverse, che potrebbero tuttavia portare a conclusioni comuni, ove vi fosse il tempo per una più approfondita riflessione, vista in particolare l'articolata letteratura in materia di contaminazione da OGM. Per le stesse ragioni, avverte difficoltà ad esprimersi sulla proposta di parere della relatrice.

Paolo COVA (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di considerare specificamente il danno che l'inquinamento ambientale può produrre alla fertilità del terreno, che spesso risulta del tutto non recuperabile per lunghissimo tempo alle finalità agricole. In questo senso, invita ad integrare la proposta di parere anche con riferimento a tali ipotesi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che la proposta del collega Cova introduce un ulteriore elemento di riflessione.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra una proposta di parere predisposta dal suo gruppo (*vedi allegato 2*). Manifesta apprezzamento in ogni caso per la proposta di parere della relatrice, sottolineando che la stessa potrebbe essere integrata con la proposta da lui presentata.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del tema in discussione, comprende le considerazioni del deputato Russo, Invita pertanto la presidenza ad avere la sensibilità di consentire che il dibattito prosegua nella giornata di domani.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che i tempi di esame del provvedimento dipendono dalla organizzazione dei lavori della Commissione di merito e dell'Assemblea. Ritiene in ogni caso che l'esame possa proseguire nella giornata odierna al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che sarebbe una negligenza per la Commissione non discutere e trovare una sintesi per mere ragioni di tempo. Sottolinea in particolare che il provvedimento in esame offre l'opportunità di intervenire per definire il quadro sanzionatorio in materia di contaminazione da OGM, in relazione al divieto di coltivazione posto dal decreto interministeriale adottato la scorsa estate, sul quale pende un giudizio dinanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia. In proposito, osserva che se il decreto venisse censurato la regione si troverebbe priva di strumenti normativi e dovrebbe emanare le norme di coesistenza, tema sul quale ha già avviato un'attività istruttoria. La responsabilità di ciò ricadrebbe pertanto sul governo regionale e sul Partito democratico, anche se tale partito ha un orientamento diverso. Per questi motivi, conoscendo le posizioni delle diverse parti

politiche, ritiene necessario che la Commissione esprima una posizione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice Cenni, condivide la necessità di proseguire i lavori al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, per i dovuti approfondimenti.

Franco BORDO (SEL) condivide la proposta di parere della relatrice, richiamando l'attenzione sull'esigenza di intervenire in tempi brevi in materia di OGM, anche alla luce delle vicende ricordate dal collega Zaccagnini. Al riguardo, richiamando una risposta fornita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad una sua interrogazione, che lo stesso Governo ha segnalato la necessità di definire specifiche misure sanzionatorie per assicurare il rispetto del divieto di coltivazione posto dal decreto interministeriale dello scorso luglio. Sottolinea pertanto che la Commissione non può tergiversare su tale tema, che a suo giudizio deve essere oggetto di una disposizione da introdurre nel testo in esame. Al riguardo, invita a verificare le ragioni delle perplessità manifestate dal relatore presso la Commissione Giustizia in relazione agli emendamenti in materia.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, fa presente che, a quanto risulta, il relatore presso la Commissione Giustizia, invitando al ritiro degli emendamenti, ha espresso perplessità riferite all'inserimento delle sanzioni nel codice penale e sulla previsione della reclusione, rispetto a fattispecie per le quali sinora si è parlato solo di sanzioni pecuniarie. In verità, si tratta di un tema complesso, anche in rapporto con la normativa europea, peraltro oggetto di un'evoluzione che potrebbe portare a esiti positivi, nel senso di riconoscere una più ampia autonomia agli Stati membri. In questo senso, esprimere il timore che la questione non si possa definire in tempi brevi. In ogni caso, è favorevole a proseguire il dibattito in altro momento, nella giornata odierna.

Luca SANI, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte che l'esame proseguirà al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea e che si passerà ora all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1864.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 15.10.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni, già trasmessa ai gruppi (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), *relatore*, precisa che nella nuova formulazione del parere proposto si è inteso recepire il suggerimento formulato dal deputato Cova.

Per quanto riguarda la proposta dei deputati Gallinella e Lupo, invita al suo ritiro. Sulla base degli approfondimenti che ha il tempo di condurre, ritiene infatti che il testo unificato già consenta di punire in misura adeguata chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante della flora o della fauna selvatica, peraltro con pene anche più gravi. Inoltre, è prevista apposita aggravante a tutela delle specie animali e vegetali protette.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra un emendamento da lui elaborato anche con l'apporto delle organizzazioni e degli esperti che hanno approfondito sul piano scientifico e giuridico la questione della contaminazione da OGM. In particolare, propone di precisare che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, definita come la presenza nelle coltivazioni tradizionali di organismi geneticamente modificati che abbiano determinato una contaminazione rilevata su base di criteri di presenza/assenza con analisi qualitativa PCR. Sottolinea l'importanza del riferimento al criterio di presenza/assenza, rilevata attraverso le analisi ordinariamente effettuate dagli organismi di controllo.

Auspica che i gruppi vogliano condividere la sua proposta, che in ogni caso presenta come base di confronto ai fini del successivo esame in Assemblea.

Giorgio ZANIN (PD) rileva che la proposta di parere della relatrice appare ispirata ad una logica di buon senso, anche rispetto al lavoro svolto nei mesi scorsi dalla Commissione sul tema della contaminazione da OGM e sui suoi risvolti di tipo tecnico-scientifico e giuridico. Invita pertanto i gruppi ad adoperarsi perché il parere che la Commissione si accinge ad esprimere possa essere recepito dalla Commissione Giustizia e dall'Assemblea.

Infine, si riserva di formulare una valutazione sull'emendamento proposto dal collega Zaccagnini.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira la sua proposta di parere e preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta della relatrice.

Roberto CAON (LNA) osserva che al numero 2) della proposta di parere della relatrice si contempla l'ipotesi di inquinamento ambientale quale quello prodotto nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agro ambientali. Si domanda se in tal modo non si incida anche sulla questione della contaminazione da OGM.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, precisa che l'ipotesi citata dal deputato Caon si riferisce alla parte del provvedimento che configura le ipotesi di inquinamento ambientale aggravato, proponendo che sia aggravato l'inquinamento ambientale prodotto anche nelle aree ivi indicate. La questione della contaminazione da OGM è invece oggetto della condizione di cui al numero 3).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 9.40.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con emendamento).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 15 gennaio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato la proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836) e che si deve passare oggi alle deliberazioni relative al disegno di legge in titolo.

Avverte quindi che è stato predisposto un fascicolo aggiornato delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 4*).

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Oliverio 12.01, raccomandando l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.03, che

interviene sulla stessa materia con le medesime finalità. Al riguardo, fa presente che esso mira a mettere in sicurezza la normativa in materia di bevande analcoliche che nella denominazione richiamano la frutta, recata dall'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, rispetto alla procedura *EU-pilot* avviata dalla Commissione europea. Ricorda in proposito che si tratta di una normativa sulla quale il Parlamento e la Commissioni si sono fortemente impegnati nella precedente legislatura. In particolare, la sua proposta utilizza una formulazione già utilizzata per la pasta secca, che non ha trovato obiezioni in sede europea; si prevede infatti l'obbligo del contenuto di frutta pari almeno al 20 per cento solo per le produzioni realizzate in Italia, salve quelle destinate all'esportazione, non inserendo alcun ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo. Inoltre, si è soppresso il riferimento alle bevande di fantasia di cui alla legge n. 286 del 1961.

Annuncia quindi il ritiro del suo emendamento 25.1, invitando al ritiro dell'analogo emendamento 25.2 e preannunciando l'inserimento di un'osservazione nella proposta di relazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira l'emendamento 12.01.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira l'emendamento 25.2.

Franco BORDO (SEL), precisando di aver condiviso l'articolo aggiuntivo Oliverio 12.01, si dichiara favorevole alla formulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ma deve sottolineare l'opportunità di una riflessione più approfondita sul delicato tema della normativa sulle bevande a base di frutta, sulla quale la Commissione europea ha formulato contestazioni.

Pur apprezzando la finalità della valorizzazione delle produzioni di frutta italiana alla base dell'articolo aggiuntivo 12.03, invita al suo ritiro, osservando che lo stesso presenta alcuni aspetti problematici.

In primo luogo, richiamando anche le valutazioni espresse nello scorso mese di dicembre dal Dipartimento delle politiche dell'Unione europea, non ritiene che tale formulazione possa risolvere il contenzioso che si è aperto in sede europea, in quanto ripropone una normativa analoga a quella censurata.

Inoltre, esprime rilievi anche sul merito della proposta, che limiterebbe la scelta dei consumatori e aggraverebbe i costi per le imprese produttrici. Sottolinea infatti che la puntuale normativa vigente consente una vasta gamma di opzioni per i consumatori rispetto alla scelta del contenuto di frutta nelle bevande, che arriva al 100 per cento per i succhi di frutta, al 50 per cento per i nettari di frutta, al 25 per cento per le bevande ad alto tenore di frutta e al 12 per cento per le bevande rinfrescanti. Ritiene altresì che la proposta emendativa determinerebbe maggiori costi a carico dei produttori, anche perché potrebbe richiedere investimenti per l'adeguamento degli impianti di produzione. Tali maggiori costi si ripercuoterebbero inevitabilmente sui consumatori, riducendo il consumo delle bevande in questione. Si configura, a suo avviso, anche un problema di competitività dell'industria italiana in ragione dell'aggravamento di uno squilibrio rispetto alla concorrenza dei Paesi europei, dove è in genere in vigore un limite minimo di frutta di appena il 4 per cento.

In conclusione, in ragione delle difficoltà che si determinerebbero, ribadisce l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore, per individuare in altra sede una soluzione capace di garantire l'obiettivo di rafforzare il comparto agricolo nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede quale sia il parere del rappresen-

tante del Governo in caso di mancato ritiro dell'emendamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprimerrebbe in tal caso un parere contrario.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il tema delle bevande a base di frutta ha assunto molta rilevanza già dalla passata legislatura e acquista nuovamente attualità anche alla luce della recente ricerca dell'OXFAM, posta in risalto da alcuni mezzi di informazione, dalla quale risulterebbe una qualità del cibo italiano, rispetto a quello di altri Paesi, inferiore alle aspettative. Nel merito, ricorda che la normativa in esame è volta a stimolare la produzione e la commercializzazione della frutta italiana, valorizzando altresì le bevande *made in Italy*, che, recando un maggiore quantitativo percentuale di frutta, sono qualitativamente superiori.

In relazione all'emendamento 12.03 del relatore, sottolinea che esso è volto a chiudere il caso EU-pilot 4738/13/ENTR, avviato dalla Commissione europea nei confronti della vigente disciplina riguardante i succhi di frutta e le bevande analcoliche recanti denominazioni che richiamano la frutta, introdotta dall'articolo 8, commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge n. 158 del 2012, che in ogni caso si intende salvaguardare.

Sottolinea infatti che la proposta della relatrice prevede, come richiesto dalla Commissione europea, l'abrogazione delle citate disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2012; si fa inoltre riferimento al « contenuto di succo di frutta o equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato ».

Poiché nel mercato europeo e nel mercato internazionale non è obbligatorio utilizzare la frutta per produrre bevande che siano poi vendute con il nome di succo di frutta o con denominazioni che richiamino la frutta (come limoncino, aranciata), onde evitare che tale disposizione discrimini i produttori italiani che operano nel mercato europeo ed internazionale, la norma

proposta, al comma 1, secondo periodo, prevede inoltre che siano esentati dall'obbligo di utilizzare succo di frutta naturale in percentuale non inferiore al 20 per cento i produttori che intendono commercializzare tali bevande analcoliche al di fuori del territorio italiano.

Inoltre, sottolinea che nella riformulazione proposta dalla relatrice, non è stato introdotto l'obbligo di utilizzare succo di frutta in percentuale non inferiore al 20 per cento nelle bevande analcoliche colorate e non colorate con gusto di agrumi vendute con denominazioni di fantasia, per evitare che una previsione in tal senso possa apparire in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto sproporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti.

Osserva infine che il testo è stato predisposto avvalendosi dell'aiuto di esperti della disciplina comunitaria.

Per i motivi esposti, ritiene che la Commissione debba ribadire la volontà di valorizzare le produzioni nazionali, evitando censure in sede europea, ciò che il testo proposto dalla relatrice consentirebbe di fare. Sottolinea che non si tratta di una battaglia contro qualcuno e che, a causa dei prezzi molto contenuti ai quale vengono acquistati prodotti come gli agrumi, l'incremento dei costi di produzione sarebbe assai limitato.

Massimo FIORIO (PD), precisando di non avere nulla da aggiungere a quanto rilevato dal collega Oliverio, salvo invitare il Governo ad un maggiore approfondimento della normativa in esame, con particolare riferimento ai dati relativi all'aumento dei costi di produzione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE invita la Commissione a formulare una osservazione che recepisca il contenuto dell'articolo aggiuntivo 12.03 senza procedere alla sua votazione, ma riservandosi un ulteriore approfondimento. Rileva in proposito che la proposta in esame non ha nulla a che vedere con la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari italiane, tema importante per

tutti. Essa finisce invece per impedire alle imprese italiane di essere presenti in un settore produttivo in modo competitivo, in quanto crea difficoltà tecniche sul piano produttivo e un aggravio di costi, che si riverserebbero sui consumatori in un difficile congiuntura economica.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) concorda con le osservazioni del collega Oliverio, ma non con quelle espresse dal sottosegretario, ritenendo che quella prospettata sia una scelta di buon senso che non danneggia minimamente i consumatori. Invita pertanto superare il tradizionale immobilismo su queste tematiche.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ricorda ulteriormente che la normativa vigente garantisce una ampia libertà di scelta ai consumatori.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, osserva che il suo articolo aggiuntivo 12.03 non propone una normativa « nuova », ma tende a rendere applicabile la disciplina recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, ciò che attualmente è impedito per il contenzioso avviato a livello europeo.

Ritiene pertanto che si debba chiudere tale contenzioso, salvaguardando gli obiettivi della normativa già approvata dal Parlamento, secondo le indicazioni formulate da esperti. Le considerazioni espresse dal sottosegretario dovrebbero invece indurre alla mera abrogazione delle citate disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ritiene che l'articolo aggiuntivo 12.03 non risolva il contenzioso che si è aperto in sede europea ed invita pertanto a trasferire una più meditata valutazione della questione alla Commissione di merito. Sottolinea tuttavia che egli privilegia l'aspetto politico della questione, ribadendo le valutazioni già formulate.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa presente di avere una diversa percezione di

come la questione si pone per il mercato. A suo giudizio, infatti, quello che oggi non è « limonata », lo diventerebbe.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Monica FAENZI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con una osservazione, che recepisce l'obiettivo degli emendamenti all'articolo 25, già ritirati (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice Mongiello, nominando la stessa quale relatrice per la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 10.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (*Inquinamento ambientale*):

1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;

2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nonché nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità;

3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI GALLINELLA E LUPO**

La XIII Commissione,

premesso che:

il testo in esame è diretto ad innovare la materia della tutela penale dell'ambiente, introducendo in primo luogo nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale;

di grande rilievo è l'introduzione dell'aggravante per il reato associativo sia ordinario che di stampo mafioso in ragione della pericolosità di tali delitti ambientali, che mira, in particolare, ad arginare il fenomeno delle « ecomafie »;

relativamente al settore primario, l'importanza di questa proposta è evidente dal momento che un'azione concreta per punire e contrastare i delitti contro l'ambiente può di certo garantire la preservazione di un ambiente incontaminato e quindi più adatto alla coltivazione di prodotti agroalimentari e all'allevamento del bestiame;

troppo spesso i cittadini italiani consumano, inconsapevolmente, prodotti contaminati da sostanze tossiche che ne alterano la bontà, la qualità, ma che, soprattutto, potrebbero compromettere la salute;

considerato che:

la proposta di legge Micillo C. 957 mirava anche ad una tutela particolare della fauna selvatica, un aspetto troppo

spesso sottovalutato quando si parla di « ambiente » ma che invece è fondamentale per preservare la biodiversità;

la proposta puntava ad introdurre il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette, che avrebbe punito chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica;

troppo spesso animali, anche protetti, vengono sottoposti a trattamenti crudeli da parte dell'uomo; basti pensare, ad esempio, alle migliaia di uccelli selvatici che ogni giorno, illegalmente, vengono catturati con lo scopo di diventare richiami vivi per la caccia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno che sia reintrodotta nel testo in esame il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna selvatica, in particolare punendo con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.000 a 20.000

euro chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una com-

promissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica; si prevedano, altresì, ulteriori aggravanti se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Gallinella, Lupo.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (*Inquinamento ambientale*):

1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;

2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità, nonché quando, in conseguenza dell'inquinamento ambientale, sia gravemente compromessa la fertilità dei suoli;

3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## ART. 12-bis.

*(Disposizioni volte a fare fronte agli esiti del caso EU Pilot (4738/13/ENTR) in materia di bevande a base di succo di frutta).*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva l'immissione in commercio verso altri paesi dell'Unione europea o verso altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, »;

b) al comma 16-ter, il primo periodo è soppresso.

**12. 01.** Oliverio.

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

## ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e

successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 03.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 25.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i

medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

**25. 1.** Il Relatore.

*All'articolo 25, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali

per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

*Conseguentemente:*

a) sopprimere i commi da 2 a 3;

b) al comma 4, sostituire le parole: « dalla disposizione del comma 2 del presente articolo » con le seguenti: « dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo ».

**25. 2.** Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »,

**DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 25, considerata l'esigenza di non incidere nuovamente su una misura recentemente definita in sede di legge finanziaria 2014, si segnala la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per le questioni regionali**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 gennaio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.40 alle 9.20.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, Graziano Delrio  
(Svolgimento e conclusione) ..... 150

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, Graziano Delrio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Ministro Delrio per la disponibilità dimostrata. Segnala — anche al Ministro — che il *focus* sul sistema regionale e delle autonomie verrà completato lunedì prossimo, 20 gennaio, con le audizioni di rappresentanti delle

Giunte e delle Assemblee regionali, dell'ANCI, dell'UPI e del tavolo istituzionale per la semplificazione.

Graziano DELRIO, *Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport*, svolge un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'approfondita relazione, invitando i componenti della Commissione che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO (SEL), Emanuele PRATAVIERA (LNA) e Mino TARICCO (PD) e i senatori Ignazio ANGIONI (PD), Erica D'ADDA (PD) e Rosa Maria DI GIORGI (PD).

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita il Ministro Delrio ad intervenire.

Graziano DELRIO, *Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Graziano Delrio e dichiara conclusa l'audizione, rammentando che lunedì prossimo, a partire dalle ore 16.30, si svolgeranno le audizioni di rappresentanti delle Giunte e delle Assemblee regionali, dell'ANCI, dell'UPI e

del tavolo istituzionale per la semplificazione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 152

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 153

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 153

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Daniele MARANTELLI (PD) e il senatore Claudio BROGLIA (PD).

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Vincenzo GIBIINO (FI-PdL) e Nerina DIRINDIN (PD), nonché i deputati Paolo ALLI (NCD) e Daniele MARANTELLI (PD).

Il Ministro Beatrice LORENZIN fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

**La seduta comincia alle 17.30.**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione, la prossima settimana, dovrà concludere l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Audizione di rappresentanti di Euronews ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	154
AVVERTENZA .....	154

*Giovedì 16 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene, per Euronews, il dottor Paolo Garimberti*

#### **La seduta comincia alle 15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

##### **Audizione di rappresentanti di Euronews.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Gior-

gio LAINATI (FI-PdL), il senatore Raffaele RANUCCI (PD), il deputato Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi dei deputati Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Michele ANZALDI (PD) e di Roberto FICO, *presidente*, Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Garimberti, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	155
---	-----

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

**Audizione del direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l’audizione del prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Giuseppe CARUSO, *Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati*

*alla criminalità organizzata, svolge una relazione.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Laura GARAVINI (PD), Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (SEL) e Andrea VECCHIO (SCpI), e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Lucrezia RICCHIUTI (PD) e Francesco MOLINARI (M5S), ai quali risponde il prefetto Giuseppe Caruso, *Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Giuseppe Caruso per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

**La seduta termina alle 17.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

AUDIZIONI:	
Sui lavori della Commissione .....	156
Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Sui lavori della Commissione.**

Il senatore Giorgio SANTINI (PD), rileva l'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione in quanto spesso si svolgono in concomitanza con quelli delle Commissioni permanenti del Senato o a ridosso dell'inizio dei lavori in Assemblea.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, assicura il senatore Santini che terrà conto della prospettata difficoltà e propone di convocare la Commissione il mercoledì durante lo svolgimento del *question time* alla Camera ovvero il giovedì pomeriggio, durante lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo al Senato.

La senatrice Maria Grazia GATTI (PD), fa presente che il mercoledì è la giornata più impegnativa della settimana sia alla Camera, sia al Senato.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone di riunire la Commissione nella giornata di giovedì a partire dalla 14,30 per dar modo a tutti i componenti, deputati e senatori, di partecipare alle sedute.

La Commissione concorda.

**Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il presidente dell'INPS è accompagnato da Enzo Damato, direttore centrale della Ragioneria, e da Marco Barbieri, direttore centrale della comunicazione.

Antonio MASTRAPASQUA, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Maria Grazia GATTI (PD), Marcello GUALDANI (NCD) e Sergio PUGLIA (M5S), i deputati Titti DI SALVO (SEL), Giulia GRILLO (M5S) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Antonio MASTRAPASQUA, *presidente dell'INPS*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'INPS per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.50.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
Sull'ordine dei lavori .....	9

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria) .....	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.	
Audizione del Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Maurizio Lupi e dell'Ambasciatore Ahmet Üzümcü, Direttore generale della <i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	19

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	23
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
--	----

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30
--	----

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
--	----

ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	33
---	----

ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
--	----

AVVERTENZA .....	25
------------------	----

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
---	--

Audizione del Consigliere Calogero Roberto Piscitello – Direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	40
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	43
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	47

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	48
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	50

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	54

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	56
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	73
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	85
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Rilievi alla VIII Commissione) .....	87

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, avente per oggetto « Le sfide nell'attuazione della futura politica di coesione: verso investimenti produttivi per la crescita e la coesione attraverso sinergie migliori tra livelli locale, nazionale ed europeo per mantenere gli obiettivi della Strategia UE 2020 » (Bruxelles, 27 novembre 2013) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91
AVVERTENZA .....	91

**VI Finanze**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1941, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	92
--	----

AVVERTENZA .....	93
------------------	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca .....	94
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-00839 Pes: Sui disguidi verificatisi presso la facoltà di architettura dell'Università di Cagliari con riferimento alle prove di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 .....	96
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	98
--	----

5-00972 Chimienti: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento .....	96
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	99
--	----

5-01657 Lauricella: Sull'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato ...	96
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	100
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni studentesche .....	97
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo .....	101
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	101
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	108
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	110
--	-----

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (Alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	102
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	112
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	114
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .....	116
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	118

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 <i>(Esame e rinvio)</i> .....	121
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	125
--	-----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ». C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu – Rel. Vargiu .....	127
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Alla II Commissione: DL 146/2013 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	127
Sui lavori della Commissione .....	132

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	133
--	-----

AVVERTENZA .....	133
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	134
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i> .....	142
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere dei deputati Gallinella e Lupo)</i> .....	143
ALLEGATO 3 <i>(Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	145

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	138
-----------------------------------	-----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con emendamento) .....	138
ALLEGATO 4 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	146
ALLEGATO 5 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione) .....	148
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, Graziano Delrio (Svolgimento e conclusione) .....	150
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	152
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	153
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Audizione di rappresentanti di Euronews (Svolgimento e conclusione) .....	154
AVVERTENZA .....	154
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso (Svolgimento e conclusione) .....	155
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
AUDIZIONI:	
Sui lavori della Commissione .....	156

---

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

---

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza della presidente Stefania GIANNINI.*

**La seduta comincia alle 15.**

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE.

In apertura, la presidente Stefania GIANNINI riferisce in merito al programma di incontri istituzionali svolto lo scorso 10 gennaio a Trieste, città presso la quale ha sede il Segretariato internazionale dell'InCE. Il programma si è aperto con la visita alla Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Nel corso dell'incontro, la presidente Serracchiani ha dichiarato l'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia per una più stretta cooperazione con la Delegazione parlamentare italiana e con l'InCE, con la quale, di recente, i rapporti sono stati incrementati anche grazie al recente insediamento del nuovo Segretario Generale, ora di nazionalità italiana, ambasciatore Caracciolo di Vietri. Interessi prioritari della Regione Friuli-Venezia Giulia, fra quelli coincidenti con le possibili aree di intervento InCE, sono le infrastrutture, le reti di impresa e la cooperazione in materia universitaria e culturale. La presidente Serracchiani ha accolto con favore l'offerta di instaurare una positiva sinergia con la Delegazione italiana dell'InCE e ha segnalato l'esigenza di

un supporto parlamentare per: a) promuovere nella regione le cosiddette zone « a burocrazia zero », menzionate anche dal decreto del « fare »; b) promuovere su scala ridotta, in un ristretto gruppo di istituti scolastici, un esperimento pilota di multilinguismo scolastico, fin dai primi livelli dell'istruzione obbligatoria. Infine la presidente Serracchiani ha espresso interesse per la partecipazione diretta e stabile della Delegazione parlamentare InCE alle attività e iniziative internazionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, fra le quali ha menzionato la riunione dell'Euroregione e le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.

Proseguendo la relazione sulla visita a Trieste, la presidente Giannini dà conto degli incontri svolti presso il Segretariato Internazionale dell'InCE con il Segretario Generale, ambasciatore Caracciolo di Vietri, e lo *staff* internazionale, nonché con gli esponenti del mondo culturale e della ricerca e dell'imprenditoria triestina. A questo segmento di programma hanno partecipato, su invito dell'ambasciatore Caracciolo di Vietri e in quanto esponenti della comunità triestina, anche i parlamentari Blažina e Sonogo, e l'on. Antonione, già membro e Presidente della Delegazione InCE nella scorsa legislatura. Nel corso dell'incontro, l'ambasciatore Caracciolo di Vietri ha dato sommariamente conto degli obiettivi dell'InCE e dei suoi meccanismi di finanziamento (basati sul Fondo cooperativo, sul Fondo per il trasferimento di *know-how*, sull'impiego di

Fondi Ue e sul *Trust Fund* costituito presso la Bers) che permettono all'organizzazione di sostenere concreti progetti di cooperazione regionale nei vari settori di interesse indicati dal Vice Segretario generale Erik Csernowitz, di nazionalità ungherese, il quale ha illustrato il Piano Triennale dell'InCE. Il piano include 10 settori di intervento, raggruppati in 3 pilastri tematici, in linea con la Strategia Ue «Europa 2020»: 1) Società della conoscenza (Ricerca e Innovazione; Formazione e istruzione permanente; Società dell'informazione); 2) Sviluppo economico sostenibile (Trasporti, Logistica e Accessibilità; Efficienza energetica ed energia rinnovabile; Clima, ambiente e sviluppo rurale; PMI e sviluppo imprenditoriale); 3) Società inclusiva (Cooperazione interculturale; Media; Società civile).

Il Segretario Generale Vicario, amb. Margit Waestfelt, di nazionalità austriaca, ha poi informalmente dato conto delle priorità della presidenza austriaca di turno dell'InCE: fare dell'InCE un ponte fra le macroregioni europee – che è anche una priorità italiana –; realizzare le necessarie sinergie con le altre organizzazioni internazionali; sostenere i giovani nella formazione e nel lavoro. Sempre a Trieste, ha avuto infine luogo un'interessante presentazione e scambio di esperienze delle principali realtà del polo universitario e dell'eccellenza scientifica e della ricerca triestino e del mondo produttivo, con la partecipazione della Confindustria di Trieste e della Camera di Commercio di Udine; tutti i partecipanti, interessati a cooperare con la Delegazione InCE, hanno manifestato la necessità che il parlamento nazionale sostenga lo sforzo riformatore per semplificare l'impatto negativo della burocrazia in tutti i settori (università, ricerca, impresa).

Avviandosi alla conclusione del suo intervento, la presidente Giannini propone che la Delegazione metta allo studio un incontro a Roma con il Segretario Generale e lo staff dell'InCE, a beneficio di tutta la Delegazione; l'approfondimento tecnico delle richieste concernenti le zone «a burocrazia zero» e dell'esperimento pilota delle scuole multilingue; la calendarizzazione – prima di Pasqua, e comunque subordinatamente alla autorizzazione dei presidenti delle Camere – delle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea InCE da svolgersi in Italia.

La deputata Tamara BLAŽINA (PD), condividendo le proposte della presidente Giannini, raccomanda una presa di contatto con il Segretariato generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica, al fine di promuovere una azione parlamentare a sostegno della realizzazione della macroregione europea adriatico-ionica.

Il senatore Lodovico SONEGO (PD) condivide anch'egli le proposte della presidente Giannini anche in materia di calendarizzazione delle riunioni delle Commissioni InCE da svolgersi in Italia e suggerisce che la Delegazione, agendo in stretto raccordo con il Governo, individui tre obiettivi concreti da perseguire – uno per ciascuna delle Commissioni dell'Assemblea InCE – nei prossimi dodici mesi di attività.

La Delegazione concorda con le proposte della presidente Giannini, come integrate da quelle dei membri della Delegazione intervenuti.

**La riunione termina alle 15.30.**

